

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 72

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 aprile 2009)

—————



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 38/09

Roma, 12 0 APR. 2009

Così Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008.

Con il sig. Schifani

Schifani

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

L'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che le Amministrazioni dello Stato provvedano a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti indicando i criteri e le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo. In particolare le amministrazioni devono adottare misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

In linea con le suddette disposizioni e sulla base dei suddetti criteri, si è provveduto, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria, alla diminuzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale ed alla conseguente riduzione delle relative dotazioni organiche, rispettivamente, da 32 a 29 unità e da 216 a 194 unità.

Si è provveduto in particolare, secondo criteri di omogeneità e funzionalità, alla concentrazione delle funzioni istituzionali e di supporto e conseguentemente all'accorpamento di alcune strutture dirigenziali di livello generale e non.

Con riferimento, poi, alle disposizioni previste dal citato articolo 74, comma 1, lettere b) e c), si è provveduto alla riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto, ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli in cui si compone lo schema di regolamento.

Articolo 1 - reca una serie di disposizioni volte ad apportare modifiche al citato D.P.R. n. 233 del 2007.

In particolare all'articolo 1 del DPR n. 233 del 2007, recante disposizioni sugli uffici e sulle funzioni dirigenziali di livello generale, sono state apportate le seguenti modifiche. Sono stati ridotti da nove ad otto gli uffici dirigenziali centrali di livello generale. E' stato stabilito che uno dei due posti di livello dirigenziale generale presso il Gabinetto possa essere previsto presso l'Ufficio legislativo. E' stato previsto il Servizio di controllo interno come organo monocratico (comma 1). E' stato soppresso il comma 3 concernente la previsione del posto di funzione dirigenziale di I fascia di consulenza, studio e ricerca.

All'articolo 2 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Segretariato generale", al comma 3,



Prot. DGS 000219/2009
Lettera a), sono state unificate in capo al Segretario generale tutte le competenze in materia di lista del patrimonio mondiale UNESCO, prima spettanti in parte anche al Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali. Sono state stralciate dal comma 4 le disposizioni relative alle funzioni di supporto in materia di progetti di valorizzazione e di affidamento dei servizi aggiuntivi, ora attribuite dall'articolo 8, comma 3, al Direttore generale per la valorizzazione dei musei. Il comma 6 infine prevede l'articolazione del Segretariato generale in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo cui sono assegnati dieci dirigenti con funzioni ispettive.

All'articolo 3 del DPR n. 233 del 2007 sono state cambiate le denominazioni degli uffici dirigenziali centrali di livello generale di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e g), operando un accorpamento tra la ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione e la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e la ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione la qualità e la standardizzazione delle procedure, nonché tra la ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e la ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, con esclusione delle competenze in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e provvedendo, infine, alla creazione della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

L'articolo 4 del DPR n. 233 del 2007 è stato completamente sostituito ed individua le competenze della nuova Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale che assomma le competenze delle ex Direzioni generali sopra menzionate con esclusione delle competenze in materia di promozione ora attribuite dall'articolo 8, comma 1, alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 5 di detto articolo prevede che la Direzione generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

L'articolo 5 del DPR n. 233 del 2007 è stato soppresso.

All'articolo 6 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Direzione generale per le antichità" sono state apportate alcune necessarie modifiche di coordinamento con l'articolo 8 istitutivo della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 5 prevede che la Direzione generale si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale.

L'articolo 7 del DPR n. 233 del 2007 è stato completamente sostituito ed individua le competenze della nuova Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee che assomma le competenze della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, con esclusione delle competenze in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Al comma 5 è stata prevista l'articolazione della Direzione in dodici uffici dirigenziali di livello non generale.

La nuova formulazione dell'articolo 8 del DPR n. 233 del 2007 prevede l'istituzione della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale ed all'implementazione della conoscenza e della fruizione dello stesso da parte del pubblico. L'articolo enuclea le competenze della Direzione generale in materia di promozione della conoscenza, fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo agli istituti ed a luoghi della cultura di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato, di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice, nel rispetto dei



principi fissati in materia di valorizzazione dall'articolo 6 dello stesso Codice. Si segnalano in particolare le seguenti: promozione della conoscenza del patrimonio medesimo, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne integrate d'informazione, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e con gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali; promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre od esposizioni; indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale; supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione. La Direzione generale inoltre assicura, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela. Viene altresì disposto che l'attività di valorizzazione degli uffici periferici del Ministero debba conformarsi alle direttive ed alle determinazioni del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 6 prevede che la Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale. Negli articoli 6, comma 5, 7, comma 5, 9, comma 6, e 10, comma 7, sono state inserite disposizioni di raccordo con il presente articolo, al fine di evidenziare che gli Istituti dotati di autonomia speciale, gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali, dipendenti dalle competenti Direzioni generali disciplinate dagli stessi articoli, dipendono comunque funzionalmente dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale ogniqualevolta operino nella detta materia.

Nulla è innovato per quanto concerne l'articolo 9 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Direzione generale per gli archivi", salvo una necessaria modifica di coordinamento al comma 2, lettera d), e, al comma 6 dove il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è rideterminato in nove unità.

L'articolo 10 del DPR n. 233 del 2007, ora rubricato "Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore", reca, al comma 2, lettera d), una necessaria modifica di coordinamento e al comma 7 prevede otto uffici dirigenziali di livello non generale.

L'articolo 11 del DPR n. 233 del 2007 rubricato "Direzione generale per il cinema" è stato integrato con una disposizione in materia di vigilanza su Cinecittà Holding s.p.a.. Il comma 5 prevede l'articolazione della Direzione generale in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Agli articoli 12, 13 e 14 del DPR n. 233 del 2007 non sono state apportate modifiche sostanziali.

All'articolo 15 del DPR n. 233 del 2007, concernente gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, è stato soppresso il comma 2, in quanto recante disposizioni transitorie in ordine all'organizzazione di tali Istituti non più necessarie. Il comma 4 è stato riformulato chiarendo che le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni continuano ad applicarsi esclusivamente agli altri Istituti, non disciplinati dal presente articolo, fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di organizzazione degli Istituti medesimi. Il comma 6 è stato sostituito al fine di individuare i titolari degli uffici dirigenziali centrali di livello generale competenti al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale di direzione degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale.



L'articolo 17 del DPR n. 233 del 2007 è stato in parte riformulato chiarendo meglio e rivedendo alcune competenze dei Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, anche alla luce delle modifiche apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62. In particolare al comma 3 sono state aggiunte:

- la lettera *e-bis*) che attribuisce ai medesimi Direttori regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di rimozione e di demolizione dei beni culturali, di spostamento dei beni culturali mobili, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, previsti dall'articolo 21, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Codice;
- la lettera *o-bis*) che prevede l'adozione da parte dei direttori regionali, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;
- la lettera *o-ter*) che attribuisce ai direttori regionali la competenza a provvedere, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice;
- la lettera *o-quater*) secondo cui i direttori regionali sono competenti a stipulare l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice.

Al comma 6 è stata prevista la rimodulazione degli uffici dirigenziali di livello non generale delle Direzioni regionali di seguito elencate, rimanendo invariati gli uffici dirigenziali di livello non generale delle altre Direzioni regionali:

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania: 8 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna: 12 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio: 13 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia: 9 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte: 7 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna: 6 uffici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana: 14 uffici.

L'articolo 18 del DPR n. 233 del 2007 è stato in parte riformulato chiarendo meglio e rivedendo alcune competenze spettanti alle Soprintendenze di settore. In particolare al comma 1:

- la lettera *a*) prevede che le Soprintendenze svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;
- la lettera *c*) stabilisce che le Soprintendenze dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
- la lettera *f*) attribuisce alle Soprintendenze la competenza ad amministrare e controllare i beni dati loro in consegna, e ad eseguire sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi manutentivi;
- la lettera *h*) prevede che le Soprintendenze istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le



prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-*bis* del Codice.

Articolo 2 - reca norme finali ed una serie di abrogazioni. In particolare il comma 1 definisce la situazione del Centro per il libro e della lettura, Istituto per il quale già con il DPR n. 233 del 2007, al fine di garantire l'invarianza della spesa, si era proceduto alla necessaria compensazione per il trattamento economico da dirigente di prima fascia, di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, del Direttore dell'Istituto medesimo. Nel confermare, pertanto, quanto già statuito dal DPR n. 233 del 2007, si dispone ora che con decreto ministeriale di natura non regolamentare si provveda a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto.

Il comma 2 reca disposizioni volte ad assicurare l'adozione del decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria, individuando sin d'ora alcune fondamentali disposizioni al riguardo.

Il comma 4, infine, apporta alcune necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali".



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che le Amministrazioni dello Stato provvedano a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti indicando i criteri e le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo.

In particolare l'articolo 74, comma 1, lettera a), dispone la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. Le relative dotazioni organiche sono corrispondentemente ridotte. A tal fine le Amministrazioni adottano misure volte:

- alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
- all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quello di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

L'articolo 74, comma 4, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, prevede poi che ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), in materia di riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale, possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

Al riguardo si evidenzia che il Ministero per i beni e le attività culturali, con il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, emanato a norma del suddetto articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 ed oggetto di modifica da parte del presente schema di regolamento, aveva già proceduto alle riduzioni agli assetti organizzativi del Ministero medesimo e quindi, secondo quanto disposto dalla citata norma, può computare in questo regolamento le riduzioni già operate.

Personale dirigenziale

Per il personale dirigenziale si è proceduto come segue:

- A. la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e della relativa dotazione organica deve essere pari a tre (da 32 a 29), considerato che con il precedente D.P.R. n. 233 del 2007 era già stata operata una riduzione di tre uffici e di corrispondenti 3 unità organiche (da 35 a 32);
- B. la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e la relativa



dotazione organica deve essere pari a ventidue (da 216 a 194), considerato che con il precedente D.P.R. n. 233 del 2007 era già stata operata una riduzione di dodici uffici e corrispondenti dodici unità organiche (da 228 a 216).

In tali termini è stata rideterminata la dotazione organica della dirigenza nella nuova tabella A, allegata al presente regolamento.

Il seguente prospetto illustra le riduzioni operate nella dotazione organica della dirigenza dal DPR n. 233 del 2007 e quelle che saranno operate a seguito del presente provvedimento:

dotazione organica dirigenti	dotazione organica ex DPCM 12 ottobre 2005 (tabella A) e DPCM 4 maggio 2007 tabella 1	riduzioni operate con il DPR n. 233 del 2007	dotazione organica prevista dal DPR 233/2007 (tabella A)	riduzione prevista art. 74 d.lgs 112/08: 20% prima fascia e 15% seconda fascia	riduzioni di organico effettuate ai sensi del DPR 233/2007 che possono essere computate per la nuova riduzione	ulteriore riduzione da operare	dotazione organica ridefinita ai sensi art. 74 del DL 112/2008
prima fascia	35	3	32	6	3	3	29
seconda fascia	228* ¹	12	216	34	12	22	194

Si allegano, inoltre, due prospetti riepilogativi della dotazione organica della dirigenza di prima e di seconda fascia con l'indicazione delle riduzioni operate dal presente provvedimento (Allegati 1 e 2).

La riduzione degli uffici dirigenziali generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi **€. 625.122,69** così determinato:

Costo unitario annuo lordo € 208.374,23 per n. 3 unità = € 625.122,69

La riduzione degli uffici dirigenziali non generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi **€. 2.208.538,20** così determinato:

Costo unitario annuo lordo € 100.388,10 per n. 22 unità = € 2.208.538,20.

Un ulteriore importante elemento conoscitivo che aumenta il valore delle riduzioni apportate nel numero degli uffici dirigenziali non generali riguarda la tipologia degli uffici soppressi. Infatti si è cercato anzitutto di ridurre gli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale con competenze attinenti alle attività logistiche e strumentali, anche in coerenza con la contestuale riconduzione ad una

¹ Il DPCM 12 ottobre 2005 prevedeva una dotazione organica di 229 unità. Una unità dirigenziale è stata successivamente trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 4 maggio 2007 (tabella 1), a seguito del passaggio delle competenze in materia di sport disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lett. a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233.



sola struttura dirigenziale generale centrale di tutte le competenze per lo svolgimento delle medesime funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Personale non dirigenziale

Con riferimento alla **riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale** previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera c), si è provveduto ad operare la riduzione di spesa in ragione della quale è configurabile un risparmio di **€ 77.269.305,00**.

La rideterminazione degli organici ha comportato una complessa e difficile analisi della situazione attuale del personale, al fine di individuare le modalità più opportune per bilanciare la necessità di contenimento della spesa con le reali esigenze del Ministero, la cui organizzazione settoriale e territoriale, assai frammentata e diffusa, comporta notevoli elementi di criticità nell'impostazione di un soddisfacente piano di riduzione che non incida pesantemente sulla funzionalità dei servizi erogati.

Nella rideterminazione si è operato come segue.

A - Calcolo degli organici

L'organico attuale è quello stabilito nel DPR n. 233/2007; prevede n. 23.044 unità di personale, articolate nelle diverse aree e professionalità, con una larga prevalenza di professionalità tecniche destinate alla tutela e alla conservazione del patrimonio e utilizzate nella gestione dei siti culturali (musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche). Tale organico è peraltro il risultato di una progressiva riduzione, pari al 13,56% dal 1997. Questo numero è stato incrementato con 500 unità di personale, (100 di III area, 400 di II area) da assumere nel 2009 a seguito dell'autorizzazione a bandire concorsi e ad assumere i relativi vincitori stabilita nell'articolo 3, comma 107 e comma 108, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008). Visto il disposto del comma 109 dell'articolo 3 della suddetta legge finanziaria, in coerenza con il fatto che la previsione delle assunzioni è intervenuta successivamente al DPR 233/2007, tale numero di unità deve essere considerato aggiuntivo rispetto alle 23.044 unità previste nell'organico dal DPR 233/2007.

Nelle more della rideterminazione, secondo il disposto del comma 5 dell'art. 74 della legge n. 133/2008 la dotazione organica è provvisoriamente individuata in misura pari ai posti coperti al 30 settembre 2008, che corrisponde ad un numero di 21.174 unità di personale. A tale numero si aggiungono quelli derivanti dalle procedure concorsuali e di mobilità avviate. Si tratta delle 500 unità riferite al concorso sopracitato e di n. 93 unità di personale, ex co.co.co, attualmente con contratto a tempo determinato, prevista nell'articolo 1 comma 519 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).

La rideterminazione ha tenuto conto del personale in servizio, delle procedure di assunzione avviate, delle procedure concorsuali interne pure avviate: passaggio dall'area ex A all'area ex B1 per n. 700 unità di personale, e dall'area ex B all'area ex C1 per n. 460 unità di personale, autorizzato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.

Con riferimento specifico alla III Area, per poter rientrare nel parametro della



riduzione del 10% non è stato però considerato l'organico necessario per la suddetta procedura avviata per il passaggio di 460 unità di personale dall'area ex B all'area ex C1. L'organico rideterminato è pari a 21.232 unità di personale con una riduzione di 2.312 unità rispetto al precedente organico.

B - Calcolo delle riduzioni

Il calcolo dei costi è stato effettuato secondo l'indicazione metodologica del Dipartimento della Funzione pubblica, applicando al numero di unità di ciascuna area funzionale il costo medio derivato dalla media delle retribuzioni della stessa area, calcolata in ragione del numero di personale nelle diverse posizioni retributive. Il costo del personale calcolato in base all'organico precedente è di € **772.607.906,00**. Il costo del personale derivante dalla rideterminazione è di € **695.338.601,00**.

In tali termini è stata rideterminata la dotazione organica del personale non dirigente nella nuova tabella B, allegata al presente regolamento.

Si allega un prospetto riepilogativo della dotazione organica del personale non dirigente con l'indicazione delle riduzioni operate dal presente provvedimento (Allegato 3).

Personale addetto a compiti logistico-strumentali e di supporto

In relazione all'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera b), del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si evidenzia che si è operata una consistente riduzione del personale addetto a compiti logistico-strumentali e di supporto.

L'Amministrazione sin dalla precedente riforma organizzativa ha operato riduzioni nel numero del personale non addetto alle missioni istituzionali. Il punto di partenza era però piuttosto critico, in ragione della grande diffusione territoriale degli uffici, alcuni anche molto piccoli, che tuttavia non è possibile sopprimere senza inficiare l'efficacia dell'attività istituzionale del Ministero in quanto essi svolgono nel territorio, per le rispettive competenze tecniche, un ruolo non sostituibile e non eliminabile.

La struttura organizzativa del Ministero è caratterizzata infatti da un numero molto elevato di uffici territoriali che esplicano le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale secondo le norme del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Si tratta delle Soprintendenze (archeologiche, architettoniche e paesaggistiche, per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico), di Archivi di Stato (uno in ciascuna provincia, oltre a numerose sedi staccate), di Biblioteche statali. Vi sono oltre quattrocento musei ed aree archeologiche aperti al pubblico, in ciascuno dei quali è necessario prevedere una struttura di gestione.

L'obiettivo di ridurre l'impiego del personale nelle attività di supporto è dunque molto impegnativo. L'Amministrazione, anche attraverso le varie riforme organizzative, ha affrontato il problema individuando meccanismi e strumenti che consentano di rispettare il disposto della norma.

Il punto di partenza è il dato desunto dal conto annuale 2006, che ha improntato il piano di riduzione connesso al D.P.R. n. 233/2007.

Il personale addetto alle attività di supporto risultava 8.236 unità, con



un'incidenza del 36,1% sul totale del personale in servizio.

Il piano operativo prevedeva una riduzione dell'8% annuo, pari a 658 unità, da completare fino a raggiungere la percentuale del 15%.

Dai dati del Conto annuale 2007 risulta un impiego di personale per attività di supporto pari al 32,7%, con una riduzione rispetto al dato del 2006.

La distribuzione del suddetto personale, pari a complessive 7332 unità, risultava suddiviso nelle seguenti voci:

- Gestione delle risorse umane: 1.769 unità
- Sistemi informativi; 382 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 3.195 unità
- Servizi di affari generali, provveditorato e contabilità: 2078 unità.

Va considerato che tale dato è migliore di quello previsto nel Piano operativo che indicava la riduzione del personale di supporto per il 2007 a 7.536 unità, con l'obiettivo del 33%.

Anno 2008

L'andamento nel 2008 ha continuato a mostrare un trend decrescente nel numero delle unità addette all'attività di supporto poiché nel corso dell'anno si è provveduto a ridurre ulteriormente le unità addette al supporto, attraverso parziali riorganizzazioni e interventi localizzati, che non hanno però consentito una riduzione massiva.

Nonostante il fatto che nel 2008 si sia attuata la riforma prevista nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007, il numero di tale personale è rimasto comunque molto elevato.

L'azione più incisiva è stata la avvenuta riqualificazione del personale appartenente all'ex area A che, in numero di 700 unità, ha completato il processo di riqualificazione e, in numero di 465 unità, è stato inquadrato nell'area ex B. Contemporaneamente all'inquadramento, 237 unità che in precedenza erano utilizzate per attività di supporto sono state utilizzate per attività istituzionali.

Nel 2008 non risulta il personale a tempo determinato in quanto all'inizio dell'anno si sono completate le assunzioni del personale ex giubilare e degli assistenti tecnici museali.

I risultati del 2008, anche se non ancora consolidati, confermano comunque la tendenza alla riduzione dell'incidenza, che passa dal 32,7% al 30%.

Nel calcolo del **personale dirigenziale adibito ad attività di supporto** sono state considerate integralmente le unità in servizio nell'Amministrazione centrale, in numero di **8**, nelle due Direzioni Generali che attualmente svolgono i compiti di supporto.

I sei dirigenti di seconda fascia dei Servizi che nelle Direzioni tecniche centrali svolgono anche attività di supporto sono stati calcolati in una percentuale pari al 50%, che determina un numero di **3** unità. Al numero dei dirigenti di seconda fascia degli Istituti centrali e degli uffici territoriali, pari a 146 unità, è stato applicato il coefficiente di impegno in attività di supporto pari al 10%, che produce un numero di unità pari a **15**, distribuito nelle diverse voci delle attività di supporto. I dirigenti di tali strutture, in particolare quelle territoriali, svolgono infatti missioni istituzionali negli archivi, nelle biblioteche pubbliche, nelle soprintendenze, nei poli museali e negli istituti centrali.



Il personale che svolge attività di supporto a fine 2008 è di **6621** unità, così suddiviso:

- Dirigenti di prima fascia: 2 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 24 unità
- Personale non dirigenziale: 6.595 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 1.570 unità
- Sistemi informativi: 340 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 2.784 unità
- Servizi di affari generali: 432 unità
- Provveditorato e contabilità: 1468 unità.

Il calcolo del personale in servizio da considerare per valutare l'incidenza percentuale delle attività di supporto è stato svolto come segue:

- Dirigenti di 1^a fascia = 32
- Dirigenti di seconda fascia = 216
- Personale in servizio = 20.869 (di cui 5.481 di area ex C, 14.125 di area ex B e 1.015 di area ex A)
- Personale comandato:= 500 (110 area ex C e 390 area ex B)
- Personale CCTPC = 300 (inclusi nell'area ex C)
- Personale a tempo determinato (co.co.co) = 93 (73 in area ex B e 20 in area ex A)

Il totale è di **21.762** unità.

Il personale comandato viene inserito sempre nei contesti di lavoro istituzionale e, anche quando si tratta di personale amministrativo, non svolge attività di supporto.

L'incidenza nel 2008 è dunque del **30%**.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2009

I dati suesposti mostrano una situazione ancora molto critica, assai lontana dal raggiungimento dell'obiettivo.

La tempistica prevista in occasione della precedente riforma (di cui al DPR 233/2007) è stata decisamente modificata dal disposto dell'articolo 74, comma 1, lettera b), del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nel corso del 2009 è quindi necessario provvedere ad una riduzione che assommi alle unità previste (n. 658) anche il 10% stabilito dalla più recente norma.

Nel complesso **occorre riallocare 1320 unità** di personale.

L'amministrazione deve quindi impegnarsi in un vasto e penetrante piano di riforma organizzativa degli uffici, al fine di ridurre di una misura tanto rilevante il personale addetto al supporto. Dall'analisi delle attività che assorbono il maggior numero di unità si evince un importante impegno nella gestione delle risorse umane (24% del totale del supporto), nei servizi manutentivi e logistici (42% del totale del supporto) e della gestione amministrativa (22% del totale del supporto).

Occorre quindi pianificare interventi radicali in queste aree di attività,



operando a due livelli: la riorganizzazione dei servizi con l'accorpamento delle funzioni logistico-strumentali e l'innovazione degli strumenti e dell'organizzazione del lavoro.

Per il primo profilo con la presente riforma è stata operata la già citata riduzione delle strutture dirigenziali generali centrali con funzioni logistico-strumentali e di supporto trasversale, con la contestuale riduzione delle strutture dirigenziali non generali.

Tale riduzione comporta i seguenti benefici economici:

- riduzione di una struttura dirigenziale generale: costo unitario annuo lordo € 208.374,23 per n. 1 unità = **€ 208.374,23**;
- riduzione di due strutture dirigenziali non generali: costo unitario annuo lordo € 100.388,10 per n. 2 unità = **€ 200.776,19**.

Per il secondo profilo è stata prevista una massiccia implementazione di sistemi e strumenti tecnologici per migliorare l'efficienza e ridurre l'impiego del personale. Le misure adottate sono funzionali anche ad altre finalità, come la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e come la riduzione dei costi per il funzionamento.

Il Ministero ha avviato infatti un vasto programma di innovazione, "ICT Cultura" che è volto principalmente all'attuazione delle direttive di *e-governement*, attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione.

Gli strumenti posti in essere sono legati alla posta elettronica, al protocollo informatico e connessa gestione documentale, all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi, alla condivisione di informazioni e alla fornitura di servizi di back office in rete a tutti gli uffici territoriali attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Si tratta della centralizzazione di servizi come la gestione da remoto del personale attraverso sistemi informatici in rete, la gestione e manutenzione centralizzata di applicativi, la gestione centralizzata di contrattualistica legata al funzionamento (spese di fonia, spese rete trasmissiva, spese per comunicazione) oltre alle spese per la formazione e l'aggiornamento del personale medesimo.

Si tratta anche di introdurre nuove modalità organizzative nella gestione dei procedimenti amministrativi attraverso la loro reingegnerizzazione e la liberazione di ulteriori risorse di personale da destinare ad attività istituzionali. A tal fine il Ministero ha avviato e sta completando numerosi progetti di innovazione organizzativa e tecnologica.

Entro il 2009 la maggior parte di tali progetti entrerà a regime.

In particolare nel 2009 entrerà a regime il sistema di gestione da remoto del personale, dalle presenze al compenso accessorio, il che consente di liberare risorse che negli uffici territoriali svolgono tale funzione.

E' in corso di redazione il progetto per la costituzione di centri operativi interregionali che, in collegamento con l'amministrazione centrale, gestiranno i procedimenti particolarmente complessi, come quelli relativi alle liquidazioni dei trattamenti di quiescenza.

E' anche in corso la reingegnerizzazione del SIAP, Sistema Informativo Automatizzato del Personale, che consentirà di eliminare alcune fasi dei procedimenti connessi al personale, liberando soprattutto negli Uffici territoriali risorse umane attualmente impegnate in quelle attività.



Complessivamente tali strumenti consentiranno di ridurre di **314 unità** il personale impegnato nella gestione del personale.

Per ridurre l'impiego di risorse umane nei servizi manutentivi e logistici l'amministrazione si impegna a diffondere sempre più il ricorso al mercato elettronico e a gestire unitariamente la contrattualistica afferente ai servizi. E' anche in esercizio il sistema informativo del patrimonio immobiliare in uso al Ministero, il che consente una adeguata programmazione degli interventi manutentivi e di gestione corrente.

In questa area nel 2009 è prevista una riduzione del personale di **557 unità**.

Nell'area delle attività amministrative infine si sottolinea anzitutto l'importanza del sopra menzionato intervento di riduzione a livello di prima fascia dirigenziale, con la soppressione della Direzione generale del bilancio, e a livello di seconda fascia dirigenziale, con la soppressione di due Servizi afferenti alla direzione medesima.

Si segnala inoltre che il maggior ruolo organizzativo riconosciuto alle direzioni regionali, nel cui ambito di competenza rientrano dal 2008 anche gli archivi e le biblioteche, determina certamente una gestione più organica e semplificata delle attività di programmazione e bilancio, contabili e amministrative.

In questa area sono previste riduzioni di personale addetto pari a **330 unità**.

Nell'area dei servizi informativi la riduzione è di **75 unità**, ottenuta attraverso la centralizzazione della gestione dei servizi di rete, l'assistenza sistemistica ed applicativa gestita unitariamente, l'utilizzo di servizi erogati nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, la gestione unificata della componente informatica dei siti web degli istituti territoriali, per i quali si prevede di ampliare la possibilità di hosting nel CED unificato centrale, dove già sono ospitati oltre 230 siti del Ministero (si tratta soprattutto di siti di comunicazione e di promozione culturale delle strutture che erogano i servizi al pubblico, musei, archivi, biblioteche).

La riduzione è stata programmata in misura ridotta per gli affari generali, che comprendono aree di attività di minore impatto numerico come il controllo (da 211 a 167), mentre il contenzioso, le relazioni con il pubblico e il supporto agli organi collegiali mantengono lo stesso numero di addetti, rispettivamente 52, 160 e 9 unità. Complessivamente negli affari generali si prevede una riduzione di **44 unità**.

Il piano di riduzione prevede a fine 2009 un numero di unità di personale addetto ai servizi logistico-strumentali e di supporto pari a **5301 unità**, così suddiviso:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 5277 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 1256 unità
- Sistemi informativi: 265 unità



- Servizi manutentivi e logistici: 2.227 unità
- Servizi di affari generali: 389 unità
- Provveditorato e contabilità: 1.139 unità.

Il totale del personale sul quale verificare l'incidenza è di **22.237** unità così calcolato.

- Personale presente nel 2008: 21.762 unità a cui si aggiungono:
- Personale che accede al Ministero a seguito delle procedure concorsuali avviate 500 unità (400 unità in II area e 100 unità in III area);
- Personale che viene stabilizzato dal 1° gennaio 2009 (ex co.co.co): 93 unità (di cui 73 in II area e 20 in III area). Questo numero però si porta contestualmente in diminuzione alla voce "altro personale".

Si sottraggono dal totale n. 2 dirigenti di I^ fascia e n. 22 dirigenti di 2^ fascia (riduzione operata nel contesto della nuova organizzazione).

L'incidenza nel 2009 è dunque del **24%**.

L'abbattimento rispetto alla precedente incidenza è dunque ampiamente superiore al 10% prescritto dall'art. 74, comma 1, lettera b).

Il personale precedentemente utilizzato nelle suddette attività, soprattutto nelle strutture territoriali, sarà impiegato nello svolgimento delle funzioni istituzionali di tutela, valorizzazione e ricerca, nell'ambito delle rispettive missioni come risulta dall'Allegato 5.

Per raggiungere l'obiettivo del 15% di incidenza massima però il processo di riduzione deve continuare anche negli anni futuri, con un programma continuo e intenso, che vede interventi decisivi sempre nelle tre aree della gestione del personale, dei servizi manutentivi e logistici, dei servizi amministrativi.

La riduzione annua, sempre pari a 658 unità, si prevede percentualmente più elevata nell'area II e soprattutto nell'area I.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2010

Il processo di riordino organizzativo, avviato nel 2009, produce effetti positivi anche negli anni successivi, tenuto conto di due fattori importanti:

- a) Il ridisegno della rete territoriale con la sempre maggiore integrazione delle funzioni di supporto nelle direzioni regionali, liberando gli Istituti settoriali (soprintendenze, archivi e biblioteche) da incombenze gestionali relative soprattutto alla gestione del personale, alla gestione amministrativa e alla gestione dei servizi manutentivi e logistici;
- b) Il presidio delle innovazioni tecnologiche introdotte nel 2009, l'implementazione di maggiori servizi on line, la maggiore produttività del personale anche a seguito del completamento dei processi di riqualificazione e, in parte, al ricambio generazionale.

Anche nel 2010 le riduzioni più significative, per un totale di 658 unità, si ottengono nell'area della gestione del personale (-154 unità), nell'area dei servizi manutentivi e logistici (- 309 unità), nell'area della gestione amministrativa (- 173 unità). E' minore la riduzione nei servizi relativi ai sistemi informativi (- 20 unità)



mentre resta praticamente invariato il numero degli addetti agli affari generali (- 2 unità).

Il piano di riduzione prevede a fine 2010 un numero di unità di personale addetto ai servizi logistico-strumentali e di supporto pari a **4643 unità**, così suddiviso:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 4.619 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 1.102 unità
- Sistemi informativi: 245 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 1.919 unità
- Servizi di affari generali: 386 unità
- Provveditorato e contabilità: 967 unità.

L'incidenza percentuale su un totale del personale di 22.237 è del **21%**.
Percentualmente la riduzione maggiore si verifica nella I Area.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2011

Nel corso del 2011 è programmato un consistente svuotamento della 1^a area, sia a causa dei collocamenti a riposo sia per l'avvio del secondo processo di passaggio dalla I alla II area che si prevede di realizzare.

Le possibilità di assunzioni che verranno concesse saranno tutte utilizzate per rafforzare il personale impiegato nelle attività istituzionali, soprattutto il personale tecnico della III area, in particolare architetti e archeologi, impegnati nella tutela paesaggistica. E' programmato anche un consistente numero di passaggi orizzontali, da profili amministrativi di supporto a profili tecnici, in quanto nell'attuale organico del Ministero si sono registrati, nel tempo, utilizzazioni di personale tecnico anche in compiti di supporto.

L'attivazione della mobilità interistituzionale, previa autorizzazione nei limiti degli organici, sarà orientata esclusivamente a personale tecnico-scientifico, oppure a professionalità amministrative da utilizzare nei procedimenti istituzionali. Un'area da implementare attraverso tutte le leve disponibili (assunzioni, riqualificazioni, riallocazioni) è quella dell'assistenza alla vigilanza e ai servizi al pubblico.

Il personale impiegato nel supporto viene contestualmente ridotto attraverso l'uso sempre più massiccio di procedure automatizzate e attraverso la razionalizzazione amministrativa, nell'amministrazione centrale e nelle sedi territoriali.

Si riduce il numero degli addetti al controllo, attraverso l'entrata a regime del sistema informatizzato per il controllo di gestione.

Anche nel 2011 le riduzioni più significative, per un totale di 658 unità, si ottengono nell'area della gestione del personale (-152 unità), nell'area dei servizi manutentivi e logistici (- 311 unità), nell'area della gestione amministrativa (- 127 unità). E' minore la riduzione nei servizi relativi ai sistemi informativi (- 33 unità). Si riduce anche il numero degli addetti agli affari generali (- 35 unità).

Il piano di riduzione prevede a fine 2011 un numero di unità di personale addetto ai servizi logistico-strumentali e di supporto pari a **3985 unità**, così



- ripartite: Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 3.961 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 950 unità
- Sistemi informativi: 212 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 1.607 unità
- Servizi di affari generali: 352 unità
- Provveditorato e contabilità: 839 unità.

L'incidenza percentuale su un totale del personale di 22.237 è del **18%**.

Il Piano di riduzione e di riallocazione del 2012

Nel 2012 si completa lo svuotamento della I Area e si raggiunge il riassorbimento delle eccedenze del personale addetto alle attività di supporto.

Si prevede altresì la completa reingegnerizzazione dei procedimenti legati alle attività di supporto: gestione del personale, gestione degli acquisti e degli immobili, gestione del bilancio e della contabilità, informatica di servizio.

Dal punto di vista organizzativo si prevede l'entrata a regime di sistemi territoriali di gestione di uffici istituzionali, come ad esempio i poli archivistici e i poli bibliotecari che, concentrando in organismi di coordinamento a valenza interprovinciale le competenze delle attività di supporto, permettono di ridurre gli uffici amministrativi e del personale nelle sedi minori, soprattutto quelle archivistiche.

Le riduzioni da apportare ammontano a 658 unità, così suddivise: area della gestione del personale (-130 unità), nell'area dei servizi manutentivi e logistici (-389 unità), nell'area della gestione amministrativa (-110 unità). E' minore la riduzione nei servizi relativi ai sistemi informativi (-29 unità). Resta invariato il numero degli addetti agli affari generali.

Il piano di riduzione prevede a fine 2012 la riallocazione di 659 unità, che riducono conseguentemente a 3326 il numero degli addetti ai servizi logistico-strumentali e di supporto, così ripartiti:

- Dirigenti di prima fascia: 1 unità
- Dirigenti di seconda fascia: 23 unità
- Personale non dirigenziale: 3.302 unità

Il personale non dirigenziale è così diviso per attività

- Gestione delle risorse umane: 8220 unità
- Sistemi informativi: 183 unità
- Servizi manutentivi e logistici: 1.218 unità
- Servizi di affari generali: 352 unità
- Provveditorato e contabilità: 729 unità.

L'incidenza percentuale su un totale del personale di 22.237 è del **15%**.

Si raggiunge pertanto l'obiettivo prefissato.



I minori costi sopra indicati, derivanti dalle riduzioni dell'intera area del personale del Ministero, sia dirigenziale che appartenente alle aree funzionali, e le modifiche organizzative previste sia a livello centrale che a livello periferico, comprendenti accorpamenti di funzioni omogenee, in particolare per quanto attiene le attività strumentali di supporto e logistiche, ed eliminazione di duplicazione di strutture e compiti, potranno assicurare delle economie anche relativamente alla spesa complessiva strumentale.

La tabella proposta (Allegato 4) evidenzia i dati, ripartiti per missioni, programmi e capitoli, delle risorse assegnate per il 2008 alle voci "forniture e servizi" che, confrontate con il dato analogo di previsione per l'esercizio finanziario 2009, attesta un risparmio di spesa in punti percentuali dell' 8,79%, pari ad € **4.553.134,00**.

Si riporta di seguito la tabella con le voci analitiche relative al risparmio della spesa in ragione della puntuale applicazione delle disposizioni di legge e derivanti dagli interventi di razionalizzazione delle strutture organizzative per ciascuna misura, unitamente all'importo complessivo della riduzione apportata.

Articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (riduzione dei dirigenti di I fascia)	€ 625.122,69
Articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (riduzione dei dirigenti di II fascia)	€ 2.208.538,20
Articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (riduzione dotazioni organiche)	€ 77.269.305,00
TOTALE RISPARMI	€ 80.102.965,89

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 462

LB

24
 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
le *Conte*

9 FEB. 2009



ATTUALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA PRIMA FASCIA		NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA PRIMA FASCIA		RIDUZIONE
Amministrazione centrale		Amministrazione centrale		
Segretario generale	1	Segretario generale	1	
Gabinetto	2	Gabinetto	2	
SECIN	2	SECIN	1	-1
Incarico di consulenza studio e ricerca	1			-1
DG organizzazione, innovazione, formazione, qualificazione professionale e relazioni sindacali	1	DG innovazione, bilancio e personale	1	-1
DG bilancio, programmazione economica, promozione, qualità e standardizzazione procedure	1			
DG beni archeologici	1	DG antichità	1	
DG qualità e tutela paesaggio, architettura ed arte contemporanee	1	DG belle arti, paesaggio, architettura e arte contemporanee	1	-1
DG beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	1			
		DG valorizzazione del patrimonio culturale	1	1
DG archivi	1	DG archivi	1	
DG beni librari, istituti culturali e diritto d'autore	1	DG biblioteche, istituti culturali e diritto d'autore	1	
DG cinema	1	DG cinema	1	
DG spettacolo dal vivo	1	DG spettacolo dal vivo	1	
DR beni culturali e paesaggistici	17	DR beni culturali e paesaggistici	17	
Totale	32	Totale	29	-3



ATTUALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA SECONDA FASCIA		NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA SECONDA FASCIA		VARIAZIONI
Amministrazione centrale		Amministrazione centrale		
Segretariato generale	17	Segretariato generale	13	-4
Gabinetto	6	Gabinetto	4	-2
DG organizzazione, innovazione, formazione, qualificazione professionale e relazioni sindacali	4	DG innovazione, bilancio e personale	6	-2
DG bilancio, programmazione economica, promozione, qualità e standardizzazione procedure	4			
DG beni archeologici	3	DG antichità	3	
DG qualità e tutela paesaggio, architettura ed arte contemporanee	5	DG belle arti, paesaggio, architettura e arte contemporanee	5	-4
DG beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	4			
		DG valorizzazione del patrimonio culturale	4	4
DG archivi	4	DG archivi	3	-1
DG beni librari, istituti culturali e diritto d'autore	4	DG biblioteche, istituti culturali e diritto d'autore	3	-1
DG cinema	4	DG cinema	3	-1
DG spettacolo dal vivo	3	DG spettacolo dal vivo	3	
Totale	58	Totale	47	-11
Amministrazione periferica		Amministrazione periferica		
Segretariato generale	5	Segretariato generale	4	-1
DG beni archeologici	4	DG antichità	4	
DG beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	7	DG belle arti, paesaggio, architettura e arte contemporanee	7	
		DG valorizzazione del patrimonio culturale	0	
DG archivi	6	DG archivi	6	
DG beni librari, istituti culturali e diritto d'autore	5	DG biblioteche, istituti culturali e diritto d'autore	5	
Totale	27	Totale	26	-1
Direzioni regionali				
DR beni culturali e paesaggistici Abruzzo	4	DR beni culturali e paesaggistici Abruzzo	4	
DR beni culturali e paesaggistici Basilicata	4	DR beni culturali e paesaggistici Basilicata	4	
DR beni culturali e paesaggistici Calabria	4	DR beni culturali e paesaggistici Calabria	4	
DR beni culturali e paesaggistici Campania	12	DR beni culturali e paesaggistici Campania	8	-4
DR beni culturali e paesaggistici Emilia Romagna	13	DR beni culturali e paesaggistici Emilia Romagna	12	-1
DR beni culturali e paesaggistici Friuli Venezia Giulia	5	DR beni culturali e paesaggistici Friuli Venezia Giulia	5	
DR beni culturali e paesaggistici Lazio	16	DR beni culturali e paesaggistici Lazio	13	-3
DR beni culturali e paesaggistici Liguria	6	DR beni culturali e paesaggistici Liguria	6	
DR beni culturali e paesaggistici Lombardia	10	DR beni culturali e paesaggistici Lombardia	9	-1
DR beni culturali e paesaggistici Marche	4	DR beni culturali e paesaggistici Marche	4	
DR beni culturali e paesaggistici Molise	4	DR beni culturali e paesaggistici Molise	4	
DR beni culturali e paesaggistici Piemonte	6	DR beni culturali e paesaggistici Piemonte	7	1
DR beni culturali e paesaggistici Puglia	7	DR beni culturali e paesaggistici Puglia	7	
DR beni culturali e paesaggistici Sardegna	5	DR beni culturali e paesaggistici Sardegna	6	1
DR beni culturali e paesaggistici Toscana	17	DR beni culturali e paesaggistici Toscana	14	-3
DR beni culturali e paesaggistici Umbria	5	DR beni culturali e paesaggistici Umbria	5	
DR beni culturali e paesaggistici Veneto	9	DR beni culturali e paesaggistici Veneto	9	
Totale	131	Totale	121	-10
Totale generale	216	Totale generale	194	-22



Allegato 3

		Costo tabellare	Costo medio per Area	Dotazione organica vigente DPR n. 233/2007 + commi 107, 108 e 109 lex n. 244/07		Organico provvisorio (presenti al 30/09/2008 + procedure avviate)		Dotazione organica proposta	
Area III	F 7	48.642	€ 39.351	n° unità di personale	6.590	n° unità di personale	6.041	n° unità di personale	5.502
	F 6	46.105							
	F 5	43.465							
	F 4	41.115							
	F 3	37.488							
	F 2	35.234							
	F 1	34.150							
		Costo area III		€ 259.320.798		€ 237.717.290		€ 216.507.289	
Area II	F 6	34.750	€ 30.702	n° unità di personale	15.134	n° unità di personale	14.598	n° unità di personale	14.695
	F 5	33.870							
	F 4	32.877							
	F 3	31.216							
	F 2	29.221							
	F 1	27.659							
Area I	F 3	27.793	€ 26.723	n° unità di personale	1.820	n° unità di personale	1.035	n° unità di personale	1.035
	F 2	26.893							
	F 1	25.968							
				totale unità di personale	23.544	totale unità di personale	21.674	totale unità di personale	21.232
Costo complessivo				€ 772.607.906		€ 713.570.460		€ 695.338.601	

A	COSTO DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE		772.607.906
B	COSTO DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA		695.338.601
C	RIDUZIONE MINIMA (10% DI A)		77.260.791
D	RIDUZIONE PROPOSTA		77.269.305
			-8.515





CONFRONTO 2008-2009 - CAPITOLI BENI E SERVIZI									
MISSIONE	PROGRAMMA	CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DA LEGGE DI BILANCIO 2008 (A)	TAGLIO EX CONDIZIONE 2007 (B)	TAGLIO D.L. 112 (C)	TOTALE TAGLI 2009 (D)=(B+C)	STANZIAMENTI 2009 (E)	DIFFERENZA (F)=(E-A)
17. RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2520	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	125.519,00	16.234,28	22.166,00	38.400,28	75.257,00	-50.262,00
17. RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2847	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	107.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.198,00
17. RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	3011	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.086.104,00	271.191,18	427.519,00	698.710,18	1.451.523,00	-636.581,00
17. RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	3519	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.181,00	22.358,38	35.241,00	57.605,38	121.462,00	-50.719,00
17. RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	4012	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	627.886,00	81.522,16	128.512,00	210.034,16	436.342,00	-191.544,00
17. RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	4513	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	407.998,00	52.973,33	83.510,00	136.483,33	283.094,00	-124.914,00
17. RICERCA E INNOVAZIONI	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	5511	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	97.478,00	12.655,70	19.951,00	32.606,70	67.931,00	-29.547,00
21. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.1 SOSTEGNO E VIGILANZA AD ATTIVITA' CULTURALI	3520	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	89.987,00	10.972,00	24.516,00	35.488,00	8.357,00	-81.630,00
21. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.10 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI LIBRARI, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELL'EDITORIA	3530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.686.034,00	2.096.926,65	3.212.548,00	5.314.174,65	8.250.878,00	-7.435.156,00
21. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.11 COORDINAMENTO E INDIRIZZO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI A LIVELLO TERRITORIALE	2060	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.429.399,00	0,00	0,00	0,00	2.303.730,00	874.331,00
21. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.2 SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	549.584,00	66.011,31	107.651,00	173.642,31	1.251.770,00	702.186,00
21. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.2 SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	446.818,00	50.355,04	88.185,00	138.540,04	1.199.271,00	752.453,00
21. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI	4050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.707.991,00	741.103,53	1.168.311,00	1.909.414,53	5.733.816,00	25.835,00
21. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.7 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETT., PAESAGGISTICI, ART., STOR. ED ETNOANT.	4550	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.226.691,00	1.191.512,13	1.888.584,00	3.080.100,13	8.783.486,00	-437.205,00
21. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.8 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DELL'ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE	5550	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	227.437,00	29.529,80	46.552,00	76.081,80	312.370,00	84.933,00
21. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	21.9 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI	3030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.265.907,00	2.371.659,17	3.740.860,00	6.112.519,17	20.818.936,00	2.553.029,00
32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.2 INDIRIZZO POLITICO	1050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	318.993,00	38.905,32	61.332,00	100.237,32	208.238,00	-110.755,00
32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	1297	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	383.216,00	49.550,21	71.350,00	120.880,21	247.208,00	-136.008,00
32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	2020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	265.318,00	34.725,39	45.743,00	80.466,39	155.307,00	-110.011,00
32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	1958	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	134.132,00	16.916,35	26.401,00	43.317,35	89.751,00	-44.381,00
				56.351.861,00	7.095.081,93	11.198.922,00	18.294.003,93	51.798.727,00	-4.553.134,00

Tabella 1 - Personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio

Contorno istituzionali	Personale effettivamente in servizio che svolge attività di supporto											
	gestione delle risorse umane		informatici		servizi manutentivi e logistici		affari generali		provvedimenti contabili		tutte le attività di supporto	
Qualifica	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c
dirigenti I fascia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dirigenti II fascia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
area C	248	81	320	197	497	178	1,78	450	1,78	450	1,78	1,78
area B	193	33	209	278	93	44	68	68	68	68	68	68
area A	3	3	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7
area personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	444	117	561	482	500	212	683	683	683	683	683	683

SITUAZIONE AL 31/12/2008 Personale effettivamente in servizio in servizio in servizio

Qualifica	Totale personale in servizio		Totale personale in servizio		Totale personale in servizio	
	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c
dirigenti I fascia	0	0	0	0	0	0
dirigenti II fascia	0	0	0	0	0	0
area C	393	141	252	97	155	55
area B	925	141	784	137	647	137
area A	10	10	10	10	10	10
area personale	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1428	292	1136	254	882	254

Piano di Riallocazione - anno 2009

Qualifica	Totale personale in servizio		Totale personale in servizio		Totale personale in servizio	
	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c
dirigenti I fascia	0	0	0	0	0	0
dirigenti II fascia	0	0	0	0	0	0
area C	393	141	252	97	155	55
area B	925	141	784	137	647	137
area A	10	10	10	10	10	10
area personale	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1428	292	1136	254	882	254

Piano di Riallocazione - anno 2010

Qualifica	Totale personale in servizio		Totale personale in servizio		Totale personale in servizio	
	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c
dirigenti I fascia	0	0	0	0	0	0
dirigenti II fascia	0	0	0	0	0	0
area C	393	141	252	97	155	55
area B	925	141	784	137	647	137
area A	10	10	10	10	10	10
area personale	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1428	292	1136	254	882	254

Piano di Riallocazione - anno 2011

Qualifica	Totale personale in servizio		Totale personale in servizio		Totale personale in servizio	
	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c
dirigenti I fascia	0	0	0	0	0	0
dirigenti II fascia	0	0	0	0	0	0
area C	393	141	252	97	155	55
area B	925	141	784	137	647	137
area A	10	10	10	10	10	10
area personale	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1428	292	1136	254	882	254

Piano di Riallocazione - anno 2012

Qualifica	Totale personale in servizio		Totale personale in servizio		Totale personale in servizio	
	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c	totale	di cui part. tempo a/c
dirigenti I fascia	0	0	0	0	0	0
dirigenti II fascia	0	0	0	0	0	0
area C	393	141	252	97	155	55
area B	925	141	784	137	647	137
area A	10	10	10	10	10	10
area personale	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1428	292	1136	254	882	254





Ministero per i beni e le attività culturali

Tabella 2 Informazioni di dettaglio relativo al solo personale comandato*

Situazione al 31.12.2008

Contratto Ministeri	gestione delle risorse umane		servizi manutentivi e logistici		affari generali		provveditori e contabilità		totale in attività di supporto	
	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	
Dirigenti I fascia										
Dirigenti II fascia										
area C										
area B										
area A										
altro personale										

Personale di altre amministrazioni in posizione di comando

Contratto Ministeri	Totale altre missioni istituzionali		Totale generale Ministero		% di personale in attività di supporto		personale da riallocare	
	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	
Dirigenti I fascia								
Dirigenti II fascia								
area C	110		110		0		0	
area B	390		390		0		0	
area A	0		0		0		0	
altro personale					0		0	

Piano di Riallocazione - Anno 2009

Ipotesi di nuova distribuzione del personale di altre amministrazioni in posizione di comando fra le missioni istituzionali

Qualifica/categoria	Totale in attività di supporto		Totale altre missioni istituzionali		Totale generale		% di personale in attività di supporto	
	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	di cui part time al... personale %	
Dirigenti I fascia								
Dirigenti II fascia								
area C								
area B								
area A								
altro personale								
Totale								

N.B. Per il personale in part-time indicare la percentuale di prestazione media di attività lavorativa

Decreto del Presidente della Repubblica ...

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;



Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 1, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "otto";
- 2) al comma 1, dopo le parole: "diciassette uffici dirigenziali di livello generale" è aggiunta la seguente: "regionali";
- 3) al comma 1, dopo le parole "Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali." sono aggiunte le seguenti: "Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni.";
- 4) al comma 2, le parole: "dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo" ed il secondo periodo è soppresso;



- 5) il comma 3 è soppresso;
- b) all'articolo 2:
- 1) al comma 1, la parola: "diretti" è sostituita dalla seguente: "dirette";
 - 2) al comma 1, le parole: "la unità" sono sostituite dalla seguente: "l'unità";
 - 3) al comma 3, lettera a), la parola: "periferici" è sostituita dalla seguente: "regionali";
 - 4) al comma 3, lettera b), la parola: "periferiche" è sostituita dalla seguente: "regionali";
 - 5) al comma 3, lettera i), dopo le parole: "al Parlamento" sono aggiunte le seguenti: ", anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice";
 - 6) al comma 3, lettera l), la parola: "Ministri" è sostituita dalla seguente: "Ministro";
 - 7) al comma 3, lettera m), la parola: "periferici" è sostituita dalla seguente: "regionali";
 - 8) al comma 3, la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO";
 - 9) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Segretario generale svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali.";
 - 10) al comma 5, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza dello stesso";
 - 11) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il Segretariato generale si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati dieci dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale.";
- c) all'articolo 3:
- 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale";
 - 2) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
 - 3) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) Direzione generale per le antichità";
 - 4) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea";
 - 5) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale";
 - 6) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore";
- d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:



“Art. 4. *Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.* –

1. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonché di qualità e standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso *on-line*, quali siti *web* e portali, nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;
- c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di



spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;

l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società Ales S.p.A. ed AR.CU.S S.p.A.;

o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;



r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera n), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari;
s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modificazioni.

3. Presso la Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.”;

e) l'articolo 5 è soppresso;

f) all'articolo 6:

1) la rubrica è così sostituita: “*Direzione generale per le antichità.*”;

2) al comma 1, le parole: “per i beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “per le antichità”;

3) al comma 1, le parole: “di aree e beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “di aree e beni di interesse archeologico”;

4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale”;

5) al comma 2, lettera b), le parole: “Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee” e, in fine, le parole: “o su beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti “o su beni di interesse archeologico”;

6) al comma 2, lettera c), le parole: “di beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “di beni di interesse archeologico” e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3”;

7) al comma 2, lettera d), prima della parola: “delibera” sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o),” e le parole: “i beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “i beni di interesse archeologico”;

8) al comma 2, lettera f), le parole: “su proposta dei direttori generali periferici” sono sostituite dalle seguenti: “anche su proposta dei direttori



regionali” e le parole: “dei beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “dei beni di interesse archeologico”;

9) al comma 2, lettera g), prima della parola: “dichiara” sono aggiunte le seguenti: “anche in attuazione degli accordi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3,,” le parole: “dei beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “dei beni di interesse archeologico” e le parole: “beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “beni di interesse archeologico”;

10) al comma 2, lettera h), le parole: “beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “beni di interesse archeologico”;

11) al comma 2, la lettera i) è soppressa;

12) al comma 2, lettera m), dopo la parola: “Codice” sono aggiunte le seguenti: “, secondo le modalità da esso definite,” e, in fine, le parole: “beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “beni di interesse archeologico”;

13) al comma 2, la lettera n) è sostituita dalla seguente: “n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all’esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice,”;

14) al comma 2, lettera o), dopo la parola: “privata” sono aggiunte le seguenti: “di cose o beni nel settore di competenza”;

15) al comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: “p-bis) predisporre ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ai sensi dell’articolo 68 del Codice,”;

16) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Direzione generale per le antichità esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.”;

17) al comma 4, le parole: “per i beni archeologici” sono sostituite dalle seguenti: “per le antichità” e dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;

18) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La Direzione generale per le antichità si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, rimane ferma la dipendenza funzionale dei detti Istituti dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.”;

g) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:



“Art. 7. *Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.* - 1. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai sovrintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;
- b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
- c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
- e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3;
- f) salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
- g) anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3, dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad



- oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
- h)* adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni nel settore di competenza, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
- i)* adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;
- l)* adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)* e 82, del Codice;
- m)* predisporre ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;
- n)* esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
- o)* istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
- p)* esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
- q)* concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;
- r)* promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
- s)* dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;
- t)* ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;



- u)* promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;
- v)* promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
- z)* diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
- aa)* esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;
- bb)* esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
- cc)* coordina le attività volte alla realizzazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- dd)* fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;
- ee)* decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze.

4. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, rimane ferma la



dipendenza funzionale dei detti Istituti dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.”;

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8. *Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.* –

1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d) del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V del Titolo I della Parte Seconda del Codice;

d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);

e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai



singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione;

g) cura la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;

m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice più volte richiamato;

n) svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;

o) cura le attività inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre, esposizioni od eventi, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.



3. L'attività di valorizzazione degli uffici periferici del Ministero si conforma alle direttive e alle determinazioni del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.”;

i) all'articolo 9:

1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale”;

2) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3”;

3) al comma 2, lettera d), prima della parola: “delibera” sono inserite le seguenti: “salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o),”;

4) al comma 2, lettera l), prima della parola: “dichiara” sono aggiunte le seguenti: “anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3,”;

5) al comma 5, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, rimane ferma la dipendenza funzionale dei detti Istituti dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.”;

l) all'articolo 10:

1) la rubrica è così sostituita: “*Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.*”;

2) al comma 1, le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;

3) al comma 1, la parola: “direzione” è sostituita dalla seguente: “direzioni”;

4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale”;



- 5) al comma 2, lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche in attuazione degli accordi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera *c*), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3”;
- 6) al comma 2, lettera *d*), prima della parola: “delibera” sono inserite le seguenti: “salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, lettera *o*),” e le parole: “sia sta autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni” sono sostituite dalle seguenti: “sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni”;
- 7) al comma 2, lettera *f*), prima della parola: “dichiara” sono aggiunte le seguenti: “anche in attuazione degli accordi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera *c*), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3,” e la parola: “applicazione” è sostituita dalle seguenti: “dell’applicazione”;
- 8) al comma 2, lettera *l*), le parole: “Ministero della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
- 9) al comma 2, lettera *r*), le parole: “articoli 16, 69 e 128, del codice” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 16 e 128 del Codice”;
- 10) al comma 3, le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;
- 11) al comma 4 le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;
- 12) al comma 5 le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;
- 13) al comma 6, le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;
- 14) al comma 6, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;
- 15) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, rimane ferma la dipendenza funzionale dei detti Istituti dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.”;
- m*) all’articolo 11:
- 1) al comma 2, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: “*c-bis*) esercita la vigilanza su Cinecittà Holding S.p.A.”;
- 2) al comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: “*d*) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell’articolo 24 del decreto



- legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;”;
- 3) al comma 2, lettera e), le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;
- 4) al comma 4, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;
- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.”;
- n) all’articolo 12:
- 1) al comma 2, lettera e), le parole: “per i beni librari” sono sostituite dalle seguenti: “per le biblioteche”;
- 2) al comma 5, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa”;
- 3) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.”;
- o) all’articolo 13:
- 1) al comma 2, dopo le parole: “direttore generale” è aggiunta la seguente: “centrale”;
- 2) al comma 6, le parole: “eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721” sono sostituite dalle seguenti: “eletti da tutto il personale” e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.”;
- 3) al comma 8, la parola: “già” è soppressa;
- 4) al comma 8, le parole: “Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per l’innovazione, il bilancio ed il personale”;
- p) all’articolo 14:
- 1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: “o dei direttori generali competenti”, sono sostituite dalle seguenti: “, dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori centrali competenti,”;
- 2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ai sensi della lettera b)”;
- q) all’articolo 15:

- 1) il comma 2 è soppresso;
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, non disciplinati dal presente articolo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di organizzazione dei singoli istituti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988.”;
- 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.”;
- 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.”;
- r) all'articolo 16, comma 3, le parole: “direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale”;
- s) all'articolo 17:
 - 1) al comma 1, le parole: “questi ultimi” sono sostituite dalle seguenti: “queste ultime”;
 - 2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice.”;
 - 3) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale.”;
 - 4) al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte



di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;”;

5) al comma 3, lettera *h*), le parole: “appartenenti a soggetti pubblici” sono soppresse e dopo il numero: “56” è aggiunto il seguente: “, 57-bis”;

6) al comma 3, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente “*m*) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;”;

7) al comma 3, lettera *n*), dopo la parola: “Ministero” è aggiunta la seguente: “, anche”;

8) al comma 3, dopo la lettera *o*) sono aggiunte le seguenti: “*o-bis*) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; *o-ter*) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice; *o-quater*) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice;”;

9) al comma 3, lettera *p*), dopo la parola: “Ministro,” sono aggiunte le seguenti: “per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito,” e le parole: “all'art. 143, comma 3, del codice” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 143, comma 2, del Codice”;

10) al comma 3, la lettera *q*) è sostituita dalla seguente: “*q*) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice”;

11) al comma 3, la lettera *r*) è soppressa;

12) al comma 3, lettera *s*), le parole: “fornite dai competenti organi centrali” sono sostituite dalle seguenti: “forniti dal Segretario generale”;

13) al comma 3, lettera *t*), sono soppresse le parole: “delle soprintendenze di settore e” e la lettera: “*a*),”;

14) al comma 3, lettera *bb*), le parole: “con il ministero della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “con il Ministero dell'istruzione,



dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale”;

15) al comma 3, lettera *dd*), dopo le parole: “soprintendenze di settore” sono aggiunte le seguenti: “e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale”;

16) al comma 3, lettera *ff*), le parole: “direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale”;

17) al comma 4, sono soppresse le lettere: “ *c*), *d*),” e la lettera. “, *bb*)”;

18) al comma 5, le parole: “Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale”;

19) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati: *a*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; *b*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; *c*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; *d*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in otto uffici dirigenziali di livello non generale; *e*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale; *f*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; *g*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in tredici uffici dirigenziali di livello non generale; *h*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; *i*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale; *l*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; *m*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; *n*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; *o*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; *p*) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici



dirigenziali di livello non generale; q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale; r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.”;

t) all'articolo 18:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;”;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “beni culturali” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis)”;

3) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;”;

4) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi;”;

5) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;”;

6) al comma 1, lettera i), dopo le parole: “proprietà privata” sono aggiunte le seguenti: “, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice”;

7) al comma 1, lettera n), dopo la parola: “competente” sono aggiunte le seguenti: “, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g),”;

8) al comma 1, lettera o), le parole: “i compiti” sono sostituite dalle seguenti: “ogni altro compito” e la parola: “affidati” è sostituita dalla seguente: “affidato”;

u) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: “Art. 20. *Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche.* – 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le



Tabella A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui sia articolato il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella Tabella B, in profili professionali e fasce retributive.”.

Art. 2

Norme finali e abrogazioni

1. Al Centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 15, comma 3, lett. *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, è confermata l'attribuzione di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:

a) la Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I,



II, III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, del Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonché dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

c) la Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea si avvale dei Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

b) è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";

2) al comma 5, lettera b), le parole: "per il presidente dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'articolo 7, comma 2";

3) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";

4) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.";

5) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "Il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale" e "La suddetta Direzione generale";



b) all'articolo 3, comma 2, le parole "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle strutture dirigenziali di livello generale" e "le strutture dirigenziali di livello generale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale";

d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione.";

e) all'articolo 12, comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,



TABELLA A

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia	29
Dirigenti di seconda fascia	194*
Totale dirigenti	223

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA	Dotazione organica
III	5.502
II	14.695
I	1.035
Totale	21.232





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1550/09

Roma, add. 13 Marzo 2009

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di d.P.R. recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, ed al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 510/2009 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ministero beni e attività culturali:

Gabinetto del Ministro

ROMA



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 2 marzo 2009

N. della Sezione:
510/09

OGGETTO:

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Schema di d.P.R. recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, ed al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni.

La Sezione

Vista la relazione senza numero del 13 febbraio 2009, trasmessa con nota n. 0003122 del 16 febbraio 2002 e pervenuta in pari data in Segreteria, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Damiano Nocilla;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che l'art 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nelle l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma

1, che le Amministrazioni dello Stato provvedano secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. Le Amministrazioni dovranno adottare misure volte alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici ed all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che, con i medesimi provvedimenti di cui al primo comma, le stesse Amministrazioni ridetermineranno la rete periferica su base regionale o interregionale oppure, in alternativa, provvederanno alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Il comma 4, poi, prevede che per il personale dirigenziale possano essere computate altresì le riduzioni derivanti dai Regolamenti emanati ai sensi del comma 404, lett. a), l. 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 luglio 2008, n. 121.

Il complesso di tali disposizioni ha reso necessario intervenire ancora una volta sull'organizzazione del Ministero referente, malgrado il brevissimo lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore del precedente Regolamento di riorganizzazione contenuto nel d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

La bozza di Regolamento, sulla quale è richiesto il parere di competenza, consta di due articoli, il primo dei quali segue lo schema degli emendamenti puntuali al predetto d.P.R. n. 233 del 2007; mentre il secondo reca alcune disposizioni specifiche attinenti al Centro per il libro e la lettura,

alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, alle disposizioni da abrogare, alle puntuali modificazioni da apportare al d.P.R. 6 luglio 201, n. 307, all'invarianza della spesa ed all'autorizzazione alle variazioni di bilancio conseguenti alla bozza di Regolamento proposta ed infine all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza.

Le principali modifiche apportate al citato d.P.R. n. 233 del 2007 consistono nella riduzione dei posti di dirigente generale da 32 a 29 unità e di dirigente di livello non generale da 216 a 194 unità, realizzata attraverso l'accorpamento di talune Direzioni generali, la creazione di una nuova Direzione generale, la soppressione e lo spostamento di talune posizioni di dirigente generale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la generalizzata riduzione delle posizioni di dirigente di livello non generale afferenti le diverse Direzioni generali centrali e regionali.

Più in dettaglio con specifico riferimento al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, le modifiche contenute nell'art. 1 dello schema in oggetto sono le seguenti.

Il Servizio del controllo interno viene riorganizzato, prevedendo che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale in precedenza conferibili passino da 2 ad 1 e che si aggiungano, fra i soggetti cui questo incarico può essere conferito, anche esperti estranei alla Pubblica amministrazione.

Cade la limitazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1, che imponeva al Ministro in sede di prima applicazione del Regolamento di conferire i 6 incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale fuori della dotazione organica ai dirigenti generali appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero.

Analogamente viene eliminata la possibilità che il Ministro nomini come consulente un dirigente generale ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Sono modificate le competenze del Segretariato generale e ridotti gli uffici dirigenziali non generali che ad esso fanno capo.

Inoltre, all'art. 3 del d.P.R. n. 233 del 2007, la Direzione generale per l'organizzazione, l'incentivazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali viene accorpata – seguendo un suggerimento che questa Sezione aveva già espresso con parere n. 2707/07 del 27 agosto 2007 – con quella per il bilancio, la programmazione e la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure (con conseguente soppressione dell'art. 5 dello stesso d.P.R. n. 233 del 2007), così come la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea viene accorpata con la Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etno-antropologici, mentre viene creata la nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (con conseguente sostituzione completa dell'art. 8 del d.P.R. n. 233 del 2007).

L'art. 4 del d.P.R. n. 233 del 2007, così come modificato dallo schema di Regolamento in oggetto, concerne la nuova Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale, le cui competenze risultano nella buona sostanza dal complesso delle competenze afferenti alle due precedenti Direzioni generali accorpate e disciplinate dagli artt. 4 e 5 del suddetto d.P.R. n. 233 del 2007. Tuttavia a tali competenze viene sottratta la cura, previa istruttoria degli istituti culturali interessati, della promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale. Conseguentemente il Direttore generale, per un verso vede aggiungersi alle proprie competenze la cura dei rapporti con il Ministero dello sviluppo economico *“relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi, di cui all'art. 8, comma 2, lett. h)”*, assicurando il supporto tecnico ai soggetti attuatori, e la cura della comunicazione istituzionale del Ministero. Per altro verso perde, però, la competenza ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'Amministrazione, quella a coordinare l'attività di ogni singola Direzione generale inerente i profili assicurativi relativi ai rischi cui sono esposti i beni culturali e quella all'assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, limitatamente

però alle parti trasferite alla competenza della nuova Direzione generale (art. 8, comma 2, lett. n)).

L'art. 6 reca modifiche che subordinano il Direttore generale per le antichità, nell'esercizio di alcuni dei propri poteri (di autorizzazione al prestito di beni archeologici e di dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni) agli accordi, direttive e determinazioni del titolare della nuova Direzione generale; che sembrano sottrargli – sempre a favore di quest'ultimo – l'attività inerente l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui possono essere sottoposti i beni di interesse archeologico e infine trasferiscono alle Direzioni regionali la competenza a dare le autorizzazioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 25 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

L'art. 7 accorpa in un'unica Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le competenze delle Direzioni generali precedentemente disciplinate dagli artt. 7 e 8 del vecchio testo. Il Direttore generale perde la competenza ad adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici (art. 141 del Codice), che viene trasferita ai Direttori regionali, ed inoltre – così come il Direttore generale per le antichità – è subordinato agli accordi, direttive o determinazioni adottati dalla nuova Direzione generale in ordine all'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etno-antropologici ed alla dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni o altre iniziative. In ordine alla competenza relativa all'assunzione dei rischi in capo al Ministero viene disposto analogamente a quanto è stato riferito in ordine alla Direzione generale per le antichità.

L'art. 8 istituisce, come già accennato una nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, cui demanda funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, con riferimento all'art. 6 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004). Alcune delle competenze del Direttore generale risultano da spostamenti di competenze facenti capo precedentemente ad altre Direzioni generali.

Quanto poi agli artt. 9 e 10, che disciplinano la Direzione generale degli archivi e quella per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, si ripetono le formulazioni già usate per le altre Direzioni generali in ordine all'autorizzazione al prestito dei beni, alla dichiarazione di rilevante interesse culturale e scientifico di eventi ed all'assunzione dei rischi in capo al Ministero.

Per quanto riguarda la Direzione generale per il cinema è stata aggiunta la competenza alla vigilanza su Cinecittà Holding s.p.a.

Quanto alle modifiche all'art. 13, si tratta di meri coordinamenti e dell'inserzione della possibilità che i Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici siano sostituiti, in caso di assenza o impedimento, nel Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dai Vice presidenti.

L'art. 15, che disciplina gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale, prevede che il riordinamento, la soppressione o la costituzione di nuovi organismi possa essere adottata con decreti ministeriali di natura non regolamentare e che gli Istituti di cui al d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, non disciplinati dal medesimo art. 15, possano esser disciplinati con decreti ministeriali di organizzazione "*di natura non regolamentare*".

L'art. 17 è dedicato alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, cui sono state attribuite le competenze perse dalle due Direzioni generali di cui agli artt. 6 e 7 e che sono già state indicate in precedenza: ed in più è stata prevista l'attribuzione ad esse di una serie di funzioni in materia paesaggistica, prima di competenza dell'apposita Direzione generale centrale. Inoltre è stato sottratto ai Direttori regionali il potere di proporre l'esercizio o la rinuncia alle prelazioni (potere che viene attribuito adesso alle Soprintendenze e agli enti territoriali).

Quanto, poi, alle Soprintendenze esse acquisiscono funzioni di catalogazione e tutela, di esecuzione degli interventi conservativi sugli immobili e sui beni dati ad esse in consegna e di proposta in ordine ai provvedimenti di verifica e di dichiarazione di interesse culturale, in ordine alle prescrizioni di tutela indiretta e alle dichiarazioni di notevole interesse

paesaggistico, nonché poteri di proposta di prestiti, acquisti coattivi, espropriazioni.

Venendo poi al contenuto dell'art. 2 dello schema di Regolamento in esame, il comma 1 attribuisce al Centro per il libro e la lettura autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 368 del 1998 e demanda ad un decreto ministeriale "*di natura non regolamentare*" la fissazione delle modalità organizzative e di funzionamento del Centro. Il comma 2 demanda, sempre a decreti ministeriali "*di natura non regolamentare*", la definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e detta una disciplina transitoria per il funzionamento di questi uffici. Il comma 4 contiene modifiche di coordinamento del d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307 con il d.P.R. n. 233 del 2007 nel testo risultate dalle modifiche apportatevi con il presente schema di provvedimento normativo. Delle altre disposizioni recate dal medesimo art. 2 si è già avuta occasione di far cenno.

CONSIDERATO

La Sezione, pur apprezzando lo sforzo dell'Amministrazione di dare tempestiva esecuzione al già citato art. 74 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, non può esimersi dal formulare taluni rilievi e suggerimenti, in ordine ai quali sarà opportuno che l'Amministrazione fornisca adeguate spiegazioni, intervenendo – se del caso – sul testo del provvedimento.

1-. Una prima questione nasce dall'interpretazione da dare al succitato art. 74, nella parte in cui impone di ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti "*operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15% di quelli esistenti*". La Sezione si è posta la questione della determinazione della base, sulla quale devono essere calcolate le percentuali indicate, ed è pervenuta alla conclusione che essa sia costituita dalla consistenza organica precedente l'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione conseguenti alla l. 27 dicembre 2006, n. 296. Tale interpretazione nasce dal fatto che l'art. 74 d.l. n. 112 del 2008 indica una

percentuale globale di riduzione, talchè la base di calcolo non può che essere costituita da quella originaria. Una diversa interpretazione, fra l'altro, determinerebbe l'incongruenza che le amministrazioni le quali non hanno ancora dato attuazione alla legge finanziaria del 2006 sarebbero svantaggiate rispetto a quelle che hanno già provveduto in tal senso.

Da ciò consegue, nel caso di specie, che la riduzione del 20% deve aver riguardo alle originarie 35 posizioni di dirigente di livello generale, con conseguente necessaria eliminazione di 7 e non 6 posti di dirigente generale.

Per quanto riguarda, invece, i posti dirigenziali di livello non generale l'adozione di una diversa base di calcolo – comunque errata alla stregua di quanto precisato - non porta a conseguenze diverse, talchè appare congrua la definitiva riduzione dei posti da 228 a 194.

2-. Un secondo rilievo deriva, invece, dalla creazione della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Occorre infatti prendere atto che la valorizzazione dei beni culturali costituisce una materia trasversale, che va a toccare le competenze delle altre direzioni centrali e delle direzioni regionali. Di qui il rischio di sovrapposizioni e di non chiare delimitazioni di confine, sicché la Sezione non può non raccomandare all'Amministrazione un'attenta revisione delle varie competenze, in modo da evitare che materie specifiche, attinenti alla valorizzazione, siano attribuite ad altre direzioni generali e che le competenze della Direzione generale per la valorizzazione vadano inevitabilmente a toccare le materie riservate alle altre direzioni generali.

In particolare la Sezione si è soffermata su tre competenze, che ricorrono per le direzioni generali di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10: e cioè la prerogativa dei rispettivi direttori generali di autorizzare il prestito di beni per mostre o esposizioni, di dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni o iniziative e di deliberare l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni (art. 6, lettere c), d) e g); art. 7, lettere e), f) e g); art. 9, lettere c), d) ed l); art. 10, lettere c), d) ed f)). In ordine a

queste tre competenze, che si riconnettono evidentemente all'esigenza di tutela dei beni facenti capo alle relative Direzioni generali centrali (art. 6, 1° comma; art. 7, 1° comma; art. 9, 1° comma ed art. 10, 1° comma), le disposizioni contenute nella bozza di regolamento in oggetto prevedono:

- a) che l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni sia data, dal direttore generale di settore, *“anche in attuazione degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo art. 8, comma 3”*;
- b) che *“anche in attuazione degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo art. 8, comma 3”*, il direttore generale di settore dichiari il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni;
- c) che *“salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. o)”*, il direttore generale di settore deliberi l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni.

2.1-. Con riferimento alle prime due fattispecie, se si leggono le suddette disposizioni con specifico riguardo a quelle dell'art. 8, che elenca le competenze del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si vede che in definitiva i direttori generali di settore finiscono per essere subordinati alle decisioni di quest'ultimo. Ed infatti, è il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale che *“cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre o esposizioni e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte”* ed è lo stesso direttore che emana direttive e adotta determinazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 8.

Ora, come è noto, le direttive consistono (o devono consistere) naturalmente in indicazioni di carattere generale, che non determinano un vincolo stringente nei singoli casi concreti, ma le determinazioni costituiscono provvedimenti concreti e puntuali, che finiscono per togliere ogni discrezionalità al direttore generale di settore. Il comma 3 dell'art. 8, quando recita "*L'attività di valorizzazione degli uffici periferici del Ministero si conforma alle direttive e alle determinazioni del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale*" è corretto per ciò che attiene al raccordo tra centro e periferia, ma non lo è per ciò che attiene al rapporto tra direttori generali. Del resto gli artt. 6 e 48 del Codice dei beni culturali distinguono nettamente tra tutela e valorizzazione, subordinando peraltro quest'ultima alla tutela, sicché nel contrasto che si dovesse creare tra la tutela, alla cui cura è dedicata una certa struttura amministrativa, e la valorizzazione, rientrante nelle competenze di altra struttura amministrativa, dovrebbe sempre prevalere la tutela e non la valorizzazione.

Vero è, peraltro, che, ai sensi della lett. m) del comma 2 dell'art. 8, il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale "*assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'art. 6 e i criteri di cui all'art. 116 del Codice*" dei beni culturali, ma è altrettanto vero che l'ultima parola deve sempre competere al direttore generale di settore cui lo stesso schema di regolamento attribuisce il potere di autorizzazione.

Ritiene pertanto la Sezione che il richiamo dell'articolo 8, comma 3, contenuto negli articoli 6, lettere c) e g), 7, lettere e) e g), 9, lettere c) ed l) e 10, lettere c) ed f) vada sottoposto ad una attenta verifica di compatibilità con i principi enunciati.

2.2.- L'articolo 8, comma 3, rimane dunque a disciplinare esclusivamente i rapporti fra il Direttore generale per la valorizzazione dei beni culturali e gli "*Uffici periferici*", con la osservazione, peraltro, che la dizione "*uffici periferici*" non manca di una certa ambiguità, in quanto sembra

ricomprensere le direzioni regionali, che sono direzioni che costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, e le soprintendenze, che costituiscono invece uffici dirigenziali di livello non generale.

Anche sul punto si impongono gli opportuni chiarimenti.

2.3-. Quanto alla formula relativa alla deliberazione di assunzione in capo al Ministero dei rischi, cui sono esposti i beni dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni, richiamando l'art. 8, comma 2, lett. o) – che recita “[il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale] cura le attività inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre, esposizioni od eventi” – essa rende difficilmente comprensibile il confine tra la competenza del direttore generale centrale di settore e quella del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

2.4-. - Sotto altro profilo la Sezione richiama l'attenzione dell'Amministrazione sul fatto che alcune attività, che sembrano rientrare in tutto o in parte nella valorizzazione del patrimonio culturale, come quelle previste dalle lettere u), v) e z) del comma 2 dell'art. 7 o quelle previste dalle lettere l) e m) del comma 2 dell'art. 10, restano ancora demandate alla competenza dei direttori generali di settore. Analogamente, nell'elencazione delle competenze della direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale non si fa cenno alla promozione e al sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, che il più volte citato art. 6 del Codice dei beni culturali fa rientrare nel concetto di valorizzazione.

3-. Altro punto, che ha richiamato l'attenzione della Sezione, è costituito dall'ambito di operatività dei decreti ministeriali “di natura non regolamentare”, che specificamente riguardano gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale.

L'art. 8 del d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recita: “1. Con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, lett. e) l. 23 agosto 1988, n. 400, le Soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c),

d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in Soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle Soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle Soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a Soprintendenze archivistiche”.

L'art. 15 dello schema di regolamento in esame, dopo aver elencato gli istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale fa riferimento a decreti ministeriali di natura non regolamentare sia per quanto attiene agli altri istituti, di cui al d.P.R. n. 805 del 1975, che per quanto attiene ad altri organismi istituiti come autonomi ai sensi del succitato art. 8 d. lgs. n. 368 del 1998. Del resto anche l'art. 2, 1° comma, dello schema di regolamento, allorché disciplina il Centro per il libro e la lettura, ne conferma l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e richiama un decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Si impone quindi la necessità di determinare fino a che punto il contenuto dei decreti ministeriali ne giustifichi la natura non regolamentare.

Sembra alla Sezione che la regolamentazione di istituti o organismi dotati di autonomia non possa farsi rientrare nella più generale disciplina degli uffici dirigenziali di livello non generale stabilmente inseriti nella organizzazione ministeriale ed in particolare nell'ambito delle direzioni generali, dalle quali dipendono. Per tali uffici dirigenziali e solo per tali uffici valgono le disposizioni specifiche di cui agli artt. 4-bis, lett. e) della l. n. 400 del 1988 e all'art. 4, comma 4, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che non si estendono in tutta la loro valenza alla regolamentazione di istituti e strutture dotati di autonomia.

Occorre in proposito ricordare che, come più volte ha avuto modo di affermare la Sezione, la natura regolamentare o meno di un atto è in linea di principio legata ai suoi contenuti normativi, in presenza dei quali non è ipotizzabile una autoqualificazione di mero decreto ministeriale. Il contenuto sostanziale di disposizioni di tal genere, infatti, non è quello di dequalificare l'atto come non normativo, bensì soltanto quello di semplificare il procedimento di adozione sottraendolo in particolare al parere del Consiglio di Stato, e ciò non può che essere il frutto di scelte del legislatore, scelte che più correttamente dovrebbero limitarsi ad incidere sul procedimento di adozione e non sulla natura dell'atto (come si è detto indispensabile).

Orbene per le strutture previste dall'articolo in questione non sembra sussistano queste condizioni. Esse infatti, in quanto dotate di autonomia speciale, non possono farsi rientrare nell'ambito dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e) della legge n. 400 del 1988, che riguarda gli uffici ordinari di livello dirigenziale non generale. D'altro canto, non sono comprese neanche fra le soprintendenze le altre strutture elencate nel citato articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998.

Pertanto i commi 4 e 5 dell'art. 15 nella nuova formulazione proposta e il comma 1 dell'art. 2 dello schema di regolamento in oggetto vanno rivisti alla luce dei principi enunciati.

5-. Venendo poi alle puntuali osservazioni riguardanti i singoli articoli del d.P.R. n. 233 del 2007, nella nuova formulazione, si osserva quanto segue.

5.1-. In generale la Sezione dà atto all'Amministrazione di aver correttamente proceduto alla unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali.

5.2-. Quanto alle direzioni generali, si deve constatare l'eccesso e l'eterogeneità delle competenze della Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e le arti contemporanee, riconoscendo nel contempo che la riduzione voluta dal più volte citato art. 74 d.l. n. 112 del 2008 nonché l'istituzione della nuova Direzione generale per la valorizzazione del

patrimonio culturale non può non comportare un'implementazione delle competenze delle altre direzioni generali sopravvissute.

5.3-. In ordine all'attribuzione alle direzioni regionali della dichiarazione di notevole interesse paesaggistico (art. 7) va considerata l'eventualità che sussistano beni paesaggistici insistenti su territori compresi in più regioni.


5.4-. sembra opportuno alla Sezione inoltre ricevere chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno suggerito l'eliminazione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 e la specifica formulazione del comma 4, dell'art. 2.

5.5-. Valuti poi l'Amministrazione l'opportunità che le lettere f) e g) del comma 2 dell'art. 8 facciano rispettivamente riferimento ai principi di cui all'art. 6 del Codice e all'art. 115 del medesimo Codice.


P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti e le spiegazioni richiesti in motivazione.


Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore
(Dario Nocilla)



il Segretario di Adunanza
(Massimo Meli)



202.15154



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 2198/09

Roma, add. 10.04. 2009

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO: *schema DPR regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di organizzazione uffici di diretta collaborazione.*

MINISTERO BENI
CULTURALI
Gabinetto del Ministro

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 510/2009 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
UDC - UFFICIO LEGISLATIVO
14 APR. 2009
8028
Prot. N° GPUL
CLASS.



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 6 aprile 2009

N. della Sezione:
510/09

OGGETTO:

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Schema di d.P.R. recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, ed al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni.

La Sezione

Vista la relazione senza numero del 13 febbraio 2009, trasmessa con nota n. 0003122 del 16 febbraio 2002 e pervenuta in pari data in Segreteria, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Vista la propria pronuncia interlocutoria del 2 marzo 2009;

Vista la nota dell'Amministrazione del 17 marzo 2009, n. 5894, pervenuta in Segreteria il 26 successivo;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Damiano Nocilla;

PREMESSO

L'art 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma 1, che le Amministrazioni dello Stato provvedano secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. Le Amministrazioni dovranno adottare misure volte alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici ed all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che, con i medesimi provvedimenti, di cui al primo comma, le stesse Amministrazioni ridetermineranno la rete periferica su base regionale o interregionale oppure, in alternativa, provvederanno alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Il comma 4, poi, prevede che per il personale dirigenziale possano essere computate altresì le riduzioni derivanti dai Regolamenti emanati ai sensi del comma 404, lett. a), l. 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 luglio 2008, n. 121.

Il complesso di tali disposizioni ha reso necessario intervenire ancora una volta sull'organizzazione del Ministero referente, malgrado il brevissimo lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore del precedente Regolamento di riorganizzazione contenuto nel d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

La bozza di Regolamento, sulla quale è richiesto il parere di competenza, consta di due articoli, il primo dei quali segue lo schema degli

emendamenti puntuali al predetto d.P.R. n. 233 del 2007; mentre il secondo reca alcune disposizioni specifiche attinenti al Centro per il libro e la lettura, alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, alle disposizioni da abrogare, alle puntuali modificazioni da apportare al d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, all'invarianza della spesa ed all'autorizzazione e alle variazioni di bilancio conseguenti alla bozza di Regolamento proposta ed infine all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza.

La Sezione ha esaminato la bozza di regolamento nell'Adunanza del 2 marzo 2009 ed ha concluso il proprio esame con una pronuncia interlocutoria, alla quale si rinvia per una esposizione più dettagliata del contenuto del provvedimento normativo. In tale pronuncia la Sezione chiedeva spiegazioni all'Amministrazione referente in ordine a tre aspetti:

a) sull'interpretazione da dare al succitato art. 74, nella parte in cui impone di ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti *“operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15% di quelli esistenti”*. La Sezione si era posta la questione della determinazione della base, sulla quale devono essere calcolate le percentuali indicate, pervenendo alla conclusione che essa fosse costituita dalla consistenza organica precedente l'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione conseguenti alla l. 27 dicembre 2006, n. 296. Tale interpretazione nasceva dal fatto che l'art. 74 d.l. n. 112 del 2008 indica una percentuale globale di riduzione, talchè la base di calcolo non può che essere costituita da quella originaria, e dal fatto che una diversa interpretazione, fra l'altro, avesse determinato l'incongruenza che le Amministrazioni, le quali non avevano ancora dato attuazione alla legge finanziaria del 2006, sarebbero state svantaggiate rispetto a quelle che hanno già provveduto in tal senso;

b) sul fatto che la nuova direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, avendo competenza su una materia trasversale, che va a toccare le competenze delle altre direzioni centrali e delle direzioni regionali,

rendeva necessaria da parte dell'Amministrazione un'attenta analisi delle competenze di tutte le direzioni generali, ad evitare sovrapposizioni e conflitti.

In particolare la Sezione si soffermava su tre competenze, che ricorrevano per le direzioni generali di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10: e cioè la prerogativa dei rispettivi direttori generali di autorizzare il prestito di beni per mostre o esposizioni, di dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni o iniziative e di deliberare l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni (art. 6, lettere c), d) e g); art. 7, lettere e), f) e g); art. 9, lettere c), d) ed l); art. 10, lettere c), d) ed f)). In ordine a queste tre competenze, che si riconnettono evidentemente all'esigenza di tutela dei beni facenti capo alle relative direzioni generali centrali (art. 6, 1° comma; art. 7, 1° comma; art. 9, 1° comma ed art. 10, 1° comma), le disposizioni contenute nella bozza di regolamento in oggetto prevedevano una sostanziale subordinazione dei direttori generali di settore. Il che avrebbe determinato problemi di contrasto con gli artt. 6 e 48 del Codice dei beni culturali, che distinguono nettamente tra tutela e valorizzazione, subordinando peraltro quest'ultima alla tutela.

Ed anche per quanto riguarda la deliberazione di assunzione in capo al Ministero dei rischi, cui sono esposti i beni dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni, richiamando l'art. 8, comma 2, lett. o), se ne rilevava la scarsa perspicuità per ciò che riguardava il confine tra la competenza del direttore generale centrale di settore e quella del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;

c) sull'ambito di operatività dei decreti ministeriali "*di natura non regolamentare*", che specificamente riguardano gli istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale, rilevando la necessità di determinare fino a che punto il contenuto dei decreti ministeriali ne giustifichi la natura non regolamentare.

La Sezione riteneva che la regolamentazione di istituti o organismi dotati di autonomia non potesse farsi rientrare nella più generale disciplina

degli uffici dirigenziali di livello non generale stabilmente inseriti nella organizzazione ministeriale ed in particolare nell'ambito delle direzioni generali, dalle quali dipendono. Per tali uffici dirigenziali, e solo per tali uffici, valgono le disposizioni specifiche di cui agli artt. 4 bis, lett. e) della l. n. 400 del 1988 e all'art. 4, comma 4, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che non si estendono in tutta la loro valenza alla regolamentazione di istituti e strutture dotati di autonomia. E ciò soprattutto perché la natura regolamentare o non di un atto è in linea di principio legata ai suoi contenuti normativi, in presenza dei quali non è ipotizzabile una autoqualificazione di un decreto ministeriale quale atto non avente natura regolamentare.

La Sezione, infine, faceva alcune puntuali osservazioni riguardanti la nuova formulazione di singoli articoli del d.P.R. n. 233 del 2007.

Con la nota citata in epigrafe l'Amministrazione forniva una puntuale e precisa risposta su tutte le questioni poste nella surriferita pronuncia interlocutoria e presentava un nuovo testo del provvedimento normativo in oggetto, nel quale erano sostanzialmente recepite le principali obiezioni sollevate dalla Sezione.

CONSIDERATO

1. La Sezione prende atto della linea interpretativa dell'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, seguita dall'Amministrazione e condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essa fa leva sul fatto che la disposizione in questione si riferisce agli assetti organizzativi "*esistenti*" ed interpreta il termine "*esistenti*" come esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge, pur confermando che tale interpretazione finisce per operare una discriminazione tra Amministrazioni, che hanno proceduto alla riorganizzazione imposta dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, ed Amministrazioni che non abbiano ancora attuato tale riorganizzazione (tale discriminazione, peraltro, non sempre può risultare a favore dell'Amministrazione, che abbia osservato la legge n. 296 del 2006, in quanto essa può essere nei diversi casi favorevole o sfavorevole a seconda del gioco delle frazioni di unità che dovesse risultare).

La Sezione sottolinea, comunque, che occorre evitare interpretazioni divergenti da parte delle varie Amministrazioni, dettate più che altro dalla volontà di perseguire un risultato meno incisivo quanto a riduzione delle posizioni di dirigente generale, e ribadisce pertanto la necessità che il criterio di computo della consistenza della riduzione degli uffici dirigenziali (generali e non) sia univoco, quale che possa essere il risultato conseguito.

2. La Sezione apprezza il fatto che l'Amministrazione si sia sostanzialmente adeguata alle altre due osservazioni principali formulate nel parere del 2 marzo 2008, correggendo la formulazione dell'art. 1 (per la parte riguardante la modifica degli artt. 2, comma 4, 6, comma 2, lettere c), d) e g), 7, comma 2, lettere e), f) e g), 8, comma 2, lett. o) e comma 3, 9, comma 2, lettere c), d) e l), e 10, comma 2, lettere c), d) e f), del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233), in modo che sia eliminato il rischio di una subordinazione della tutela dei beni culturali alla loro valorizzazione.

Tale rischio era particolarmente evidente nell'attribuzione del potere del Direttore generale della valorizzazione di adottare "*determinazioni*", vincolanti per i direttori di settore.

Rimane il potere di direttiva, in ordine al quale codesta Amministrazione ritiene – sia pure implicitamente – di poter superare le perplessità manifestate in proposito nel parere interlocutorio. Se ne prende atto.

Sono stati altresì modificati gli artt. 1 e 2 (il primo nella parte che si riferisce alla modifica dell'art. 15, commi 4 e 5, ed il secondo nella parte riguardante il Centro per il libro) secondo le indicazioni della Sezione, nel senso di ritenere che le disposizioni degli artt. 4-bis, lett. e), l. n. 400 del 1988 e 4, comma 4, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, costituiscono una disciplina speciale applicabile solo agli uffici dirigenziali di livello non generale stabilmente inseriti nelle direzioni generali dei Ministeri e non estensibile alla regolamentazione di istituti o organismi dotati di autonomia.

Appare pertanto corretta la soluzione di distinguere la mera individuazione degli istituti o centri di autonomia, che non avrebbe in quanto

tale natura regolamentare, dalla regolamentazione delle condizioni in cui l'autonomia si svolge, che deve rimanere, invece, espressione della potestà regolamentare dell'Esecutivo.

3. Quanto, poi, alle altre puntuali osservazioni formulate, la Sezione non può che prendere atto della scelta, che l'Amministrazione ha compiuto nella propria discrezionalità, nel senso di non procedere alla revisione delle competenze di cui agli artt. 7, comma 2, lettere v), z) e aa) e 10, comma 2, lettere l) e m) del nuovo testo del d.P.R. n. 233 del 2007 e di mantenere ferma l'elencazione di competenze della Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e le arti contemporanee. Peraltro l'Amministrazione ha recepito puntualmente le osservazioni relative alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico di territori, che interessano più regioni, ha fatto riferimento agli articoli del Codice dei beni culturali nell'art. 8, comma 2, lettere f) e g) del testo a suo tempo proposto ed ha ripristinato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

4. Infine l'Amministrazione ha ritenuto di inserire tra le competenze della nuova Direzione generale per la valorizzazione la lettera p) del comma 2, secondo la quale il Direttore medesimo *“adotta, nei limiti delle risorse a tale scopo dedicate ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice, i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni, ai sensi dell'art. 21 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363”*.

Questa disposizione, così come formulata, sembra prestarsi a diverse osservazioni. Innanzitutto l'acquisto a trattativa privata di beni e cose di interesse si pone esattamente al confine tra tutela e valorizzazione, onde gli acquisti sono finalizzati per lo più alla tutela, ma anche alla valorizzazione delle cose e beni. Che questo sia nella logica delle cose è dimostrato, fra l'altro, dal fatto che l'Amministrazione ha ritenuto di mantenere, in capo alle Direzioni generali di settore, di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10 (rispettivamente ai commi 2, lett. o), 2, lett. h), 2, lett. q) e 2, lett. p)), la competenza – già prevista dal d.P.R. n. 233 del 2007 – ad adottare i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni nel settore, cui esse sono preposte, ai

sensi dell'art. 21 r.d. 30 gennaio 1913, n. 363. Sicchè la formulazione della suddetta lett. p) del comma 2 dell'art. 8, che non chiarisce che si tratti delle ipotesi del tutto marginali, in cui la finalità dell'acquisto sia la mera valorizzazione del bene, si porrebbe in netto contrasto con le previsioni degli artt. 6, 7, 9 e 10, mantenute nel testo.

L'ambiguità di formulazione è, per così dire, esaltata dal riferimento ai *"limiti delle risorse a tale scopo dedicate ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice"*. Da tale riferimento si potrebbe ritenere che tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato, che dovessero residuare dagli interventi per la sicurezza e conservazione dei luoghi e dal pagamento dell'indennità di espropriazione, siano destinati all'acquisto di beni o cose a trattativa privata da gestire in via esclusiva da parte della Direzione generale per la valorizzazione. Senonchè l'art. 110 prevede un meccanismo che contraddice a questa possibile interpretazione, in quanto quei proventi affluiscono tutti alla tesoreria provinciale per essere riassegnati dal Ministero dell'economia e delle Finanze *"alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero"* dei beni culturali, *"secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo"*. Il che significa che quei proventi non potrebbero essere destinati una volta per tutte, nella loro interezza da una disposizione regolamentare ad una sola delle Direzioni generali, tanto più che una parte degli stessi proventi ritorna a quelle articolazioni ministeriali dotate di autonomia, che li riutilizzano, nell'ambito dell'esercizio di quest'ultima.

Infine, mentre è chiaro che per i beni e le cose acquistate a trattativa privata dalle Direzioni generali preposte alla tutela di uno specifico ambito di beni culturali si deve esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c), il competente Comitato di settore, ciò non è chiaro per i provvedimenti di valorizzazione in generale ed in particolare per le acquisizioni a trattativa privata dirette alla mera valorizzazione. Sarebbe assurdo che un medesimo atto, a seconda della Direzione generale da cui proviene, sia sottoposto o no al preventivo parere tecnico del Comitato di settore.

E' necessaria pertanto una riformulazione della lettera p) del comma 2 dell'art. 8 ed una revisione dell'art. 14 nella sua interezza secondo i suddetti principi, perché il parere della Sezione possa considerarsi favorevole.

La revisione dell'art. 14 dovrà chiarire, innanzi tutto, se ed in quali ipotesi l'attività della Direzione generale per la valorizzazione dovrà, così come le Direzioni generali di settore, richiedere il parere del competente Comitato di settore. Ovviamente, operando tale revisione, dovrà mettersi particolare cura nello specificare alla lettera c) del comma 2 che le acquisizioni a trattativa privata di beni o cose da parte della Direzione generale per la valorizzazione devono passare dal preventivo parere del Comitato di settore.


La lettera p) del comma 2 dell'art. 8 dovrà riferirsi con chiarezza che riguarda solo le acquisizioni a trattativa privata di beni o cose strettamente funzionali alla valorizzazione; il che potrà esser fatto, in ipotesi, aggiungendo, alla fine della lettera, le seguenti parole: “, *sempre che essi non rientrino nella competenza delle Direzioni generali di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10*”.

Infine, il riferimento all'art. 110, comma 3, del Codice dovrebbe esser fatto sostituendo la parola “*attribuite*” a quella “*dedicate*” ed in ogni caso in modo che sia chiaro che il riferimento stesso vale solo a costituire un limite di spesa e che le risorse a disposizione della Direzione generale sono costituite soltanto dalla quota-parte attribuita alla Direzione generale per la valorizzazione di quanto residuerà per gli acquisti in generale (e quindi anche per gli acquisti delle altre Direzioni generali) detratte tutte le altre spese previste dal comma 3 dell'art. 110 del Codice.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni di cui in motivazione.


Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)



L'Estensore 1
(Damiano Nocilla)



il Segretario di Adunanza
(Massimo Meli)





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1550/09

Roma, addi 13 Marzo 2009

Risposta a nota del.....



N. Div.

OGGETTO

Schema di d.P.R. recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, ed al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 510/2009 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ministero beni e attività culturali:

Gabinetto del Ministro

ROMA



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

17 MAR. 2009

PROT. N. 5894

Cl. 02.06.01/1

Al Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi
Palazzo Spada
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, ed al Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni.

Si fa riferimento alla nota di codesto Consiglio di Stato n. 1550/09 del 13 marzo 2009 con la quale è stato trasmesso il parere n. 510/2009 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 marzo 2009, concernente lo schema di decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto.

Al riguardo si forniscono in ordine ai singoli punti evidenziati nel suddetto parere i seguenti chiarimenti.

1. Codesto Onorevole Consesso ha posto la questione della determinazione della base sulla quale devono essere calcolate le percentuali di riduzione degli uffici di livello generale e di quelli di livello non generale (pari al 20% per gli uffici dirigenziali di livello generale e 15% per quelli di livello non generale), in applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2008, n. 133.

In particolare ha ritenuto che la predetta base sia costituita dalla consistenza organica precedente l'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione conseguenti alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e ciò in quanto il citato articolo 74 *indica una percentuale globale di riduzione, talché la base di calcolo non può che essere costituita da quella originaria.*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha rappresentato che una diversa interpretazione determinerebbe l'incongruenza che le amministrazioni le quali non hanno ancora dato attuazione alla legge finanziaria 2007 sarebbero svantaggiate rispetto a quelle che hanno già provveduto in tal senso.

La base di calcolo adottata da codesto Consiglio di Stato determinerebbe, pertanto, una riduzione di n. 7 posti di dirigente generale anziché di 6, mentre non verrebbe ad incidere sulla riduzione operata relativamente agli uffici dirigenziali di livello non generale.

Sullo specifico punto preme evidenziare, a sostegno dell'operato di questa Amministrazione, che il suddetto articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, al comma 1, lettera *a*), dispone letteralmente che le amministrazioni dello Stato provvedono "a ridimensionare gli assetti organizzativi **esistenti** (...), operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di **quelli esistenti**".

Dalla lettura testuale della norma, ove è più volte ripetuto il riferimento al termine "esistente", emerge, pertanto, che la base di calcolo per il ridimensionamento degli assetti organizzativi e la conseguente riduzione degli uffici dirigenziali deve necessariamente far riferimento al dato esistente alla data di entrata in vigore della norma stessa e non a quello previgente e cioè alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

Non sembra, poi, incidere su tale lettura testuale della norma la circostanza che per effetto dell'applicazione della norma stessa le Amministrazioni che non hanno ancora dato attuazione alla legge finanziaria 2007 sarebbero svantaggiate rispetto a quelle che hanno già provveduto in tal senso.

Infatti le disposizioni di cui all'articolo 74 sopra esaminate e anche quelle previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti della legge finanziaria 2007, in materia di riduzione degli organici dei dirigenti, sono inserite in un complesso di norme previste nelle manovre finanziarie per gli anni 2007 e 2008, volte ad assicurare il contenimento della spesa per il pubblico impiego, introducendo per le amministrazioni inadempienti alcune misure sanzionatorie, quali il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Lo scopo delle disposizioni è proprio quello di indurre le Amministrazioni ad effettuare le riduzioni previste nei modi e nei tempi stabiliti da ciascuna delle due distinte manovre finanziarie.

Questa amministrazione ha correttamente attuato le disposizioni della legge finanziaria 2007 con l'emanazione del DPR n. 233 del 2007 e pertanto la base di calcolo per le ulteriori riduzioni ora previste dal più volte citato articolo 74 debbono avere necessariamente come base di calcolo l'assetto organizzativo vigente determinato a seguito delle riduzioni operate dal predetto DPR.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

Di tali riduzioni lo stesso articolo 74 tiene debito conto laddove, al comma 4, consente alle Amministrazioni di computare le riduzioni già operate con i regolamenti di organizzazione emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Questa Amministrazione, pertanto, ha proceduto in primo luogo a computare le riduzioni prescritte dal citato articolo 74 sulle dotazioni organiche dei dirigenti di prima e seconda fascia esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, come determinate dal DPR n. 233 del 2007 (rispettivamente n. 32 e n. 216 unità).

In particolare, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, l'applicazione della prevista percentuale del 20% ha determinato una riduzione pari a 6 unità (arrotondata per difetto). Su tale risultanza si è provveduto ad applicare il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 74 e, pertanto, a computare la riduzione, pari a 3 unità, già operata con il richiamato DPR n. 233 del 2007 (da 35 a 32). All'esito di detto conteggio, il dato finale della riduzione da apportare è stato quantificato in complessive 3 unità che, decurtate dalla dotazione organica esistente di 32 unità, ha determinato la nuova dotazione pari a 29 unità.

Medesima procedura di calcolo è stato applicata anche in relazione agli uffici dirigenziali di livello non generale.

La rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima e seconda fascia, operata dallo schema di regolamento e riportata nella Tabella A allegata allo stesso è stata comunque oggetto di esame in via preliminare del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, ove è stato acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo.

Inoltre si segnala che il testo dello schema di regolamento e l'allegata relazione tecnico-finanziaria che illustra diffusamente, anche con un apposito prospetto, le riduzioni operate, sono stati verificati e visti, unitamente all'ulteriore documentazione di corredo, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Da ultimo anche il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, preso atto dell'esito positivo della suddetta verifica, ha trasmesso l'intera documentazione a questa Amministrazione ai fini del successivo inoltro a codesto Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Da quanto sopra emerge pertanto chiaramente che il criterio di calcolo dei tagli adottato da questa Amministrazione, in linea con le disposizioni legislative sopra richiamate, è stato pienamente condiviso dalle Amministrazioni interessate.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

2. Le osservazioni formulate da codesto Consiglio di Stato al punto 2 richiamano l'esigenza di un'attenta revisione delle competenze della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni e di non chiare delimitazioni di confine con le competenze delle altre Direzioni generali di settore.

Si è provveduto pertanto ad una riformulazione delle disposizioni sotto elencate nell'ottica di delimitare l'ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e di ribadire ulteriormente la prevalenza delle funzioni di tutela.

2.1 e 2.2 - **Articolo 8, comma 3.** Nella nuova formulazione la disposizione è rivolta all'attività di valorizzazione di competenza del Ministero. Inoltre è stato eliminato il riferimento alle determinazioni del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale ed è stata specificata la valenza generale delle direttive dello stesso, al fine di non incorrere, come rilevato da codesto autorevole Consesso, nel rischio di una subordinazione dei Direttori generali di settore, in particolare per le funzioni di tutela, alle decisioni assunte dal predetto Direttore generale.

- **Articolo 6, comma 2, lettera c); articolo 7, comma 2, lettera e); articolo 9, comma 2, lettera c); articolo 10, comma 2, lettera c).** Tali disposizioni sono state riformulate prevedendo che i competenti Direttori generali autorizzino il prestito dei beni di rispettiva competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle direttive generali di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

- **Articolo 6, comma 2, lettera g); articolo 7, comma 2, lettera g); articolo 9, comma 2, lettera l); articolo 10, comma 2, lettera f).** Anche tali disposizioni sono state riformulate prevedendo che i competenti Direttori generali dichiarino, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni e di ogni altra iniziativa a carattere culturale relative ai beni di rispettiva competenza anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle direttive generali di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.

2.3 Per quanto concerne la concessione della cosiddetta garanzia di Stato per mostre di elevato valore scientifico si è provveduto a raccordare con maggior chiarezza gli adempimenti di rispettiva competenza dei vari Direttori generali. E' stato quindi precisato che mentre la determinazione in ordine all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni attiene alla competenza dei Direttori generali di settore, in quanto



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

collegata alla rilevanza scientifica della mostra, la cura degli adempimenti connessi al rilascio della garanzia attiene alla sfera di attività del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, come illustrato nei seguenti articoli.

- **Articolo 6, comma 2, lettera d); articolo 7, comma 2, lettera f); articolo 9, comma 2, lettera d); articolo 10, comma 2, lettera d).** Le predette disposizioni sono state riformulate prevedendo che i Direttori generali di settore deliberino l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni di rispettiva competenza dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o), in ordine agli adempimenti consequenziali, di competenza del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

- **Articolo 8, comma 2, lettera o).** La disposizione è stata riformulata prevedendo che il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio curi gli adempimenti consequenziali derivanti dall'assunzione in capo al Ministero della responsabilità per i rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre, esposizioni od eventi, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.

2.4 Sempre nell'ottica di una migliore definizione delle competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si è infine proceduto ad aggiungere al comma 2 dell'articolo 8 la lettera p), che attribuisce anche al predetto Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale l'adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, da effettuarsi con la quota parte dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso di istituti e luoghi della cultura (fermo restando che con l'altra quota parte di detti fondi i Direttori generali di settore provvedono agli interventi conservativi e manutentivi).

3. Il terzo punto, su cui si è soffermata l'attenzione di codesto Consiglio di Stato, riguarda l'ambito di operatività dei decreti ministeriali "di natura non regolamentare" relativi agli istituti centrali ed agli istituti dotati di autonomia speciale.

Al riguardo, si è provveduto a riformulare i **commi 4 e 5 dell'articolo 15 e l'articolo 2, comma 1** dello schema di regolamento.

In particolare, per quanto concerne il **comma 4**, è stato previsto che con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, sono individuati o soppressi gli istituti di cui al medesimo articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

Nel successivo **comma 5** è stato previsto che l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di cui all'articolo 15 (ossia istituti centrali ed istituti dotati di autonomia speciale), nonché degli altri istituti ancora disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, ma non previsti nel medesimo articolo, sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. In via transitoria è stato altresì previsto che per tutti i suddetti istituti continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei citati regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

Analogamente è stato riformulato anche l'articolo 2, comma 1.

5. Con riferimento alle considerazioni di codesto autorevole Consesso in ordine alla specifica formulazione di alcuni articoli, si rappresenta quanto segue.

5.2 - Articolo 7. In ordine alle rilevate eterogeneità e vastità delle competenze della Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, si rappresenta che tra i criteri generali fissati dal citato articolo 74 del più volte richiamato decreto legge n. 112 del 2008 per la riduzione degli assetti organizzativi è prevista la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici. In tale ottica, la creazione della suddetta Direzione generale, derivante dalla fusione delle due precedenti Direzioni generali, ha inevitabilmente comportato, come rilevato da codesto Consiglio di Stato, un'implementazione delle competenze in capo ad un'unica struttura, sia pur provvedendo, laddove possibile, al riordino delle competenze medesime ed all'attribuzione di alcune alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Infatti, in considerazione delle modificazioni apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio dai decreti legislativi n. 62 e 63 del 26 marzo 2008 e della concreta esperienza maturata nella fase di attuazione delle disposizioni del Codice stesso, alcune delle competenze connesse ai profili di tutela che erano prima demandate ai Direttori generali di settore sono state attribuite ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si tratta in particolare della competenza al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di rimozione e di demolizione dei beni culturali, di spostamento dei beni culturali mobili, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, previsti dall'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice; dell'adozione, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; della competenza a provvedere, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice; della competenza a stipulare l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice.

5.3 - **Articolo 7, comma 2.** In relazione all'osservazione formulata dal Consiglio in ordine alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, è stata inserita apposita disposizione (ora lettera *r*) che demanda al Direttore generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, sentiti i Direttori regionali competenti, l'adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 141 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni.

5.4 - **Articolo 1, comma 2, secondo periodo.** Si è provveduto ad inserire nuovamente il periodo soppresso. Al fine di individuare con maggiore chiarezza le competenze del Segretario generale si è provveduto a sopprimere il **comma 4 dell'articolo 2** e a riformulare l'**articolo 2, comma 2, lettera n**).

5.5 - **Articolo 8, comma 2, lettera f).** E' stato inserito il riferimento agli articoli 112 e 115 del Codice, per quanto attiene alla valorizzazione ed alle disposizioni applicative in materia di offerta integrata dei servizi per il pubblico.

Con l'auspicio di aver fornito tutti i chiarimenti richiesti, si trasmette, per l'acquisizione del parere di codesto Eccellentissimo Consesso, il testo dello schema di regolamento rielaborato tenendo conto delle osservazioni espresse, corredato dalla relazione illustrativa e dal testo comparato conseguentemente aggiornati.

IL CAPO DI GABINETTO
Dott. Salvatore Nastasi



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*

VERBALE N. 7

ESTRATTO

Seduta del giorno 18 novembre 2008

Il giorno 18 novembre 2008 alle ore 15.00 si riunisce presso la sede del Collegio Romano il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici.

La seduta ha inizio alle ore 15.00.

Gli argomenti all'Ordine del giorno sono:

- 1) Esame e parere sulla bozza di provvedimento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio superiore, di seguito indicati:

il dott. Gianfranco Cerasoli, il prof. Giovanni Carbonara, la prof.ssa Marisa Dalai Emiliani, il prof. Cesare De Seta, l'Avv. Raffaello de Ruggieri, il prof. Andrea Emiliani, il prof. Tullio Gregory, la prof.ssa Maria Guercio, il dott. Daniele Lupo Jallà, il dott. Tersilio Leggio, il prof. Antonio Paolucci, l'arch. Paolo Portoghesi, la prof.ssa Andreina Ricci, il sig. Libero Rossi, il prof. Walter Santagata, il prof. Giuseppe Sassatelli, il prof. Salvatore Settis presidente.

E' assente l'arch. Claudio Calcata.



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*

Partecipano alla seduta: il Ministro Sen. Sandro Bondi, il Capo di Gabinetto dott. Salvatore Nastasi, il Segretario Generale dott. Giuseppe Proietta, il Vice Capo di Gabinetto Vicario dott. Mario Guarany e il Dirigente Generale dott. Gino Famiglietti.

Redige il verbale il Segretario del Consiglio superiore dott.ssa Loredana Rossigno.

..... omissis

Il prof. Settis propone quindi di passare all'esame del punto 1) all'ordine del giorno, ovvero: esame e parere sulla bozza di provvedimento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Dopo ampia discussione il prof. Settis esprime le seguenti considerazioni articolate su tre punti.

A) Il Consiglio superiore riconosce al Ministro l'impegno profuso per il mantenimento delle risorse nel FUS, per l'individuazione di fondi per il recupero del patrimonio artistico nel novero delle risorse destinate agli investimenti; per la proposta di protocollo di intesa tra il Ministero e le Fondazioni Bancarie nonché per il suo personale interessamento nel porre un freno al federalismo in materia di tutela di beni culturali. Per queste e altre manifestazioni del suo impegno per il patrimonio culturale italiano e per le attività culturali il Consiglio ringrazia calorosamente il Ministro.

Allò stesso tempo tuttavia il Consiglio superiore esprime la propria insoddisfazione sul fatto che la proposta all'esame rende sempre più imperfetta la corrispondenza tra le competenze dei comitati tecnico-scientifici e quelle delle Direzioni Generali con le quali non esiste più



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i Beni culturali e paesaggistici*

un rapporto di univoca competenza; sul fatto che scarso rilievo viene dato all'architettura ed all'arte contemporanea delle quali si nota con sconcerto l'eliminazione anche dalla rubrica degli articoli della bozza di DPR; sul fatto che la Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica venga accorpata con la Direzione Generale per il personale; sul fatto che si accentua lo squilibrio tra le competenze delle diverse Direzioni Generali. In particolare, mentre si ritiene di dover conservare per alcune categorie di beni la corrispondente Direzione generale centrale (artt. 6, 9, 10, 11, 12), si assommano in un'unica Direzione - denominata ora "Direzione generale per l'architettura, l'arte e il paesaggio", espungendone il riferimento necessario anche al patrimonio demotnoantropologico - tutte le competenze principali in materia di tutela del patrimonio culturale, facendovi confluire le competenze della soppressa Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, come già, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, quelle del patrimonio storico-artistico e demotnoantropologico. Quanto meno per tale carico di competenze si dovrà prevedere un congruo adeguamento di strutture e risorse.

Il Consiglio superiore, richiamando le proprie delibere in tal senso dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007, e considerata la necessità di riduzione di numero delle Direzioni generali chiede che il Ministro valuti piuttosto l'eventualità di un accorpamento della attuale Direzione Generale per il cinema con la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo dando vita ad una Direzione Generale per le industrie culturali e creative. Il Consiglio superiore chiede inoltre che il nuovo regolamento definisca più compiutamente le forme di coordinamento dell'attività del Consiglio superiore con l'attività consultiva dei Comitati tecnico-scientifici e di quella dei Comitati tra loro, sulla base della lettera del Presidente del Consiglio superiore al Capo di Gabinetto dell'8 agosto 2007, n. 209.



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*

Viene sottolineato, altresì, che nella proposta (in particolare con riferimento all'art. 17 comma 3) è stata eliminata la titolarità delle funzioni di dichiarazione riconosciute dal 1963 alle Soprintendenze archivistiche e chiede pertanto che si mantenga il dettato normativo attuale coerente con le esigenze di un'azione efficace e rapida in materia. Si rammenta infine che è indispensabile, nel caso dei beni archivistici ed in considerazione della disciplina specifica di tutela che contraddistingue i beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e ai privati di riconoscere alla Direzione generale per gli archivi il necessario coordinamento a livello nazionale delle attività di tutela e conservazione.

Il prof. Settis mette a votazione il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nei termini sopra esposti relativamente al punto A)

pareri contrari: nessuno

astemuti: nessuno

favorevoli: 17

B) sulla base delle considerazioni espresse nel corso della riunione il Consiglio superiore esprime al Ministro il massimo rispetto e apprezzamento per aver dato rilievo nella bozza di riforma all'attività di supporto per la predisposizione, per l'aggiornamento dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, per l'incremento della qualità dei servizi e la revisione della carta dei servizi, nonché per lo spirito di rifunzionalizzazione dei musei che ha generato la proposta istituzione di una nuova Direzione Generale per la valorizzazione dei musei (di fatto competente anche per i parchi archeologici e i complessi monumentali), secondo l'art. 8 della bozza all'esame.



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*

Il prof. Settis mette a votazione il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nei termini sopra esposti relativamente al punto B)

pareri contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: 17

C) nonostante l'apprezzamento espresso al punto B) il Consiglio Superiore esprime parere negativo all'articolo 8 della bozza all'esame ed invita l'Amministrazione a riformularlo. L'attuale formulazione appare inadatta allo scopo che si prefigge perché risulta contraddittoria con quanto previsto all'art. 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ivi prevista al solo scopo di promuovere la cultura, e perché definisce le competenze della nuova Direzione generale in modo conflittuale con le competenze in materia di tutela attribuite ad altre Direzioni generali.

Osserva che l'attuale situazione dei musei richiede interventi che non necessariamente dipendono dalla creazione di una nuova Direzione generale, ma, ove questa venisse reputata necessaria, potrebbe utilmente operare nel campo della loro promozione escludendo funzioni legate alla tutela (come la protezione e conservazione dei beni, di competenza diretta dei responsabili dei musei statali e delle direzioni generali esistenti), e nel quadro di un rapporto con le Regioni e gli Enti Locali da individuare in sede di Conferenza unificata, al fine di individuare un progetto condiviso di promozione dell'intero sistema museale italiano.



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*

Il Consiglio esprime l'auspicio che talune giuste esigenze di funzionalizzazione e di innovazione possano trovare espressione in una nuova formulazione, che tenga conto di queste osservazioni.

Il prof. Settis mette a votazione il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nei termini sopra esposti relativamente al punto C)

pareri contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: 17

omissis.....

Roma, 18 novembre 2008.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Loredana Rossignò)

Loredana Rossignò

IL PRESIDENTE
(Prof. Salvatore Settis)

Salvatore Settis



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*

VERBALE N. 8

ESTRATTO

Seduta del giorno 4 dicembre 2008

Il giorno 4 dicembre 2008 alle ore 15.00 si riunisce presso la sede del Collegio Romano il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici.

La seduta ha inizio alle ore 15.00.

Gli argomenti all'Ordine del giorno sono:

- 1) Esame e parere sulla bozza di provvedimento di modifica al decreto del presidente della repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "regolamento di riorganizzazione del ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2) Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio superiore, di seguito indicati:

l'arch. Claudio Calcara, il dott. Gianfranco Cerasoli, il prof. Giovanni Carbonara, la prof.ssa Marisa Dalai Emiliani, l'Avv. Raffaello de Ruggieri, il prof. Tullio Gregory, la prof.ssa Maria Guercio, il dott. Tersilio Leggio, l'arch. Paolo Portoghesi, la prof.ssa Andreina Ricci, il sig. Libero Rossi, il prof. Giuseppe Sassatelli, il prof. Salvatore Settis presidente.

Sono assenti: il prof. Cesare De Seta, il prof. Andrea Emiliani, il dott. Daniele Lupo Jallà, il prof. Antonio Paolucci, il prof. Walter Santagata.

Partecipano alla seduta: il Capo di Gabinetto dott. Salvatore Nastasi, il Segretario Generale dott. Giuseppe Proietti, il Capo dell'Ufficio legislativo Consigliere Mario Torsello, il Vice Capo di Gabinetto Vicario dott. Mario Guarany e il Dirigente Generale dott. Gino Famiglietti.



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*

Redige il verbale il Segretario del Consiglio Superiore dott.ssa Loredana Rossigno.

..... omissis

Il prof. Settis propone quindi di passare all'esame del punto 1) all'ordine del giorno, ovvero: esame e parere sulla bozza di provvedimento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "regolamento di riorganizzazione del ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Dopo ampia discussione il prof. Settis esprime le seguenti considerazioni articolate su cinque punti.

1. si esprime al sig. Ministro il ringraziamento del Consiglio per la sensibilità istituzionale che ha mostrato, nel recepire alcune osservazioni del parere espresso il 18 novembre, nel far predisporre una nuova bozza di regolamento che ne tenesse conto e nel rinviare la presentazione al Consiglio dei Ministri onde sottoporla ad un nuovo esame da parte del Consiglio superiore. La sensibilità mostrata dal Ministro in questa occasione, e ribadita dal Capo di Gabinetto nel suo intervento, è un importante incoraggiamento ed auspicio per un ruolo sempre meglio definito del Consiglio superiore nella sua interazione con il Ministro e con gli uffici di diretta collaborazione.

Il prof. Settis mette a votazione il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nei termini sopra esposti relativamente al punto 1.

88



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

pareri contrari: 1 (uno)

astenuti: nessuno

favorevoli: 12

2. passando all'esame dell'articolo 8, nella nuova formulazione, si prende atto, con soddisfazione, che la sua profonda riformulazione ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio nella seduta del 18 novembre. Si osserva tuttavia che sarebbero ancora opportuni alcuni ritocchi. In particolare: a) il riferimento alle definizioni della valorizzazione sancite dall'articolo 6 del Codice troverebbe un luogo più adatto nel comma 1 piuttosto che al comma 2 lettera m); b) al comma 2 lettera b) sembra opportuno aggiungere alla frase "in ambito nazionale e internazionale" la parola "locale" ("in ambito locale, nazionale e internazionale"); c) si suggerisce inoltre una riflessione sulla espressione "che siano di appartenenza pubblica" nel comma 1 dello stesso articolo 8 onde meglio rispecchiare le differenze fra istituti e luoghi della cultura statali e quelli di altra pertinenza; d) secondo alcuni Consiglieri sarebbe anche opportuno che il comma 3 iniziasse con "Ferre rimanendo le attribuzioni in materia di tutela in capo alle altre Direzioni generali, alle Direzioni regionali e agli Uffici periferici,...."; e) alcuni Consiglieri suggeriscono inoltre l'opportunità di cancellare la parola "eventi" dalla lettera c). Il Presidente propone di esprimere parere favorevole pur con l'espressione di questi rilievi.

Il prof. Settis mette a votazione il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nei termini sopra esposti relativamente al punto 2.

pareri contrari: 3 (tre)

astenuti: 1 (uno)



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*

favorevoli: 9

3. per quanto riguarda la struttura generale del nuovo regolamento si osserva che il nuovo schema sottoposto al Consiglio non ha tenuto conto delle insoddisfazioni espresse dal Consiglio stesso nel parere del 18 novembre, insoddisfazioni che si ribadiscono punto per punto con particolare risalto per il negativo accorpamento di un eccessivo numero di competenze nella nuova "Direzione generale per le belle arti ed il paesaggio" e per il minor risalto alla architettura e all'arte contemporanea.

Il prof. Settis mette a votazione il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nei termini sopra esposti relativamente al punto 3.

pareri contrari: nessuno

astenuiti: 1 (uno)

favorevoli: 12

4. alcuni Consiglieri esprimono inoltre perplessità anche gravi sulla adozione di dizioni, che possono apparire superate, come "antichità" e "belle arti" e suggeriscono una ulteriore riflessione su questo punto.
5. il Consiglio esprime inoltre la propria forte preoccupazione per lo stato di sofferenza degli uffici periferici del Ministero in conseguenza dei gravi tagli di bilancio e della sequenza di continue ridefinizioni delle competenze e raccomanda al Ministro la massima attenzione sul tema riservandosi di riesaminarlo presto con maggiori dettagli.

Il prof. Settis mette a votazione il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nei termini sopra esposti relativamente al punto 5.



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*

pareri contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: 13

Roma, 4 dicembre 2008

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Loredana Rossigno)

Loredana Rossigno

IL PRESIDENTE

(Prof. Salvatore Settis)

Salvatore Settis



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali

Resoconto dell'incontro Amministrazione/OO.SS. del giorno 11 novembre 2008

Argomento dell'incontro è l'informativa in merito alla bozza di regolamento di modifica del DPR 233/2007.

Sono state invitate le seguenti OO.SS.: CGIL, CISL, UIL, CONFESAL/UNSA, FLP, RDB/CUB.

Per l'Amministrazione:

- Il Capo di Gabinetto dott. Salvatore Nastasi;
- Il Vice Capo di gabinetto dott. Mario Guarany;
- Il Segretario generale dott. Giuseppe Proietti;
- Il Direttore Generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali arch. Antonia Pasqua Recchia;

Per le OO.SS.:

- CGIL Libero ROSSI, Roberto FASOLI;
- CISL Claudio CALCARA, Stefano RASTELLI;
- UIL Gianfranco CERASOLI, Enzo FELICIANI;
- CONFESAL/UNSA Giuseppe URBINO, Adele QUERCIA, Stefano INNOCENTINI;
- FLP Rinaldo SATOLLI; Giovanni SGAMBATO;
- RDB/CUB Domenico BLASI; Paolo PESCOSOLIDO.

Il Capo di Gabinetto illustra ai presenti la bozza di regolamento di modifica del DPR 233/2007.

Dopo ampia discussione, da parte dei rappresentanti delle OO.SS. non vi sono state dichiarazioni preclusive in merito a quanto illustrato.

Il Capo di Gabinetto invita altresì le OO.SS. a presentare in forma scritta eventuali osservazioni al fine di consentirne il relativo vaglio ad opera dell'autorità politica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Antonia P. Recchia)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali

Resoconto dell'incontro Amministrazione/OO.SS. del giorno 13 novembre 2008

Argomento dell'incontro è l'informativa in merito alla bozza di regolamento di modifica del DPR 233/2007.

Sono state invitate le seguenti OO.SS dell'Area separata della Dirigenza: DIRSTAT, CIDA/UNADIS, CGIL, CISL, UIL, CONFSAL/UNSA.

Per l'Amministrazione:

- Il Vice Capo di Gabinetto dott. Mario Guarany;
- Il Direttore Generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali arch. Antonia Pasqua Recchia;

Per le OO.SS.:

- CGIL Libero Rossi,
- CISL Stefano RASTELLI;
- DIRSTAT Maria Concetta PETROLLO;
- CONFSAL/UNSA Giuseppe URBINO, Adele QUERCIA.

Il Vice Capo di Gabinetto illustra ai presenti la bozza di regolamento di modifica del DPR 233/2007.

Dopo ampia discussione, da parte dei rappresentanti delle OO.SS. non vi sono state dichiarazioni preclusive in merito a quanto illustrato.

Il Vice Capo di Gabinetto invita altresì le OO.SS. a presentare in forma scritta eventuali osservazioni al fine di consentirne il relativo vaglio ad opera dell'autorità politica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Antonia P. Recchia)



COMUNICATO

SINTESI DELL'INCONTRO DEL 11 NOVEMBRE 2008

Sulle

MODIFICHE Al Dpr. 233 DEL 26 NOVEMBRE 2007

La riunione convocata dal Capo di Gabinetto Salvo Nastasi, mirava ad acquisire il nostro parere sullo schema di Regolamento del Mibac inviatoci.

Rispetto alle perplessità evidenziate dai rappresentanti del personale, il dott. Nastasi ha fornito i seguenti chiarimenti:

1. La scelta di procedere con lievi integrazioni che, modificano solo parzialmente il DPR n°233, operata dal Ministro risponde alla necessità di evitare una profonda riforma, l'ennesima, per un Ministero che ne ha già subite diverse per opera dei vari Ministri succedutesi al Collegio Romano questi anni e soprattutto in considerazione del fatto che l'ultima di queste, fatta dal Ministro Rutelli e da questi definita "una messa a punto", è stata operata da un Governo che è durato due anni;
2. In merito ai dubbi ventilati in questi ultimi mesi, sul mantenimento di un ruolo esclusivo dello Stato sulla tutela e concorrente sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ci è stata ribadita la volontà e l'impegno del Ministro nel mantenerli;
3. La neo Direzione dei musei rappresenterebbe, secondo il Capo di Gabinetto, la conferma della volontà del Ministro di continuare a garantire al servizio pubblico dello Stato la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese;
4. Rispetto ai timori palesati di un declino del Mibac legato anche ai tagli operati ai capitoli di spesa, sembrerebbe che, a seguito di un accordo congiunto tra il Ministro Sandro Bondi e il suo collega Altero Matteoli, dovrebbero essere recuperati dal FAS 533,77 milioni di euro ed altri 176,22 milioni di euro per il Ministero. Questo dovrebbe essere deliberato in occasione della prossima riunione del CIPE;
5. La scelta di una direzione unica che ricomprende il bilancio, il personale e l'innovazione, dovrebbe rispondere all'esigenza dell'Amministrazione di prevedere un unico momento decisionale anche al fine di evitare inutili frammentazioni, su attività coerenti che meglio verrebbero condotte da un soggetto unico;
6. Per quanto concerne la direttiva della FP in materia di pensionamento del personale che abbia raggiunto i 40 anni di versamenti contributivi, ci è stato anticipato che ne seguirà un'altra del ministro Bondi che fornirà indicazioni sull'applicazione nonché sulle modalità. Il rappresentante dell'Amministrazione ci ha detto che procederà, compatibilmente con l'esigenza di non sguarnire improvvisamente i ruoli della dirigenza, con un rinnovamento del personale in servizio;



7. L'Amministrazione, in materia di definizione della pianta organica, ha convenuto con quanto sostenuto dalle OO.SS. e precisamente che occorre un impegno politico per superare le difficoltà che i tagli hanno prodotto anche sul mantenimento degli accordi e impegni già assunti con le OO.SS.;
8. In materia di vertenza dei lavoratori dell'ALES il Capo di Gabinetto ha riconfermato l'impegno del Ministro per ricercare una soluzione positiva. Tra i motivi addotti c'è stato quello relativo al contributo positivo che gli interessati, da diversi lustri, offrono ai vari istituti nei quali sono impegnati e che avrebbero difficoltà nel fornire un servizio all'utenza in loro mancanza. Il Capo di Gabinetto ha sottolineato che l'attuale fase di protesta, anche per i termini imposti dalla maggioranza del capitale ALES, sembrerebbe caratterizzata da un utilizzo strumentale del personale per meglio conseguire obiettivi di vedersi garantiti, in forma pressoché esclusiva, l'affidamento di servizi da parte degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali. Il dott. Nastasi ha smentito quanti sostengono la stabilizzazione del personale nei ruoli dell'Amministrazione anche in considerazione del fatto che l'attuale pianta organica risulta inferiore al personale in effettivo servizio (in posizione soprannumeraria) ed allo stato risulta impraticabile l'ipotesi di ottenere, in deroga al blocco delle assunzioni, la necessarie risorse e autorizzazione in deroga.

Roma 11 novembre 2008

CGIL	CISL
Libero Rossi	Claudio Calcara



On. Sandro Bondi
Ministro per il Mibac
SEDE

PRIME NOTE E OSSERVAZIONI SUL NUOVO SCHEMA PER IL DPR.233

Caro Ministro

Credo che sia utile invitarLa a tendere l'orecchio, auscultare il grido strozzato proveniente dal martoriato corpo Mibac ..che si stia consumando una sorta di accanimento terapeutico? Le riscritture regolamentari, il ballo dei soprintendenti con la maschera e senza, i tagli di bilancio, di personale.. hanno gettato la "cosa" nella "selva oscura" e resola esanime.

E questo dovrà continuare ad essere il Mibac? A Lei una parola ficcante e speriamo risolutiva.

Nell'attesa ci pregiamo sottoporLe alcune riflessioni-proposte che potrebbero arricchire il testo che i suoi Uffici ci hanno inviato. Per carità nulla di definitivo né di conclusivo quanto piuttosto un richiamo ai reali problemi che sollevino il "dibattito" dai vietati luoghi comuni del *chi sale o del chi va lì* : un gioco esaltante in certi ambienti e contesti, ma che non interessa la mia Organizzazione. Quindi cercherò, nei limiti del (mio) possibile, di indicare e riflettere sulle questioni.

Dunque:

La *catena di comando* dovrebbe essere univoca e senza sovrapposizioni di competenze: inizia dal Segretariato generale prosegue con le Direzioni regionali e arriva alle Soprintendenze di settore, alle Biblioteche, agli Archivi, ai Poli museali, alle Soprintendenze autonome e a quelle speciali.

In questo cammino dovrebbero essere individuati i nodi gordiani da sciogliere, appunto con direttive e indirizzi univoci, cose cioè che non sono state centrate nella "riforma Rutelli", dove, ad esempio, permangono conflitti di competenze e chiarezza di compiti. Cose non sciolte nel suo disegno dove mi sembra che la fase conflittuale si estenda (fra la neonata Direzione dei Musei e la Direzione dei Beni storico-artistici) e fra queste e le soprintendenze e Direzioni regionali.

Ma veniamo alle modifiche del 233 del 2007. Alle richieste prodotte nell'incontro dell'11 novembre sul mantenimento della Direzione dell'arte e architettura contemporanea, sulla soppressione delle direzioni generali centrali, sull'unificazione degli II.CC. della catalogazione e della conservazione e restauro o, nel caso di mantenimento delle Direzioni centrali, conservare comunque quella al Bilancio, unificare quella ai Beni Librari e archivistici ecc.

Il Segretariato Generale

Le sue funzioni di coordinamento andrebbero meglio precisate nella direzione dell'attività e non solo quella di spettatore. La soppressione dell'Osservatorio internazionale viene ascritta direttamente al Segretario però rimane fuori quella riferita ai beni librari (ex OPIB). Riguardo poi

all'Ufficio studi, confermato, ma non ne vengono rivisti compiti e funzioni e soprattutto non viene unificato con l'Ufficio statistica che invece resta alle dipendenze della DG al personale.

Le Direzioni Generali Centrali – visto che alcune di esse non si vogliono sopprimere - dovrebbero essere ridotte e articolate secondo funzioni in modo da superare divisioni artificiali per beni (ma non era stato affermato che il bene culturale vive e viene letto nel contesto, nel territorio?) e in modo da corrispondere alle moderne esigenze di conservazione e di studio oltre a esigenze di razionalizzazione e finalizzazione delle risorse. Insomma la Finanziaria triennale che avete approvato testé (1.133/2008).

1. **Direzione centrale per la Ricerca e l'innovazione tecnologica:** oltre che presiedere/coordinare la ricerca dovrà assumere tutta la pianificazione degli investimenti informatici. In questa ottica faranno capo ad essa tutti gli Istituti centrali della catalogazione (Catalogo, Catalogo unico, Icar, Discoteca di Stato/Museo dell'audiovisivo), le pubblicazioni (v.sopra), l'Istituto superiore del restauro (ICR, ICPL-Centro di fotoriproduzione e l'Opificio delle Pietre Dure).
2. **Direzione centrale per i luoghi espositivi** (musei, zone e parchi archeologiche, ville e giardini, archivi e biblioteche);
3. **Direzione centrale per la tutela** (arte, architettura, demoantropologica, archeologia e subacquea);
4. **Direzione centrale per l'architettura, l'arte contemporanea e per il paesaggio;**
5. **Direzione centrale per documentazione archivistica e libraria;**
6. **Direzione generale per il cinema e lo spettacolo;**
7. **Direzione generale per le risorse umane e le politiche del personale;**
8. **Direzione centrale per la programmazione, bilancio e controllo**

La novità rappresentata dall'istituzione di una direzione centrale per i luoghi espositivi mira a svincolare, finalmente, gli aspetti legati alla lettura/valorizzazione con quelli della conoscenza/ricerca storico-artistica.

La direzione per la tutela che ripeto non avendo gestione di risorse evita di rappresentare il vecchio Ufficio centrale dei Beni aa.aa.ss.aa. La bontà di questo disegno sta anche nel rapporto unitario con le soprintendenze territoriali (miste o specifiche) e nella direzione che potrebbe essere assunta da un archeologo, storico dell'arte, architetto, demoetnoantropologo ecc.

Aver conservato il paesaggio nella Direzione centrale per l'architettura e l'arte contemporanea non ci sembra peregrina in quanto la sua tutela ha più attinenza con il contemporaneo perché si tratta di modificarlo o conservarlo, in modo sostenibile, con i mezzi e gli strumenti dell'architettura/urbanistica contemporanea.

Per quanto riguarda le Direzioni regionali oltre a quanto detto sopra dovranno avere le risorse e gestirle realmente (comprese quelle dirigenziali) così come ad esse, oltre a quelle di settore, dovranno far capo i Poli museali, le soprintendenze autonome e speciali.

Per quanto riguarda la direzione regionale ribadiamo che vi devono accedere anche dirigenti archivisti e bibliotecari.

- **Le Soprintendenze di settore**

Si dovrà procedere ad un loro sfoltoimento e una loro riorganizzazione – dotandole dell'autonomia di bilancio, nei limiti dell'organizzazione prescelta - se non alla loro riduzione in modo da farle corrispondere **alla rilevanza** (per es. capoluogo di regione) e all'organico dei posti dirigenziali. Una proposta che potrebbe risolvere l'annosa questione sarebbe quella di affidare le soprintendenze alle posizioni C3 (in attesa che si definisca all'Aran la questione delle alte professionalità) operando un "declassamento" delle soprintendenze sulla scorta di parametri

trasparenti. Così come è avvenuto per gli archivi e le biblioteche. In tale ottica le rilancio questa interessante proposta.


In questo contesto potrebbe essere affrontata e spero risolta, la questione dell'autonomia gestionale di alcuni grandi musei storico-artistici...e di qualche complesso archeologico e aree archeologiche.

Cordiali saluti

Roma 11 novembre 2008

Fp-Cgil bac

Libero Rossi





UNIONE NAZIONALE
SINDACATI AUTONOMI

FEDERAZIONE CONFESAL-UNSA

Coordinamento Nazionale Beni Culturali

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 00186 Roma - Via del Collegio Romano, 27
Tel. 06 6723 2348 - 2889 Fax. 06 6785 552 - info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

Prot. n. 352/08

Roma, 12 novembre 2008

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFESAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFESAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 83/08

MODIFICHE AL DPR 233/07 RIUNIONE CON IL CAPO DI GABINETTO LE PROPOSTE E LA POSIZIONE DELLA CONF.SAL-UNSA Beni Culturali

Ieri, 11 novembre 2008 si è tenuto l' incontro con il Capo di Gabinetto Nastasi avente per argomento le modifiche al DPR 233/07 concernente la struttura ed il funzionamento del Mibac.

E' bene precisare che il testo preso in esame è tutt'ora un testo aperto che consente ancora la possibilità di apportare contributi.

A tal fine, chiunque intenda contribuire con analisi e/o proposte, può farlo inviando un' e mail a info@unsabeniculturali.it in modo da poter integrare le proposte con quanto da noi prospettato in sede di riunione.

Infatti, in questo comunicato trovate un testo comparato, che consente di visualizzare istantaneamente il DPR 233/07 e le modifiche proposte dall' Amministrazione con inserite le nostre considerazioni.

Il Capo di Gabinetto ha poi chiarito che il Mibac intende adottare la norma che prevede il pensionamento anticipato di quanti hanno raggiunto 40 anni di anzianità contributiva.

Saranno anche bloccate le richieste di prolungamento dell' attività lavorativa oltre il 65° anno di età.

Si tratta di misure che il Ministro Bondi intende adottare avendo appurato l' uniformità di intenti con gli altri Dicasteri. Pertanto non saranno misure riguardanti esclusivamente il MiBAC ma interesseranno tutto il Pubblico Impiego.

VERTENZA ALES

Per quanto riguarda la questione dei lavoratori della Ales che da 7 giorni stanno presidiando , giorno e notte il Ministero facendo anche lo sciopero della fame,

abbiamo detto al Capo di Gabinetto che non intendiamo sottostare al ricatto che questa società, facendo leva sulla difficoltà terribile dei 430 lavoratori, sta facendo nei confronti del Mibac.

Va assolutamente trovata una soluzione anche ricorrendo a formule diverse da quelle di Ales come, ad esempio, Arcus.

Il Capo di Gabinetto ha precisato che non è possibile una soluzione quale quella dell'assunzione diretta nei ruoli del Mibac ma ha comunicato che del destino di questi lavoratori il Ministro Bondi è fortemente avvinto e per questo è in continuo contatto con il Ministro Sacconi.

A seguito dell'impegno del Capo di Gabinetto i lavoratori Ales hanno deciso di togliere, in attesa della convocazione di un tavolo politico, il presidio davanti al Ministero e di sospendere lo sciopero della fame.

La CONF.SAL-UNSA continuerà a sostenere la lotta di questi lavoratori affinché si trovi una rapida e definitiva soluzione.

Tornando alle modifiche al DPR 233/07 vi comunichiamo che domani 13 novembre 2008 siamo stati di nuovo convocati per un riesame delle stesse.

Cordialità e saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)

ecco le modifiche proposte e le nostre considerazioni:

in giallo le modifiche proposte all'esame [che verranno comunque fatte!!!]

Capo I - Amministrazione centrale

Art. 1.

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in **otto** [e non più 9] uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale **regionali**, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, **di cui uno può essere previsto presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno del Ministero è affidata con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.**

Art. 2

Segretariato generale.

Art. 3

Uffici dirigenziali generali centrali.

<p>D.P.R. 26-11-2007 n. 233 Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O</p>	<p>Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233</p>
--	---

--	--

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;

[Uffici Dirigenziali Liv.n.g. 4]

b) Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 4]

c) Direzione generale per i beni archeologici;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 7]

d) Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 5]

e) Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 11]

f) Direzione generale per gli archivi;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 10]

g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 9]

h) Direzione generale per il cinema;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 4]

i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 3]

[-----]

[**totale 57**]

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) **Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;**

n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 6

~~b) Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;~~

c) Direzione generale per l'**archeologia;**

n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 5

d) **Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio;**

n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 9

e) **Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione;**

n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 10

f) Direzione generale per gli archivi;

n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 9

g) Direzione generale per le **biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 8

h) Direzione generale per il cinema;

n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 3

i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 3

[-----]

[**totale 53**]

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle

<p>materie di propria competenza, senza diritto di voto.</p> <p>4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.</p>	<p>riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.</p> <p>4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.</p>
---	--

VIENE ISTITUITA

LA

Art. 4

Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.

CHE ACCORPA

LA ex

Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali. [art. 4, ex Dpr]

CON LA ex [che viene soppressa]

Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure. [art. 5, ex Dpr]

omississ...

Art. 5

Soppresso.

CAMBIA DENOMINAZIONE e qualche funzione e compiti

LA

Direzione generale per i beni archeologici.

CON

Art. 6

Direzione generale per l'archeologia.

omississ...

CAMBIA DENOMINAZIONE e qualche funzione e compiti

LA

Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

CON

Art. 7

Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio.

<p>D.P.R. 26-11-2007 n. 233 Regolamento di riorganizzazione del</p>	
---	--

1. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualità ed alla tutela paesaggistica, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

...omississ...

1. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

3. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio esercita, per le materie di competenza, il coordinamento e la vigilanza sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze.

VIENE ISTITUITA

LA

Art. 8

Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.

CHE INCORPORA assembla e modifica

LA ex

Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

Queste le funzioni e i compiti:

1. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela e alla valorizzazione delle raccolte dei musei, delle pinacoteche e delle gallerie; cura la promozione della conoscenza delle raccolte medesime, in

ambito nazionale ed internazionale, anche su proposta degli istituti da cui dette raccolte dipendono., ~~previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni culturali.~~

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

b) assicura l'incremento delle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie, adottando i relativi provvedimenti di acquisizione di cose, anche di arte contemporanea, o beni mobili, a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonché in via coattiva, nei casi previsti dal Codice, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 60, 70 e 95 del Codice medesimo;

c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di cose, anche di arte contemporanea, o di beni destinati alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;

d) autorizza il prestito dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

e) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;

h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b); 68, comma 4; 71, comma 4; 76, comma 2, lettera e) e 82 del Codice;

i) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione o l'affidamento, in comodato o in deposito di cose o beni da parte di musei, pinacoteche e gallerie, ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;

m) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

o) decide i ricorsi amministrativi avverso i dinieghi di attestato di libera circolazione ed i conseguenti provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 69 e 16 del Codice;

p) svolge attività di assistenza tecnica, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;

q) cura le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, storici, artistici ed etnoantropologici, archivistici e librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.

3. Il Direttore generale offre il necessario supporto alle attività di valorizzazione delle raccolte dei musei, delle gallerie e delle pinacoteche stabilendo, sentite le Direzioni regionali, i criteri per la loro gestione, anche integrata, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, predisponendo modelli di bandi di gara e di convenzioni tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; su richiesta delle direzioni regionali provvede altresì alla predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.

4. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione esercita il coordinamento e la vigilanza sull'Istituto centrale per la demotnoantropologia e, per le materie di competenza, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze, nonché sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

~~4. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione esercita, con riguardo alle raccolte contenute in musei, pinacoteche e gallerie, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonché comma 4, e sugli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).~~

5. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..

6. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la promozione si articola in uffici dirigenziali di livello non generale

**SI FACCIAMO ATTENZIONE CHE
PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI COMPETENZA,
ESERCITA IL COORDINAMENTO E LA VIGILANZA**

come previsto anche per la

Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio (art. 7, c. 3)

- sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare,
- sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli,
- sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma,
- sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze,

nonché sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma
come previsto per la Direzione generale per l'archeologia (art. 6, c. 3)

Invece per l'**Opificio delle Pietre Dure** le funzioni di coordinamento vengono svolte dal Segretariato generale (Art. 2, c. 3, lettera p)

INOLTRE,

TRA LE VARIE DIREZIONI GENERALI (Articoli 6, 7, 8, 9 e 10)

viene richiamata l'incidenza con questa Direzione Generale, salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere

**SI FACCIAMO ATTENZIONE CHE
MENTRE PER**

- il **Segretariato generale** (art. 2, co. 6)
si articola in **sette** uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il **Servizio ispettivo**, gli **Istituti centrali** e gli **Istituti dotati di autonomia speciale**, e dallo stesso dipendono dieci dirigenti con funzioni ispettive
- la **Direzione generale per l'archeologia** (art. 6, co. 5)
si articola in **cinque** uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli **Istituti dotati di autonomia speciale**

- la **Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio** (art. 7, co. 5)
si articola in **nove** uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli **Istituti dotati di autonomia speciale**

VI È NON CHIAREZZA PER QUANTO RIGUARDA:

- la **Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione** (art. 8, co. 6)
si articola in **dieci** uffici dirigenziali di livello non generale compresi gli **Istituti centrali e gli Istituti nazionali**
e... a parte l'Istituto centrale per la demotnoantropologia
quale sarebbero gli altri Istituti, visto che afferiscono ad altre
Direzioni generali ...
- la **Direzione generale per gli archivi** (art. 9, co. 6)
si articola in **nove** uffici dirigenziali di livello non generale
e... non si fa menzione agli Istituti centrali (Istituto centrale per gli
archivi) e gli Istituti dotati di autonomia speciale (Archivio centrale
dello Stato) ... che ad ESSA afferiscono ...
- la **Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali**
ed il diritto d'autore (art. 10, co. 7)
si articola in **otto** uffici dirigenziali di livello non generale
e... non si fa menzione agli Istituti centrali (Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche ; Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi) e gli
Istituti dotati di autonomia speciale (Biblioteca nazionale centrale di
Roma ; Biblioteca nazionale centrale di Firenze ; Centro per il libro
e la lettura [ma su questo vedi anche oltre, art. 2 del nuovo DPR]) ... che ad ESSA
afferiscono ...

QUINDI ... ?

CAMBIA qualche funzione e compiti
LA

Art. 9
Direzione generale per gli archivi.

**CAMBIA DENOMINAZIONE e qualche funzione e compiti
LA**

**Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
CON**

Art. 10

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

<p>D.P.R. 26-11-2007 n. 233 Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O</p>	<p>Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233</p>
---	---

<p>1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;</p> <p>f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6,</p>	<p>1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;</p> <p>f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6,</p>
---	--

<p>del Codice ai fini applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;</p> <p>h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;</p> <p>i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;</p> <p>l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;</p> <p>m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;</p> <p>n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della <u>legge 17 ottobre 1996, n. 534</u>;</p> <p>o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;</p> <p>p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'<u>articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363</u>;</p> <p>q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;</p> <p>r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del codice.</p> <p>3. La Direzione generale per i beni librari, gli</p>	<p>del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;</p> <p>h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;</p> <p>i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;</p> <p>l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;</p> <p>n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della <u>legge 17 ottobre 1996, n. 534</u>;</p> <p>o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;</p> <p>p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'<u>articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363</u>;</p> <p>q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;</p> <p>r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per le biblioteche,</p>
---	--

istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

7. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in 9 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali, nazionali e centrali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla **Biblioteca nazionale centrale di Roma**, sulla **Biblioteca nazionale centrale di Firenze**, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..

7. **La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in uffici dirigenziali di livello non generale**

Si riporta l'Articolo 2 dello schema di

Decreto del Presidente della Repubblica ...

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Norme finali e abrogazioni.

1. Al Centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 15, comma 3, lett. l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, è confermata l'attribuzione di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:

- a) la Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, III e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, nonché dei Servizi I e III della Direzione generale per i beni archeologici;
- b) la Direzione generale per l'architettura, l'arte e il paesaggio, si avvale di tutti i servizi della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) sono abrogati gli articoli da 12 a 22; l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari; gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- b) è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2:
 - 1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";
 - 2) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";
 - 3) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.";
 - 4) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per il personale e l'innovazione" e "La suddetta Direzione generale";
- b) all'articolo 3:
 - 1) al comma 2, le parole "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "del Segretariato generale" e "il Segretariato generale";
- c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale";
- d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La direzione del Servizio di controllo interno è affidata a un dirigente nominato con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni."

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 – dirigenza.

Capo III - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari

Art. 15

Istituti centrali e dotati di autonomia speciale.

1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demotnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

~~2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.~~

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

- i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- l) il Centro per il libro e la lettura;
- m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti ~~con particolari finalità~~ di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e non disciplinati dal presente articolo fino alla data di entrata in vigore dei **decreti ministeriali di natura non regolamentare** di organizzazione dei singoli istituti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, **lettera e)**, della citata legge n. 400 del 1988.

5. Con decreti ministeriali **di natura non regolamentare** adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, **lettera e)**, della legge n. 400 del 1988 gli istituti di cui al presente articolo nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

6. **Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono. Per gli istituti di cui al comma 3, lettere a) e b) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'archeologia d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione. Per gli istituti di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.**

Capo IV - Amministrazione periferica

Art. 16

Organi periferici del Ministero.

1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- b) le soprintendenze:
 - 1) per i beni archeologici;
 - 2) per i beni architettonici e paesaggistici;
 - 3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
- c) le soprintendenze archivistiche;
- d) gli archivi di Stato;
- e) le biblioteche statali;
- f) i musei.

2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.

3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della **Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.**

Questi gli Uffici dirigenziali di livello non generale per Regione

Regione	Dpr 233	PROPOSTA nuovo DPR
Abruzzo	4	4
Basilicata	4	4
Calabria	4	4
Campania	12	8
Emilia Romagna	13	12
Friuli Venezia Giulia	5	5
Lazio	16	13
Liguria	6	6
Lombardia	10	9
Marche	4	4
Molise	4	4
Piemonte	6	7
Puglia	7	7
Sardegna	5	6
Sicilia	----	----
Toscana	17	14
Trentino Alto Adige	----	----
Umbria	5	5
Veneto	9	9
TOTALE	131	121

<p>D.P.R. 26-11-2007 n. 233 Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O</p>	<p>Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233</p>
---	---

TABELLA A	TABELLA A
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)	(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA	DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA
Dirigenti di prima fascia 32	Dirigenti di prima fascia 29
Dirigenti di seconda fascia 216*	Dirigenti di seconda fascia 196*
Totale dirigenti 248	Totale dirigenti 225
* di cui n. 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro	* di cui n. 5 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA B		TABELLA B	
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)		(Prevista dall'articolo 20, comma 1)	
DOTAZIONE ORGANICA POSIZIONI ECONOMICHE		DOTAZIONE ORGANICA AREE	
Posizione economica	Dotazione organica	AREA	Dotazione organica
C3	2.919	III	6.163
C2	2.352		
C1	1.219		
B3	7.846	II	14.481
B2	3.459		
B1	3.429		
A1	1.820	I	1.285
Totale	23.044	Totale	21.929



COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/6723361 – 6792933 fax 6782911 – E - Mail uilbac@tiscali.it sito internet
<http://www.uilbac.it>

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Sen Sandro Bondi
Capo di Gabinetto del Ministro
Dott **Salvatore Nastasi**
Segretario Generale
Prof. **Giuseppe Proietti**
Loro Sedi

Servizio: Segreteria Generale

Oggetto: Schema Dpr regolamento di organizzazione
Proposte di modifica

On Ministro

L'occasione di rimettere mano al regolamento di organizzazione del Mibac , varato dal suo predecessore senza aver avuto la sensibilità di consultare quanti si trovano " in frontiera" sul territorio , può costituire una opportunità per disegnare una struttura articolata a livello centrale e periferico che possa coniugare l'assoluta necessità di mantenere inalterati gli standard di tutela oggi raggiunti con l'esigenza di aprirsi sempre più alle richieste di federalismo .

Per questo ci auguriamo un segno di discontinuità rispetto al passato per costruire un testo che raggiunga il maggior consenso possibile tra chi opera in questo settore e le esigenze del territorio.

Per tali motivi riteniamo che sia necessario partire da alcuni punti che a nostro avviso sono prioritari quali:

- Potenziamento dell'autonomia degli istituti speciali con l'incremento di essi;
- Incremento della capacità operativa delle Soprintendenze anche con forme di autonomia, organizzativa, amministrativa, contabile e strumenti di valutazione;
- rafforzare i poteri e l'autorevolezza dei Soprintendenti e del personale tecnico scientifico garantendo autonomia dal potere politico e un'alta formazione;
- Normativa tecnica per promuovere la collaborazione tra le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico e privato, per superare il contenzioso tra Stato e Regioni;
- Istituzione presso il Ministero di un Osservatorio per la Cultura;
- Creazione di un archivio informatico centrale e in rete con gli uffici dei beni culturali delle regioni da estendere poi ai Comuni;
- Coniugare insieme tutela e valorizzazione;
- Regolare l'attività della Società Arcus spa;

Per avere un quadro dei problemi e dei comportamenti che si registrano sul territorio è opportuno sentire, dopo la voce dei Direttori Generali Centrali e Regionali, anche i Soprintendenti di settore, i Direttori di Archivi, Soprintendenze Archivistiche, Biblioteche nonché i Soprintendenti Speciali ai Poli Museali e alle Soprintendenze autonome.

Infatti da tale confronto potrà verificare quanto lei stesso ha comunicato alle Camere circa i problemi legati ai ritardi che si registrano nell'adozione dei provvedimenti con il contestuale problema dell'accumulo dei residui, specie quelli in contabilità speciale o di tesoreria.

Per questo noi continuiamo a ritenere, ad immaginare uno snellimento delle strutture Centrali con un contestuale rafforzamento delle strutture periferiche dell'amministrazione risolvendo anche il punto più confligente quale il rapporto tra Direzioni Regionali e le Soprintendenze di settore attraverso il rafforzamento o se vuole il ripristino dell'autorevolezza delle seconde riducendo non solo i contenziosi esistenti ma semplificando e riducendo i passaggi burocratici che ha un punto assolutamente insostenibile quale l'enorme quantità di risorse finanziarie che giacciono ferme nella contabilità speciale con gravissimo danno per il patrimonio culturale del paese ma anche per le casse dello Stato visto che su tali risorse i cittadini vi pagano gli interessi.

Una valutazione su questi aspetti consentirebbe di ipotizzare un Ministero agile, flessibile, pronto a rispondere alle richieste di velocità decisionali e di spesa.

In più ci aspettiamo e le garantiamo che questa è un'opinione largamente diffusa, che questo ennesimo riordino del Ministero muova dalla necessità di ridisegnare una struttura che abbia la pretesa di durare nel tempo, almeno per dieci anni per di rimettere in pista una macchina che nel corso degli ultimi 5 anni è stata impegnata in ben 5 riorganizzazioni!

Per questo vogliamo augurarci che il riordino del Ministero, disegni una struttura Centrale e Periferica del Ministero su ciò che dovrà essere la c.d. mission e non per collocare o ricollocare i Dirigenti che ci sono o per sistemarne di nuovi.

Se invece la logica dovesse essere quest'ultima, siamo certi che non porterebbe lontano ma rappresenterebbe l'ennesima, grave miopia nella costruzione di quello che potrebbe essere, almeno c'è lo auguriamo un nuovo Ministero.

Di seguito elenchiamo e descriviamo sinteticamente alcune linee di fondo che riteniamo essenziali per comprendere le modifiche e le proposte relative all'articolato:

DIREZIONI GENERALI CENTRALI

In primo luogo le Direzioni Generali centrali previste nel numero di otto appaiono troppe poiché dal nostro punto di vista le Direzioni Generali possono ridursi ulteriormente a sette / sei.

Nella proposta che presentiamo prevediamo l'ipotesi di accorpate le Direzioni Generali di Cinema e Spettacolo dal vivo ma anche di pensare all'accorpamento in una Direzione per le Arti o ai Beni Culturali le attuali competenze in tema di beni architettonici, paesaggistici, artistici, storici, etnoantropologici, arte contemporanea e beni archeologici.

Siamo invece d'accordo con la proposta della nuova Direzione Generale ai Musei alle gallerie e alla valorizzazione.

Nella tabella sinottica che alleghiamo abbiamo comparato il testo elaborato dall'amministrazione con le nostre proposte.

Relativamente ad alcune modifiche rimandiamo al testo mentre su quelle che riportiamo di seguito richiamiamo la sua attenzione:

RIDUZIONE DEGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE

Oltre alla riduzione delle Direzioni Generali nel numero di 1 / 2 vanno ridotti anche altri posti di Dirigente Generali come i 2 previsti presso il Gabinetto del Ministro nonché i 6 posti da Dirigente Generale di Staff e l'incarico di livello Dirigenziale Generale per funzioni di consulenza, studio e ricerca.

Alla rimodulata **Direzione generale per l'innovazione**, bilancio e personale, va attribuita anche la programmazione e la promozione.

Nella nostra proposta di riduzione delle Direzioni Generali centrali a 6 prevediamo che **l'archeologia** sia accorpata in una Direzione generale per le Arti deputata alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei, beni architettonici, qualità ed tutela del paesaggio, tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea.

Infatti non sfugge che l'archeologia è strettamente legata al paesaggio tenuto conto che non c'è una sola opera infrastrutturale che riguardi i due aspetti.

ISTITUTI CENTRALI E ISTITUTI CON FINALITÀ PARTICOLARI

Per quanto riguarda l'articolo riferito agli Istituti Centrali e Istituti con particolare finalità, per i Poli Mussali e Soprintendenze Speciali vanno ulteriormente in una logica di federalismo, introdotti elementi che ne esaltino il ruolo e l'autorevolezza quale:

Rivisitazione della composizione dei C.d.A. prevedendo la presenza delle autonomie locali, che in aggiunta alle regioni veda anche la presenza di Province e Comuni nonché la partecipazione di rappresentanti delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni sindacali.

La presenza delle autonomie locali permetterebbe a tali Istituti di non essere autoreferenziali, poiché è impensabile pensare di ritenere che C.d.A. composti solo dal Soprintendente, un funzionario amministrativo ed il funzionario più anziano possa assolvere ad un ruolo manageriale senza doversi confrontare e rapportare anche con quanti rappresentano i territori dove sono presenti.

Per quanto riguarda la presenza delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni sindacali, tale ipotesi è esplicitamente contemplata nel memorandum nel punto relativo alla "Misurazione della qualità e della quantità dei servizi".

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Per quanto riguarda l'amministrazione periferica vanno previste le Soprintendenze miste vale a dire per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici.

Alle Soprintendenze ma anche agli Archivi e alle Biblioteche va data, sulla base di quanto avviene attualmente per gli istituti Centrali autonomia, organizzativa, amministrativa, contabile e strumenti di valutazione, attraverso le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

In tale contesto va riattribuita alle Soprintendenze di settore la funzione di stazione appaltante.

Infatti con il DPR 233 mediante la conferma delle direzioni regionali come unico centro di appalti - non delegabile - si è creato, un intasamento di competenze su queste ultime, delegittimando l'attività in materia finora egregiamente svolta da alcuni istituti. Si stanno smantellando le funzioni che presso alcuni istituti periferici erano svolte con profitto e con idoneo personale, per concentrarle su istituti che non sempre - e non ancora - funzionano bene, per mancanza di direttive in proposito, vuoi per mancanza di idoneo personale. Si assiste talvolta al rallentamento dei procedimenti di gara, assegnazione definitiva, stipula contratti.

Si creano passaggi ulteriori (ed inutili) da istituti a direzioni regionali e viceversa, e si sminuisce l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Tanto per fare un esempio, i pagamenti, anche relativi ad acquisti e servizi inclusi negli appalti recenti, devono essere a doppia firma, del dirigente di 2° fascia e del direttore regionale: è sufficiente che qualcuno dei due sia scarsamente reperibile perché i pagamenti sono rallentati, con danno per la P.A.

A nostro avviso la norma andrebbe così modificata:

- Le Soprintendenze svolgono le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

In subordine ;

- Alle direzioni regionali lasciare le funzioni di stazione appaltante (art. 17, c.3, lett ee)) relative all'individuazione del contraente con i sistemi di asta pubblica, appalto concorso, licitazione privata;
- Alle soprintendenze affidare le competenze per i lavori a trattativa privata e per quelli in economia (art. 18, c.1, lett. f)) non solo relativi ai lavori sui beni in consegna, ma anche su tutti gli altri lavori di manutenzione e restauro.

Ovviamente in capo alle Direzioni Regionali si può anche prevedere l'avocazione della materia da parte delle direzioni regionali, in caso di inefficienza o impossibilità di gestire tali forme di appalti da parte di istituti inefficienti.

RIDUZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

L'art. 74 prevede la riduzione degli assetti organizzativi entro il 30 novembre 2008.

A tal fine la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, si opera in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti

A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative,

derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Ora considerando i tagli imposti dalla legge 133 e dalle altre disposizioni (l.296/7; .244/2007; d.l. 93/08) , pari ad oltre 400 milioni di euro riteniamo non solo necessario provvedere alla unificazione di strutture sia centrali che periferiche .

Per tale motivo, pur rimanendo convinti che il modello delle Soprintendenze tematiche sia il migliore ai fini del corretto esercizio della tutela, ci vediamo costretti a ragionare in termini di unificazione per consentire la possibilità di ottimizzare risorse finanziarie oltre che umane.

Tra l'altro la previsione contenuta all'art.72 relativa alla possibilità che l'amministrazione possa fare a meno di quanti hanno raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva, per l'area della Dirigenza , costituisce un elemento ulteriore che ci orienta alla proposta di unificazione delle strutture sia a livello centrale che periferico.

Pertanto proponiamo di costituire in ogni regione Soprintendenze miste almeno per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici presenti nelle medesime città.

Tra l'altro la nostra proposta mira anche a trovare un momento di discussione ulteriore con il Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla previsione contenuta nella lettera c) del medesimo articolo che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Conseguentemente le tabelle allegate vanno rideterminate nel seguente modo:

<p>DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA</p> <p>Dirigenti di prima fascia 29</p> <p>Dirigenti di seconda fascia 196*</p> <p>Totale dirigenti 225</p>	<p>Proposta Uil</p> <p>DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA</p> <p>Dirigenti di prima fascia 20</p> <p>Dirigenti di seconda fascia 176</p> <p>Totale dirigenti 196</p>
<p>TABELLA B</p> <p>(Prevista dall'articolo 20, comma 1)</p> <p>DOTAZIONE ORGANICA AREE</p> <p>AREA Dotazione organica</p> <p>III 6163</p> <p>II 14481</p> <p>I 1.285</p> <p>Totale 21929</p>	<p>Proposta Uil</p> <p>TABELLA B</p> <p>(Prevista dall'articolo 20, comma 1)</p> <p>DOTAZIONE ORGANICA AREE</p> <p>AREA Dotazione organica</p> <p>III 6644</p> <p>II 15000</p> <p>I 285</p> <p>Totale 21929</p>

Roma 11 nov 2008

Rispetto ai posti da rideterminare con la dotazione organica le ricordiamo che esistono accordi e impegni contrattuali che vanno rispettati quali:

- Riqualificazione tra le aree - passaggio di tutta la prima area (ex area A) alla seconda area (ex area B)
 - passaggio di 920 unità dalla seconda (ex area B) alla terza area (ex area C)
- Riqualificazione interna alle aree per i Capi tecnici (ex geometri, disegnatori e addetti di laboratorio)
Assunzione per i 500 posti banditi
Assunzione per i 92 ex co.co.co.



Gianfranco Cerasoli
Segretario Generale



COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/6723361 – 6792933 fax 6782911 - E - Mail uilbac@fiscali.it sito internet <http://www.uilbac.it>

<p>Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica ... Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica ... Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".</p>
<p>Testo Amministrazione</p>	<p>Testo con le modifiche proposte dalla UIL (ipotesi 7 Dir Gen Centrali)</p>	<p>Testo con le modifiche proposte dalla UIL (ipotesi 6 Dir Gen Centrali)</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;</p>

<p>Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;</p> <p>Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto-legge 18 maggio 2006,</p>	<p>Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;</p> <p>Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto-legge 18 maggio 2006,</p>	<p>Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;</p> <p>Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto-legge 18 maggio 2006,</p>
---	---	---

<p>n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p>	<p>n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p>	<p>n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p>
--	--	--

<p>Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificità e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;</p> <p>Emana il seguente regolamento: Capo I - Amministrazione centrale</p> <p>Art. 1. Uffici e funzioni di livello dirigenziale</p>	<p>Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificità e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;</p> <p>Emana il seguente regolamento: Capo I - Amministrazione centrale</p> <p>Art. 1. Uffici e funzioni di livello dirigenziale</p>	<p>Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificità e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;</p> <p>Emana il seguente regolamento: Capo I - Amministrazione centrale</p> <p>Art. 1. Uffici e funzioni di livello dirigenziale</p>
---	---	---

<p>generale.</p> <p>1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in otto uffici dirigenziali di livello generale centrale e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale regionale, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno può essere previsto presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno del Ministero è affidata con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni</p>	<p>generale.</p> <p>1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in otto uffici dirigenziali di livello generale centrale e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale regionale, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno può essere previsto presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno del Ministero è affidata con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni</p>	<p>generale.</p> <p>1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in sei uffici dirigenziali di livello generale centrale e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale regionale, coordinati da un Segretario generale. La direzione del Servizio di controllo interno del Ministero è affidata con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.</p> <p>2. soppresso</p>
<p>generale.</p> <p>1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in otto uffici dirigenziali di livello generale centrale e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale regionale, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno può essere previsto presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno del Ministero è affidata con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni</p>	<p>generale.</p> <p>1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in otto uffici dirigenziali di livello generale centrale e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale regionale, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno può essere previsto presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno del Ministero è affidata con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni</p>	<p>generale.</p> <p>1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in sei uffici dirigenziali di livello generale centrale e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale regionale, coordinati da un Segretario generale. La direzione del Servizio di controllo interno del Ministero è affidata con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.</p> <p>2. soppresso</p>

<p>dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.</p> <p>[3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere, altresì, conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.]</p>	<p>dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.</p> <p>[3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere, altresì, conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.]</p>	
<p>Art. 2</p> <p>Segretariato generale.</p> <p>1. Il segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del</p>	<p>Art. 2</p> <p>Segretariato generale.</p> <p>1. Il segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del</p>	<p>Art. 2</p> <p>Segretariato generale.</p> <p>1. Il segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del</p>

<p>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.</p> <p>2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.</p> <p>3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:</p> <p>a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;</p> <p>b) coordina le attività delle direzioni generali, centrali e regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p> <p>c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da</p>	<p>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.</p> <p>2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.</p> <p>3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:</p> <p>a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;</p> <p>b) coordina le attività delle direzioni generali, centrali e regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p> <p>c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da</p>	<p>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.</p> <p>2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.</p> <p>3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:</p> <p>a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;</p> <p>b) coordina le attività delle direzioni generali, centrali e regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p> <p>c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da</p>
---	---	---

<p>assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;</p> <p>d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;</p> <p>e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;</p> <p>f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;</p> <p>g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;</p> <p>h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;</p> <p>i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice;</p> <p>l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro;</p>	<p>assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;</p> <p>d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;</p> <p>e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;</p> <p>f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;</p> <p>g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;</p> <p>h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;</p> <p>i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice;</p> <p>l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro;</p>	<p>assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;</p> <p>d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;</p> <p>e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;</p> <p>f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;</p> <p>g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;</p> <p>h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;</p> <p>i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice;</p> <p>l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro;</p>
---	---	---

<p>m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;</p> <p>n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;</p> <p>o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;</p> <p>p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>q) coordina il Servizio ispettivo.</p> <p>4. Il Segretario generale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali.</p>	<p>m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;</p> <p>n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;</p> <p>o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;</p> <p>p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>q) coordina il Servizio ispettivo.</p> <p>4. Il Segretario generale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali.</p>	<p>m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;</p> <p>n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;</p> <p>o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;</p> <p>p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>q) coordina il Servizio ispettivo.</p> <p>4. Il Segretario generale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali.</p>
---	---	---

<p>5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.</p> <p>6. Il Segretariato generale si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo e gli Istituti speciali e centrali, e dallo stesso dipendono dieci dirigenti con funzioni ispettive.</p> <p>Art. 3 Uffici dirigenziali generali centrali. 1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;</p>	<p>5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.</p> <p>6) Il Segretariato generale si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e dallo stesso dipendono dieci dirigenti con funzioni ispettive.</p> <p>Art. 3 Uffici dirigenziali generali centrali. 1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale;</p>	<p>5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.</p> <p>6) Il Segretariato generale si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e dallo stesso dipendono dieci dirigenti con funzioni ispettive.</p> <p>Art. 3 Uffici dirigenziali generali centrali. 1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale;</p>
---	---	---

<p>b) Direzione generale per l'archeologia;</p> <p>c) Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio;</p> <p>d) Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione;</p> <p>e) Direzione generale per gli archivi;</p> <p>f) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;</p> <p>g) Direzione generale per il cinema;</p> <p>h) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.</p> <p>2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>b) Direzione generale per l'archeologia;</p> <p>c) Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio;</p> <p>d) Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione;</p> <p>e) Direzione generale per gli archivi;</p> <p>f) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;</p> <p>g) Direzione generale per il cinema;</p> <p>h) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.</p> <p>2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla</p> <p>legge 23 giugno 1993, n. 202, e</p>	<p>b) Direzione generale per le Arti;</p> <p>c) Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione;</p> <p>d) Direzione generale per gli archivi;</p> <p>e) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;</p> <p>f) Direzione generale per il cinema e lo spettacolo dal vivo;</p> <p>2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla</p> <p>legge 23 giugno 1993, n. 202, e</p>
---	---	--

<p>legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.</p> <p>3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.</p>	<p>successive modificazioni.</p> <p>3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.</p>	<p>successive modificazioni.</p> <p>3. I direttori generali centrali e regionali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie e le regioni di propria competenza, senza diritto di voto.</p>
<p>4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.</p>	<p>4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.</p>	<p>4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.</p>
<p>Art. 4</p> <p>Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale</p> <p>1. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in</p>	<p>Art. 4</p> <p>Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale</p> <p>1. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione</p>	<p>Art. 4</p> <p>Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale</p> <p>1. La Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale, svolge funzioni e compiti in</p>

<p>materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.</p>	<p>delle risorse finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.</p>	<p>materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.</p>
---	--	---

<p>2. Il Direttore generale, in particolare:</p> <p>a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</p> <p>b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;</p> <p>c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;</p> <p>d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;</p>	<p>2. Il Direttore generale, in particolare:</p> <p>a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</p> <p>b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;</p> <p>c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;</p> <p>d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;</p>	<p>2. Il Direttore generale, in particolare:</p> <p>a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</p> <p>b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;</p> <p>c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;</p> <p>d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;</p>
--	--	--

<p>82, e successive modificazioni;</p> <p>e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;</p> <p>f) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi programmi annuali di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento. La detta attività istruttoria è svolta sulla base delle proposte avanzate dai direttori generali responsabili dell'attuazione degli specifici piani gestionali e del conseguimento dei relativi obiettivi. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei piani vengono assegnate, anche mediante ordini di accreditamento, ai competenti centri di responsabilità;</p> <p>g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero,</p>	<p>e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;</p> <p>f) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi programmi annuali di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento. La detta attività istruttoria è svolta sulla base delle proposte avanzate dai direttori generali responsabili dell'attuazione degli specifici piani gestionali e del conseguimento dei relativi obiettivi. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei piani vengono assegnate, anche mediante ordini di accreditamento, ai competenti centri di responsabilità;</p> <p>g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e</p>	<p>e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;</p> <p>f) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi programmi annuali di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento. La detta attività istruttoria è svolta sulla base delle proposte avanzate dai direttori generali responsabili dell'attuazione degli specifici piani gestionali e del conseguimento dei relativi obiettivi. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei piani vengono assegnate, anche mediante ordini di accreditamento, ai competenti centri di responsabilità;</p> <p>g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e</p>
---	---	---

<p>delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;</p> <p>h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;</p> <p>i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;</p> <p>l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;</p> <p>m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e</p>	<p>assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;</p> <p>h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;</p> <p>i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;</p> <p>l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;</p> <p>m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni</p>	<p>assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;</p> <p>h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;</p> <p>i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;</p> <p>l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;</p> <p>m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni</p>
---	--	--

<p>periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società Ales S.p.A ed AR.CU.S S.p.A.;</p> <p>o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;</p> <p>p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi dirigenti;</p> <p>r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera p), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari.</p> <p>3. Presso la Direzione generale per</p>	<p>tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società Ales S.p.A ed AR.CU.S S.p.A.;</p> <p>o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;</p> <p>p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi dirigenti;</p> <p>r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera p), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari.</p> <p>3. Presso la Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il</p>	<p>tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società Ales S.p.A ed AR.CU.S S.p.A.;</p> <p>o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;</p> <p>p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi dirigenti e previa intesa con le organizzazioni sindacali;</p> <p>r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera p), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari.</p> <p>3. Presso la Direzione generale per</p>
--	---	---

<p>l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.</p> <p>4. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.</p> <p>5. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.</p>	<p>personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.</p> <p>4. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.</p> <p>5. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale</p>	<p>l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.</p> <p>4. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.</p> <p>5. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale</p>
<p>Art. 5 (articolo soppresso)</p>	<p>Art. 5 (articolo soppresso)</p>	<p>Art. 5 (articolo soppresso)</p>
<p>Art. 6</p> <p>Direzione generale per l'archeologia.</p> <p>1. La Direzione generale per l'archeologia svolge le funzioni e i</p>	<p>Art. 6</p> <p>Direzione generale per l'archeologia.</p> <p>1. La Direzione generale per l'archeologia svolge le funzioni e i</p>	<p>Art. 6 (articolo soppresso)</p>

<p>compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) concorda con la Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;</p> <p>c) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera d), autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) affida in concessione a soggetti</p>	<p>compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) concorda con la Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;</p> <p>c) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera d), autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) affida in concessione a soggetti</p>	
<p>compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) concorda con la Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;</p> <p>c) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera d), autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) affida in concessione a soggetti</p>	<p>compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) concorda con la Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;</p> <p>c) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera d), autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) affida in concessione a soggetti</p>	

<p>pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;</p> <p>f) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera g), elabora, su proposta dei direttori generali regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;</p> <p>g) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera f), dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse archeologico;</p> <p>[i] autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai</p>	<p>pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;</p> <p>f) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera g), elabora, su proposta dei direttori generali regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;</p> <p>g) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera f), dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse archeologico;</p> <p>[i] autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai</p>	
--	--	--

<p>sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale;]</p>	<p>sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale;]</p>	
<p>l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice; m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici; n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni immobili di interesse archeologico, a titolo di prelazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95, 96, 97 e 98 del Codice;</p>	<p>l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice; m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici; n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni immobili di interesse archeologico, a titolo di prelazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95, 96, 97 e 98 del Codice;</p>	
<p>o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni immobili nel settore di competenza, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;</p>	<p>o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni immobili nel settore di competenza, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;</p>	
<p>[p] adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di</p>	<p>[p] adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di</p>	

<p>cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;]</p> <p>q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;</p> <p>r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera o), decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47 [, 69] e 128 del Codice.</p> <p>3. Salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 4, la Direzione generale per i beni archeologici esercita il coordinamento e la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p> <p>3. La Direzione generale per l'archeologia esercita, per le materie di competenza, il coordinamento e la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p>	<p>cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;]</p> <p>q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;</p> <p>r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera o), decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47 [, 69] e 128 del Codice.</p> <p>3. Salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 4, la Direzione generale per i beni archeologici esercita il coordinamento e la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p> <p>3. La Direzione generale per l'archeologia esercita, per le materie di competenza, il coordinamento e la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p>	
<p>cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;]</p> <p>q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;</p> <p>r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera o), decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47 [, 69] e 128 del Codice.</p> <p>3. Salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 4, la Direzione generale per i beni archeologici esercita il coordinamento e la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p> <p>3. La Direzione generale per l'archeologia esercita, per le materie di competenza, il coordinamento e la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p>	<p>cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;]</p> <p>q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;</p> <p>r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera o), decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47 [, 69] e 128 del Codice.</p> <p>3. Salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 4, la Direzione generale per i beni archeologici esercita il coordinamento e la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p> <p>3. La Direzione generale per l'archeologia esercita, per le materie di competenza, il coordinamento e la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p>	

<p>4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.</p> <p>5. La Direzione generale per l'archeologia si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale..</p>	<p>4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.</p> <p>5. La Direzione generale per l'archeologia si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale.</p>	
<p>Art. 7</p> <p>Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio.</p> <p>1. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.</p>	<p>Art. 7</p> <p>Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio.</p> <p>1. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione</p>	<p>Art. 7</p> <p>Direzione generale per le Arti</p> <p>1. La Direzione generale per le Arti L'architettura, l'arte ed il paesaggio svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei, dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla</p>

<p>dell'arte contemporanea.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;</p> <p>b) salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;</p> <p>c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;</p> <p>d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;</p> <p>e) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera d), autorizza il</p>	<p>dell'arte contemporanea.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;</p> <p>b) salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;</p> <p>c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;</p> <p>d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;</p> <p>e) salvo quanto disposto all'articolo 8,</p>	<p>promozione dell'arte contemporanea.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;</p> <p>b) salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni <u>beni archeologici</u>, architettonici, <u>paesaggistici</u>, storici, artistici ed etnoantropologici;</p> <p>c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di <u>interesse archeologico</u>, architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;</p> <p>d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle</p>
---	---	---

BEM

ARCHEOLOGICO

<p>prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>f) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>g) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera f), dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>h) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni immobili nel settore di competenza, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;</p>	<p>comma 2, lettera d), autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>f) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>g) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera f), dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>h) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni immobili nel settore di competenza, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.</p>	<p><u>disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;</u></p> <p>e) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera d), autorizza il prestito di <u>beni archeologici, storici, artistici ed etnoantropologici</u> per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>f) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i <u>beni archeologici, storici, artistici ed etnoantropologici</u> dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>g) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera f), dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di <u>beni archeologici, storici, artistici ed etnoantropologici</u> e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice;</p>
--	---	--

<p>i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali immobili nel settore di competenza a titolo di prelazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice;</p> <p>l) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovranregionale;</p> <p>m) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;</p> <p>n) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;</p> <p>o) propone al Ministro, d'intesa con la direzione regionale competente, l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;</p> <p>p) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica;</p>	<p>363;</p> <p>i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali immobili nel settore di competenza a titolo di prelazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice;</p> <p>l) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovranregionale;</p> <p>m) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;</p> <p>n) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;</p> <p>o) propone al Ministro, d'intesa con la direzione regionale competente, l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;</p> <p>p) promuove la qualità del progetto e</p>	<p>medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>h) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni immobili nel settore di competenza, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 <i>aut. del 21</i> gennaio 1913, n. 363;</p> <p>i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali immobili nel settore di competenza a titolo di prelazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice;</p> <p>l) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovranregionale che riguardano interventi in arse o su beni archeologici, architettonici e paesaggistici;</p> <p>m) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del</p>
--	---	---

<p>partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;</p> <p>q) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;</p> <p>r) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;</p> <p>s) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;</p> <p>t) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il</p>	<p>dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;</p> <p>q) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;</p> <p>r) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;</p> <p>s) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;</p> <p>t) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero</p>	<p>Ministro;</p> <p>n) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;</p> <p>o) propone al Ministro, d'intesa con la direzione regionale competente, l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;</p> <p>p) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;</p> <p>q) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;</p> <p>r) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate</p>
---	--	--

<p>medesimo;</p> <p>u) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;</p> <p>v) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;</p> <p>z) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;</p> <p>aa) coordina ed indirizza le attività volte alla realizzazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237; , il cui ordinamento interno e le relative modalità di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento;</p> <p>bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;</p> <p>cc) salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o), decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16,</p>	<p>degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;</p> <p>u) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;</p> <p>v) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;</p> <p>z) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;</p> <p>aa) coordina ed indirizza le attività volte alla realizzazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237; , il cui ordinamento interno e le relative modalità di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento;</p> <p>bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;</p> <p>cc) salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o), decide, per i settori di competenza, i ricorsi</p>	<p>di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;</p> <p>s) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;</p> <p>t) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;</p> <p>u) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;</p> <p>v) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;</p> <p>z) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;</p> <p>aa) coordina ed indirizza le attività volte alla realizzazione del Centro</p>
--	--	--

<p>47 e 128 del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio esercita, per le materie di competenza, il coordinamento e la vigilanza sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze.</p> <p>4. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della</p>	<p>amministrativi previsti agli articoli 16, 47 e 128 del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio esercita, per le materie di competenza, il coordinamento e la vigilanza sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze.</p> <p>4. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei</p>	<p>per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237; , il cui ordinamento interno e le relative modalità di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento;</p> <p>bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;</p> <p>cc) salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o), decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47 e 128 del Codice.</p> <p>dd) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;</p> <p>ee) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera g), elabora, su proposta dei direttori generali regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei</p>
---	--	--

<p>stessa..</p> <p>5. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale.</p>	<p>piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>5. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale.</p>	<p>beni archeologici;</p> <p>ff) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera f), dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni <u>archeologici</u> e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>gg) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di <u>interesse archeologico</u>;</p> <p>hh) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale;]</p> <p>ii) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;</p>
---	--	--

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici;

ll) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni immobili di interesse archeologico, a titolo di prelazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

mm) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni immobili nel settore di competenza, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

nn) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;]

oo) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

pp) salvo quanto disposto

all'articolo 8, comma 2, lettera o), decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47 [, 69] e 128 del Codice.

3. Salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 4, la Direzione generale per le Arti ,esercita il coordinamento e la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma e per le materie di competenza, il coordinamento e la vigilanza sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze.

4. La Direzione generale per le Arti

La vecchia 9

<p>Art. 8 Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.</p> <p>1. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela e alla valorizzazione delle raccolte dei musei, delle pinacoteche e delle gallerie; cura la promozione della conoscenza delle raccolte medesime, in ambito nazionale ed internazionale, anche su proposta degli istituti da cui dette raccolte dipendono., previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e</p>	<p>Art. 8 Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.</p> <p>1. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela e alla valorizzazione delle raccolte dei musei, delle pinacoteche e delle gallerie; cura la promozione della conoscenza delle raccolte medesime, in ambito nazionale ed internazionale, anche su proposta degli istituti da cui dette raccolte dipendono., previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la</p>	<p>costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>5. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio si articola in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale.</p> <p>Art. 8 Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.</p> <p>1. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela e alla valorizzazione delle raccolte dei musei, delle pinacoteche e delle gallerie; cura la promozione della conoscenza delle raccolte medesime, in ambito nazionale ed internazionale, anche su proposta degli istituti da cui dette raccolte dipendono., previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e</p>
---	---	--

<p>dell'immagine dei beni culturali.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;</p> <p>b) assicura l'incremento delle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie, adottando i relativi provvedimenti di acquisizione di cose, anche di arte contemporanea, o beni mobili, a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonché in via coattiva, nei casi previsti dal Codice, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 60, 70 e 95 del Codice medesimo;</p> <p>c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di cose, anche di arte contemporanea, o di beni destinati alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;</p> <p>d) autorizza il prestito dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48,</p>	<p>promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni culturali.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;</p> <p>b) assicura l'incremento delle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie, adottando i relativi provvedimenti di acquisizione di cose, anche di arte contemporanea, o beni mobili, a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonché in via coattiva, nei casi previsti dal Codice, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 60, 70 e 95 del Codice medesimo;</p> <p>c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di cose, anche di arte contemporanea, o di beni destinati alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;</p> <p>d) autorizza il prestito dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o</p>	<p>dell'immagine dei beni culturali.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;</p> <p>b) assicura l'incremento delle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie, adottando i relativi provvedimenti di acquisizione di cose, anche di arte contemporanea, o beni mobili, a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonché in via coattiva, nei casi previsti dal Codice, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 60, 70 e 95 del Codice medesimo;</p> <p>c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di cose, anche di arte contemporanea, o di beni destinati alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;</p> <p>d) autorizza il prestito dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48,</p>
---	--	---

<p>comma 1, del Codice;</p> <p>e) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;</p> <p>h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui</p>	<p>all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>e) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;</p> <p>h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito</p>	<p>comma 1, del Codice;</p> <p>e) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;</p> <p>h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui</p>
---	--	---

<p>agli articoli 65, comma 2, lettera b); 68, comma 4; 71, comma 4; 76, comma 2, lettera e) e 82 del Codice;</p> <p>i) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione o l'affidamento, in comodato o in deposito di cose o beni da parte di musei, pinacoteche e gallerie, ai sensi dell'articolo 44 del Codice;</p> <p>l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;</p> <p>m) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attendono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;</p>	<p>internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b); 68, comma 4; 71, comma 4; 76, comma 2, lettera e) e 82 del Codice;</p> <p>i) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione o l'affidamento, in comodato o in deposito di cose o beni da parte di musei, pinacoteche e gallerie, ai sensi dell'articolo 44 del Codice;</p> <p>l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;</p> <p>m) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attendono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68</p>	<p>agli articoli 65, comma 2, lettera b); 68, comma 4; 71, comma 4; 76, comma 2, lettera e) e 82 del Codice;</p> <p>i) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione o l'affidamento, in comodato o in deposito di cose o beni da parte di musei, pinacoteche e gallerie, ai sensi dell'articolo 44 del Codice;</p> <p>l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;</p> <p>m) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attendono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;</p>
---	---	---

<p>n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;</p> <p>o) decide i ricorsi amministrativi avverso i dinieghi di attestato di libera circolazione ed i conseguenti provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 69 e 16 del Codice;</p> <p>p) svolge attività di assistenza tecnica, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;</p> <p>q) cura le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, storici, artistici ed etnoantropologici, archivistici e librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.</p>	<p>del Codice;</p> <p>n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;</p> <p>o) decide i ricorsi amministrativi avverso i dinieghi di attestato di libera circolazione ed i conseguenti provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 69 e 16 del Codice;</p> <p>p) svolge attività di assistenza tecnica, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;</p> <p>q) cura le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, storici, artistici ed etnoantropologici, archivistici e librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48,</p>	<p>n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;</p> <p>o) decide i ricorsi amministrativi avverso i dinieghi di attestato di libera circolazione ed i conseguenti provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 69 e 16 del Codice;</p> <p>p) svolge attività di assistenza tecnica, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;</p> <p>q) cura le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, storici, artistici ed etnoantropologici, archivistici e librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.</p>
--	--	--

<p>3. Il Direttore generale offre il necessario supporto alle attività di valorizzazione delle raccolte dei musei, delle gallerie e delle pinacoteche stabilendo, sentite le Direzioni regionali, i criteri per la loro gestione, anche integrata, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, predisponendo modelli di bandi di gara e di convenzioni tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; su richiesta delle direzioni regionali provvede altresì alla predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.</p> <p>4. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione esercita il coordinamento e la vigilanza</p>	<p>comma 5, del Codice.</p> <p>3. Il Direttore generale offre il necessario supporto alle attività di valorizzazione delle raccolte dei musei, delle gallerie e delle pinacoteche stabilendo, sentite le Direzioni regionali, i criteri per la loro gestione, anche integrata, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, predisponendo modelli di bandi di gara e di convenzioni tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; su richiesta delle direzioni regionali provvede altresì alla predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.</p> <p>4. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione esercita il</p>	<p>3. Il Direttore generale offre il necessario supporto alle attività di valorizzazione delle raccolte dei musei, delle gallerie e delle pinacoteche stabilendo, sentite le Direzioni regionali, i criteri per la loro gestione, anche integrata, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, predisponendo modelli di bandi di gara e di convenzioni tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; su richiesta delle direzioni regionali provvede altresì alla predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.</p> <p>4. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione esercita il coordinamento e la vigilanza</p>
---	--	---

<p>sull'Istituto centrale per la demoeoantropologia e, per le materie di competenza, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze, nonché sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p> <p>4. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione esercita, con riguardo alle raccolte contenute in musei, pinacoteche e gallerie, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonché comma 4, e sugli uffici di cui</p>	<p>coordinamento e la vigilanza sull'Istituto centrale per la demoeoantropologia e, per le materie di competenza, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze, nonché sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p> <p>4. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione esercita, con riguardo alle raccolte contenute in musei, pinacoteche e gallerie, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonché</p>	<p>sull'Istituto centrale per la demoeoantropologia e, per le materie di competenza, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze, nonché sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.</p> <p>4. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione esercita, con riguardo alle raccolte contenute in musei, pinacoteche e gallerie, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonché comma 4, e sui musei di cui</p>
---	---	---

<p>all'articolo 16, comma 1, lettera f).</p> <p>5. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>6. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la promozione si articola in dieci uffici dirigenziali di livello non generale</p>	<p>comma 4, e sui musei di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).</p> <p>5. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>6. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione si articola in dieci uffici dirigenziali di livello non generale compresi gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali.</p>	<p>all'articolo 16, comma 1, lettera f).</p> <p>5. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>6. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione si articola in dieci uffici dirigenziali di livello non generale compresi gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali.</p>
<p>Art. 9</p> <p>Direzione generale per gli archivi.</p> <p>1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di</p>	<p>Art. 9</p> <p>Direzione generale per gli archivi.</p> <p>1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p>	<p>Art. 9</p> <p>Direzione generale per gli archivi.</p> <p>1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di</p>

<p>competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;</p> <p>f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;</p> <p>g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;</p> <p>h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;</p>	<p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;</p> <p>f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;</p> <p>g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;</p> <p>h) concede contributi per interventi su</p>	<p>competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;</p> <p>f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;</p> <p>g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;</p> <p>h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;</p>
---	---	---

<p>i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;</p> <p>l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre ed esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;</p> <p>n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;</p> <p>o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;</p> <p>p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di</p>	<p>archivi vigilati;</p> <p>i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;</p> <p>l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre ed esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;</p> <p>n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;</p> <p>o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;</p> <p>p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di</p>	<p>i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;</p> <p>l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre ed esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;</p> <p>n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;</p> <p>o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;</p> <p>p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di</p>
---	---	---

<p>espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;</p> <p>q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;</p> <p>r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;</p> <p>s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.</p> <p>4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative</p>	<p>acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;</p> <p>q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;</p> <p>r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;</p> <p>s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.</p> <p>4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e</p>	<p>espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;</p> <p>q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;</p> <p>r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;</p> <p>s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.</p> <p>4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative</p>
<p>espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;</p> <p>q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;</p> <p>r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;</p> <p>s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.</p> <p>4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative</p>	<p>acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;</p> <p>q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;</p> <p>r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;</p> <p>s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.</p> <p>4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e</p>	<p>espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;</p> <p>q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;</p> <p>r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;</p> <p>s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.</p> <p>4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative</p>

<p>di formazione e aggiornamento.</p> <p>5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale</p>	<p>parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.</p> <p>5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale</p>	<p>di formazione e aggiornamento.</p> <p>5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale</p>
<p>Art. 10</p> <p>Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.</p> <p>1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti</p>	<p>Art. 10</p> <p>Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.</p> <p>1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e</p>	<p>Art. 10</p> <p>Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.</p> <p>1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti</p>

<p>culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;</p> <p>f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od</p>	<p>biblioteccari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;</p> <p>f) dichiara il rilevante interesse</p>	<p>culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p>b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;</p> <p>f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od</p>
--	--	--

<p>esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;</p> <p>h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;</p> <p>i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;</p> <p>l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle</p>	<p>culturale o scientifico di mostre ed esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;</p> <p>h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;</p> <p>i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;</p> <p>l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione</p>	<p>esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;</p> <p>h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;</p> <p>i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;</p> <p>l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle</p>
---	--	---

<p>biblioteche e dei relativi servizi; n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice. 3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo</p>	<p>del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice. 3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo</p>	<p>biblioteche e dei relativi servizi; n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice. 3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo</p>
---	---	---

<p>10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.</p> <p>4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.</p> <p>5. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.</p> <p>6. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per</p>	<p>ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.</p> <p>4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.</p> <p>5. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.</p> <p>6. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive</p>	<p>10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.</p> <p>4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.</p> <p>5. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.</p> <p>6. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per</p>
---	---	---

<p>l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale</p>	<p>modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale</p>	<p>l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale</p>
<p>Art. 11</p> <p>Direzione generale per il cinema.</p> <p>1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;</p> <p>b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;</p> <p>c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;</p> <p>d) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai</p>	<p>Art. 11</p> <p>Direzione generale per il cinema.</p> <p>1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;</p> <p>b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;</p> <p>c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;</p> <p>d) esercita la vigilanza sulla</p>	<p>Art. 11</p> <p>Direzione generale per il cinema.</p> <p>1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;</p> <p>b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;</p> <p>c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;</p> <p>d) esercita la vigilanza sulla</p>

<p>sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;</p> <p>e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.</p> <p>3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.</p> <p>4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della</p>	<p>Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;</p> <p>e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.</p> <p>3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.</p> <p>4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei</p>	<p>Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;</p> <p>e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.</p> <p>3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.</p> <p>4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei</p>
---	--	--

<p>stessa..</p> <p>5. La Direzione generale per il cinema si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.</p> <p>Art. 12</p> <p>Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.</p> <p>1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;</p> <p>b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;</p> <p>c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico</p>	<p>piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.</p> <p>Art. 12</p> <p>Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.</p> <p>1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;</p> <p>b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;</p> <p>c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto</p>	<p>piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.</p> <p>Art. 12</p> <p>Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.</p> <p>1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p>a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;</p> <p>b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;</p> <p>c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto</p>
---	---	---

<p>(INDA);</p> <p>d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;</p> <p>e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;</p> <p>f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.</p> <p>3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa della settore e partecipa alle riunioni della</p>	<p>nazionale per il dramma antico (INDA);</p> <p>d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;</p> <p>e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;</p> <p>f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.</p> <p>3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di</p>	<p>nazionale per il dramma antico (INDA);</p> <p>d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;</p> <p>e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;</p> <p>f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.</p> <p>3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di</p>
---	---	---

<p>Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.</p> <p>4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni.</p> <p>5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.</p> <p>Capo II - Organi consultivi centrali Art. 13</p>	<p>settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.</p> <p>4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni.</p> <p>5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.</p> <p>Capo II - Organi consultivi centrali Art. 13</p>	<p>settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.</p> <p>4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni.</p> <p>5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa..</p> <p>6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.</p> <p>Capo II - Organi consultivi centrali Art. 13</p>
--	--	--

<p>Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.</p> <p>1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.</p> <p>2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale centrale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:</p> <p>a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;</p> <p>b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;</p> <p>c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;</p> <p>d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;</p> <p>e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la</p>	<p>Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.</p> <p>1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.</p> <p>2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Segretario Generale, i direttori generali centrali e regionali competenti trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:</p> <p>a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;</p> <p>b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;</p> <p>c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;</p> <p>d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;</p> <p>e) sugli schemi di atti normativi e</p>	<p>Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.</p> <p>1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.</p> <p>2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Segretario Generale, i direttori generali centrali e regionali competenti trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:</p> <p>a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;</p> <p>b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;</p> <p>c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;</p> <p>d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;</p> <p>e) sugli schemi di atti normativi e</p>
--	---	---

<p>materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;</p> <p>f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;</p> <p>g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.</p> <p>3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.</p>	<p>amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;</p> <p>f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;</p> <p>g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.</p> <p>3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.</p>	<p>amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;</p> <p>f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici ;</p> <p>g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.</p> <p>3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.</p>
<p>4. Il Consiglio superiore è composto da:</p> <p>a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;</p> <p>b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>5. Il Ministro nomina il presidente del</p>	<p>4. Il Consiglio superiore è composto da:</p> <p>a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;</p> <p>b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>5. Il Ministro nomina il presidente del</p>	<p>4. Il Consiglio superiore è composto da:</p> <p>a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;</p> <p>b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>5. Il Ministro nomina il presidente del</p>

<p>Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.</p> <p>6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.</p> <p>7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente</p>	<p>Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.</p> <p>6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.</p> <p>7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente</p>	<p>Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.</p> <p>6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.</p> <p>7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente</p>
--	--	--

<p>eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il</p>	<p>eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il</p>	<p>eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il</p>
--	--	--

<p>cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.</p> <p>8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.</p> <p>9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.</p> <p>Art. 14</p> <p>Comitati tecnico-scientifici.</p> <p>1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:</p> <p>a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;</p> <p>b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;</p> <p>c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;</p> <p>d) comitato tecnico-scientifico per gli</p>	<p>cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.</p> <p>8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale</p> <p>9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.</p> <p>Art. 14</p> <p>Comitati tecnico-scientifici.</p> <p>1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:</p> <p>a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;</p> <p>b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;</p> <p>c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;</p> <p>d) comitato tecnico-scientifico per gli</p>	<p>cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.</p> <p>8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale</p> <p>9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.</p> <p>Art. 14</p> <p>Comitati tecnico-scientifici.</p> <p>1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:</p> <p>a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;</p> <p>b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;</p> <p>c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;</p> <p>d) comitato tecnico-scientifico per gli</p>
---	---	---

<p>archivi;</p> <p>e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;</p> <p>f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;</p> <p>g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.</p> <p>2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:</p> <p>a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;</p> <p>b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali centrali e regionali, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;</p> <p>c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;</p>	<p>archivi;</p> <p>e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;</p> <p>f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;</p> <p>g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.</p> <p>2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:</p> <p>a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;</p> <p>b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali centrali e regionali, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;</p> <p>c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;</p>	<p>archivi;</p> <p>e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;</p> <p>f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;</p> <p>g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.</p> <p>2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:</p> <p>a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;</p> <p>b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali centrali e regionali, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;</p> <p>c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;</p>
---	---	---

<p>d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;</p> <p>e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta ai sensi della lettera b).</p> <p>3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:</p> <p>a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;</p> <p>b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.</p> <p>4. Ciascun Comitato è composto:</p> <p>a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili</p>	<p>d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;</p> <p>e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta ai sensi della lettera b).</p> <p>3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:</p> <p>a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;</p> <p>b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.</p> <p>4. Ciascun Comitato è composto:</p> <p>a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili</p>	<p>d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;</p> <p>e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta ai sensi della lettera b).</p> <p>3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:</p> <p>a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;</p> <p>b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.</p> <p>4. Ciascun Comitato è composto:</p> <p>a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili</p>
--	--	--

<p>amministrativi; b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere; c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.</p> <p>5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p> <p>6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato</p>	<p>amministrativi; b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere; c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.</p> <p>5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p> <p>6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato</p>	<p>amministrativi; b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere; c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.</p> <p>5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p> <p>6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato</p>
---	---	---

<p>prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.</p> <p>7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.</p> <p>8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.</p>	<p>prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.</p> <p>7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.</p> <p>8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.</p>	<p>prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.</p> <p>7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.</p> <p>8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.</p>
<p>Capo III - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari</p> <p>Art. 15</p> <p>Istituti centrali e dotati di autonomia speciale.</p> <p>1. Sono istituti centrali:</p> <p>a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;</p> <p>c) l'Opificio delle pietre dure;</p> <p>d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;</p> <p>e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe</p>	<p>Capo III - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari</p> <p>Art. 15</p> <p>Istituti centrali e dotati di autonomia speciale.</p> <p>1. Sono istituti centrali:</p> <p>a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;</p> <p>c) l'Opificio delle pietre dure;</p> <p>d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;</p> <p>e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe</p>	<p>Capo III - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari</p> <p>Art. 15</p> <p>Istituti centrali e dotati di autonomia speciale.</p> <p>1. Sono istituti centrali:</p> <p>a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;</p> <p>c) l'Opificio delle pietre dure;</p> <p>d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;</p> <p>e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe</p>

<p>l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotorigrafia, legatoria e restauro degli archivi di Stato;</p> <p>f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;</p> <p>g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.</p> <p>2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:</p> <p>a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;</p> <p>b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;</p>	<p>l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotorigrafia, legatoria e restauro degli archivi di Stato;</p> <p>f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;</p> <p>g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.</p> <p>2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:</p> <p>a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;</p> <p>b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;</p>	<p>l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotorigrafia, legatoria e restauro degli archivi di Stato;</p> <p>f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;</p> <p>g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.</p> <p>2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:</p> <p>a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;</p> <p>b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;</p>
--	--	--

<p>c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;</p> <p>d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;</p> <p>e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;</p> <p>f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;</p> <p>g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;</p> <p>h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;</p> <p>i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;</p> <p>l) il Centro per il libro e la lettura;</p> <p>m) l'Archivio centrale dello Stato.</p> <p>4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalità di cui al decreto del</p>	<p>c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;</p> <p>d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;</p> <p>e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;</p> <p>f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;</p> <p>g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;</p> <p>h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;</p> <p>i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;</p> <p>l) il Centro per il libro e la lettura;</p> <p>m) l'Archivio centrale dello Stato.</p> <p>4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalità di cui al decreto del</p>	<p>c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;</p> <p>d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;</p> <p>e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;</p> <p>f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;</p> <p>g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;</p> <p>h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;</p> <p>i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;</p> <p>l) il Centro per il libro e la lettura;</p> <p>m) l'Archivio centrale dello Stato.</p> <p>4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalità di cui al decreto del</p>
--	--	--

<p>Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e non disciplinati dal presente articolo fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di organizzazione dei singoli istituti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge n. 400 del 1988.</p> <p>5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 gli istituti di cui al presente articolo nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.</p> <p>6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono. Per gli istituti di cui al</p>	<p>Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e non disciplinati dal presente articolo fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di organizzazione dei singoli istituti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge n. 400 del 1988.</p> <p>5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 gli istituti di cui al presente articolo nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.</p> <p>6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono. Per gli istituti di cui al</p>	<p>Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e non disciplinati dal presente articolo fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di organizzazione dei singoli istituti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge n. 400 del 1988.</p> <p>5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 gli istituti di cui al presente articolo nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.</p> <p>6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono. Per gli istituti di cui al</p>
--	--	--

<p>comma 3, lettere a) e b) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'archeologia d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione. Per gli istituti di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.</p> <p>Capo IV - Amministrazione periferica</p> <p>Art. 16</p> <p>Organi periferici del Ministero.</p> <p>1. Sono organi periferici del Ministero:</p> <p>a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;</p> <p>b) le soprintendenze:</p> <p>1) per i beni archeologici;</p> <p>2) per i beni architettonici e paesaggistici;</p> <p>3) per i beni storici, artistici ed</p>	<p>comma 3, lettere a) e b) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'archeologia d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione. Per gli istituti di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.</p> <p>Capo IV - Amministrazione periferica</p> <p>Art. 16</p> <p>Organi periferici del Ministero.</p> <p>1. Sono organi periferici del Ministero:</p> <p>a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;</p> <p>b) le soprintendenze:</p> <p>1) per i beni archeologici;</p> <p>2) per i beni architettonici e paesaggistici;</p> <p>3) per i beni storici, artistici ed</p>	<p>comma 3, lettere a) e b) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'archeologia d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione. Per gli istituti di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.</p> <p>Capo IV - Amministrazione periferica</p> <p>Art. 16</p> <p>Organi periferici del Ministero.</p> <p>1. Sono organi periferici del Ministero:</p> <p>a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;</p> <p>b) le soprintendenze:</p> <p>1) per i beni archeologici;</p> <p>2) per i beni architettonici e paesaggistici;</p> <p>3) per i beni storici, artistici ed</p>
---	---	---

<p>etnoantropologici;</p> <p>c) le soprintendenze archivistiche;</p> <p>d) gli archivi di Stato;</p> <p>e) le biblioteche statali;</p> <p>f) i musei.</p> <p>2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.</p> <p>3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.</p>	<p>etnoantropologici,</p> <p>4) per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;</p> <p>c) le soprintendenze archivistiche;</p> <p>d) gli archivi di Stato;</p> <p>e) le biblioteche statali;</p> <p>f) i musei.</p> <p>2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.</p> <p>3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale.</p>	<p>etnoantropologici;</p> <p>4) per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;</p> <p>c) le soprintendenze archivistiche;</p> <p>d) gli archivi di Stato;</p> <p>e) le biblioteche statali;</p> <p>f) i musei.</p> <p>2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.</p> <p>3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale.</p> <p>Alle Soprintendenze e agli istituti di</p>
---	--	---

Nbu



abbiamo visto
 le sono all'AS
 2 dell'AS
 Alcant. Av. Tur

<p>Art. 17</p> <p>Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.</p> <p>1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) [.] ed e) [., e f),] presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.</p> <p>2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è</p>	<p>Art. 17</p> <p>Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.</p> <p>1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) [.] ed e) [., e f),] presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.</p> <p>2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è</p>	<p>cui alle lettere c) d) e) e f) si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione delle singole Soprintendenze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>Art. 17</p> <p>Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.</p> <p>1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) [.] ed e) [., e f),] presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.</p> <p>2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è</p>
---	---	--

<p>conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.</p> <p>3. Il direttore regionale, in particolare:</p> <p>a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed [.] e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;</p> <p>b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;</p> <p>c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;</p> <p>d) dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;</p> <p>e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni</p>	<p>conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.</p> <p>3. Il direttore regionale, in particolare:</p> <p>a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed [.] e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;</p> <p>b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;</p> <p>c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;</p> <p>d) dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;</p> <p>e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni</p>	<p>conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.</p> <p>3. Il direttore regionale, in particolare:</p> <p>a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed [.] e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;</p> <p>b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;</p> <p>c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;</p> <p>d) dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;</p> <p>e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni</p>
---	---	---

<p>di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;</p> <p>e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che ne informa il direttore regionale;</p> <p>f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;</p> <p>g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le</p>	<p>di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;</p> <p>e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che ne informa il direttore regionale;</p> <p>f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;</p> <p>g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le</p>	<p>di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;</p> <p>e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che ne informa il direttore regionale;</p> <p>f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;</p> <p>g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le</p>
--	--	--

<p>proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;</p> <p>h) autorizza le alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;</p> <p>i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;</p> <p>l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;</p> <p>m) esprime l'assenso del Ministero, sentiti i competenti direttori generali centrali, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) [.] ed e) [.] e f)] presenti</p>	<p>proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;</p> <p>h) autorizza le alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;</p> <p>i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;</p> <p>l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;</p> <p>m) esprime l'assenso del Ministero, sentiti i competenti direttori generali centrali, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) [.] ed e) [.] e f)] presenti</p>	<p>proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;</p> <p>h) autorizza le alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;</p> <p>i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;</p> <p>l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;</p> <p>m) esprime l'assenso del Ministero, sentiti i competenti direttori generali centrali, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) [.] ed e) [.] e f)] presenti</p>
--	--	--

<p>nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;</p> <p>n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;</p> <p>o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;</p> <p>o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;</p> <p>o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai</p>	<p>nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;</p> <p>n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;</p> <p>o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;</p> <p>o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;</p> <p>o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai</p>	<p>nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;</p> <p>n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;</p> <p>o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;</p> <p>o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;</p> <p>o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai</p>
---	---	---

<p>sensi dell'articolo 141-bis del Codice;</p> <p>o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;</p> <p>p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;</p> <p>q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;</p> <p>[r] propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;]</p> <p>s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri</p>	<p>sensi dell'articolo 141-bis del Codice;</p> <p>o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;</p> <p>p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;</p> <p>q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;</p> <p>[r] propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;]</p> <p>s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri</p>	<p>sensi dell'articolo 141-bis del Codice;</p> <p>o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;</p> <p>p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;</p> <p>q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;</p> <p>[r] propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;]</p> <p>s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri</p>
---	---	---

<p>e direttive forniti dal Segretario generale;</p> <p>t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni [delle soprintendenze di settore e] degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere [a),] b), c), d), e) ed f);</p> <p>u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;</p> <p>v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;</p> <p>z) predisporre, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati</p>	<p>e direttive forniti dal Segretario generale;</p> <p>t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni [delle soprintendenze di settore e] degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere [a),] b), c), d), e) ed f);</p> <p>u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;</p> <p>v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;</p> <p>z) predisporre, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati</p>	<p>e direttive forniti dal Segretario generale;</p> <p>t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni [delle soprintendenze di settore e] degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere [a),] b), c), d), e) ed f);</p> <p>u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;</p> <p>v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;</p> <p>z) predisporre, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati</p>
--	--	--

<p>all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;</p> <p>aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;</p> <p>bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione;</p> <p>cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n.</p>	<p>all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;</p> <p>aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;</p> <p>bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione;</p> <p>cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n.</p>	<p>all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;</p> <p>aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;</p> <p>bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione;</p> <p>cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n.</p>
--	--	--

<p>717, e successive modificazioni; dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice; ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;</p> <p>ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale, nonché la direzione generale competente per materia;</p> <p>gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;</p> <p>hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i);</p>	<p>717, e successive modificazioni; dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice; ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;</p> <p>ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale, nonché la direzione generale competente per materia;</p> <p>gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;</p> <p>hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i);</p>	<p>717, e successive modificazioni; dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice; ee) Vigilano sull'andamento degli interventi affidati in appalto dai Soprintendenti e possono esercitare, in caso di motivata necessità, il potere di avocazione. ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale, nonché la direzione generale competente per materia;</p> <p>gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;</p> <p>hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i);</p>
---	---	--

<p>4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere [c), d),] i), l), u), bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.</p> <p>5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.</p>	<p>4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere [c), d),] i), l), u), bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.</p> <p>5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale,</p>	<p>4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere [c), d),] i), l), u), bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.</p> <p>5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla La Direzione generale per l'innovazione, bilancio, programmazione, promozione ed il personale,</p>
<p>6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:</p> <p>a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p>6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:</p> <p>a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p>6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:</p> <p>a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>

<p><i>c)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>c)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>c)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>d)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in otto uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>d)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in otto uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>d)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in otto uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>e)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>e)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>e)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>f)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>f)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>f)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>g)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in tredici uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>g)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in tredici uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>g)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in tredici uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>h)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>h)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>h)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;</p>

<p><i>i)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>i)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>i)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>l)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>l)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>l)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>m)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>m)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>m)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>n)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>n)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>n)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>o)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>o)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>o)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
<p><i>p)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>p)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;</p>	<p><i>p)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;</p>

<p><i>q)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p><i>r)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p><i>s)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.</p>	<p><i>q)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p><i>r)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p><i>s)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.</p>	<p><i>q)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p><i>r)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p><i>s)</i> Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.</p>
<p>Art. 18</p> <p>Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici.</p> <p>1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;</p> <p>b) autorizzano l'esecuzione di opere e</p>	<p>Art. 18</p> <p>Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici.</p> <p>1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;</p> <p>b) autorizzano l'esecuzione di opere e</p>	<p>Art. 18</p> <p>Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici.</p> <p>1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;</p> <p>b) autorizzano l'esecuzione di opere e</p>

<p>lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis);</p> <p>c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;</p>	<p>lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis);</p> <p>c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;</p>	<p>lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis);</p> <p>c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;</p>
<p>d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;</p> <p>e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;</p> <p>f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi manutentivi;</p>	<p>d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;</p> <p>e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;</p> <p>f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi manutentivi;</p>	<p>d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;</p> <p>e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;</p> <p>f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi manutentivi;</p>
<p>g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai</p>	<p>g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai</p>	<p>g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai</p>

<p>beni medesimi da parte del pubblico;</p> <p>h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3 e 141-bis del Codice;</p> <p>i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;</p> <p>l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;</p> <p>m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;</p> <p>n) istruiscono e propongono alla</p>	<p>beni medesimi da parte del pubblico;</p> <p>h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3 e 141-bis del Codice;</p> <p>i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;</p> <p>l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;</p> <p>m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;</p> <p>n) istruiscono e propongono alla</p>	<p>beni medesimi da parte del pubblico;</p> <p>h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3 e 141-bis del Codice;</p> <p>i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;</p> <p>l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;</p> <p>m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;</p> <p>n) istruiscono e propongono alla</p>
---	---	---

<p>direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g), l'esercizio del diritto di prelazione;</p> <p>o) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice;</p> <p>p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.</p>	<p>direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g), l'esercizio del diritto di prelazione;</p> <p>o) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice;</p> <p>p) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;</p> <p>q) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.</p>	<p>direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g), l'esercizio del diritto di prelazione;</p> <p>o) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice;</p> <p>p) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;</p> <p>q) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.</p>
<p>Art. 19</p> <p>Comitati regionali di coordinamento.</p> <p>1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.</p> <p>2. Il Comitato esprime pareri:</p> <p>a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;</p> <p>b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale</p>	<p>Art. 19</p> <p>Comitati regionali di coordinamento.</p> <p>1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.</p> <p>2. Il Comitato esprime pareri:</p> <p>a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;</p> <p>b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale</p>	<p>Art. 19</p> <p>Comitati regionali di coordinamento.</p> <p>1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.</p> <p>2. Il Comitato esprime pareri:</p> <p>a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;</p> <p>b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale</p>

<p>concernente la materia dei beni culturali.</p> <p>3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).</p> <p>4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>Art. 20 Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche.</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.</p>	<p>concernente la materia dei beni culturali.</p> <p>3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).</p> <p>4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>Art. 20 Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche.</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.</p>	<p>concernente la materia dei beni culturali.</p> <p>3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).</p> <p>4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>Art. 20 Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche.</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.</p>
--	--	--

<p>Art. 21</p>	<p>Art. 21</p>	<p>Art. 21</p>
<p>Norme finali e abrogazioni.</p>	<p>Norme finali e abrogazioni.</p>	<p>Norme finali e abrogazioni.</p>
<p>1. Al Centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 15, comma 3, lett. <i>l</i>), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, è confermata l'attribuzione di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-<i>bis</i>, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.</p>	<p>1. Al Centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 15, comma 3, lett. <i>l</i>), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, è confermata l'attribuzione di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-<i>bis</i>, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.</p>	<p>1. Al Centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 15, comma 3, lett. <i>l</i>), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, è confermata l'attribuzione di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-<i>bis</i>, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.</p>
<p>2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-<i>bis</i>, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla</p>	<p>2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-<i>bis</i>, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla</p>	<p>2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-<i>bis</i>, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla</p>

<p>data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:</p> <p>a) la Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, III e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, nonché dei Servizi I e III della Direzione generale per i beni archeologici;</p> <p>b) la Direzione generale per</p>	<p>data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:</p> <p>a) la Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, III e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, nonché dei Servizi I e III della Direzione generale per i beni archeologici;</p> <p>b) la Direzione generale per</p>	<p>data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:</p> <p>a) la Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, III e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, nonché dei Servizi I e III della Direzione generale per i beni archeologici;</p> <p>b) la Direzione generale per le Arti</p>
--	--	---

<p>l'architettura, l'arte e il paesaggio, si avvale di tutti i servizi della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.</p>	<p>l'architettura, l'arte e il paesaggio, si avvale di tutti i servizi della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.</p>	<p>si avvale di tutti i servizi della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza e tutti i servizi della ex Direzione Generale per i beni archeologici.</p>
<p>3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) sono abrogati gli articoli da 12 a 22; l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari; gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;</p>	<p>3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) sono abrogati gli articoli da 12 a 22; l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari; gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;</p>	<p>3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) sono abrogati gli articoli da 12 a 22; l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari; gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;</p>
<p>b) è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni.</p> <p>4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>b) è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni.</p> <p>4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>b) è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni.</p> <p>4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p>

<p>a) all'articolo 2: 1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale"; 2) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale"; 3) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo."; ; 4) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per il personale e l'innovazione" e "La suddetta Direzione generale"; b) all'articolo 3: 1) al comma 2, le parole "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "del Segretariato generale" e "il Segretariato generale"; c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale"; d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La</p>	<p>a) all'articolo 2: 1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale"; 2) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale"; 3) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo."; ; 4) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per il personale e l'innovazione" e "La suddetta Direzione generale"; b) all'articolo 3: 1) al comma 2, le parole "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "del Segretariato generale" e "il Segretariato generale"; c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale"; d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La</p>	<p>a) all'articolo 2: 1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale"; 2) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale"; 3) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo."; ; 4) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per il personale e l'innovazione" e "La suddetta Direzione generale"; b) all'articolo 3: 1) al comma 2, le parole "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "del Segretariato generale" e "il Segretariato generale"; c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale"; d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La</p>
---	---	---

<p>direzione del Servizio di controllo interno è affidata a un dirigente nominato con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.”</p> <p>5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 – dirigenza.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Roma,</p>	<p>direzione del Servizio di controllo interno è affidata a un dirigente nominato con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.”</p> <p>5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 – dirigenza.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Roma,</p>	<p>direzione del Servizio di controllo interno è affidata a un dirigente nominato con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.”</p> <p>5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 – dirigenza.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Roma,</p>
---	---	---

<p>TABELLA A</p> <p>(Prevista dall'articolo 20, comma 1)</p> <p>DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA</p> <p>Dirigenti di prima fascia 29 Dirigenti di seconda fascia 196* Totale dirigenti 225</p> <p>* di cui n. 5 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro</p>	<p>TABELLA A</p> <p>(Prevista dall'articolo 20, comma 1)</p> <p>DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA</p> <p>Dirigenti di prima fascia 21 Dirigenti di seconda fascia 176* Totale dirigenti 197</p>	<p>TABELLA A</p> <p>(Prevista dall'articolo 20, comma 1)</p> <p>DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA</p> <p>Dirigenti di prima fascia 20 Dirigenti di seconda fascia 176* Totale dirigenti 196</p>
--	--	--

<p>TABELLA B (Prevista dall'articolo 20, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA AREE</p> <p>AREA Dotazione organica III 6163 II 14481 I 1.285</p> <p>Totale 21929</p>	<p>TABELLA B (Prevista dall'articolo 20, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA AREE</p> <p>AREA Dotazione organica III 6644 II 15000 I 285</p> <p>Totale 21929</p>	<p>TABELLA B (Prevista dall'articolo 20, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA AREE</p> <p>AREA Dotazione organica III 6644 II 15000 I 285</p> <p>Totale 21929</p>
--	--	--

<p align="center">D.P.R. 26-11-2007 n. 233 Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O</p>	<p align="center">Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233</p> <p align="center">Testo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008</p>
<p align="center">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;</p> <p>Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del</p>	<p align="center">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;</p> <p>Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del</p>

<p>paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;</p> <p>Visto il <i>decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173</i>, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il <i>decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 17 luglio 2006, n. 233</i>;</p> <p>Visto il <i>decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>;</p> <p>Visto il <i>decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 24 novembre 2006, n. 286</i>;</p> <p>Vista la <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;</p> <p>Visto il <i>decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89</i>;</p> <p>Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;</p> <p>Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;</p> <p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;</p> <p>Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e</p>	<p>paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;</p> <p>Visto il <i>decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173</i>, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il <i>decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 17 luglio 2006, n. 233</i>;</p> <p>Visto il <i>decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>;</p> <p>Visto il <i>decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 24 novembre 2006, n. 286</i>;</p> <p>Vista la <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;</p> <p>Visto il <i>decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89</i>;</p> <p>Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;</p> <p>Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;</p> <p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;</p> <p>Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e</p>
---	---

monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificità e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Amministrazione centrale

Art. 1.

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in posizione di fuori ruolo, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.

monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificità e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Amministrazione centrale

Art. 1.

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in **otto** uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale **regionali**, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. **Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del**

2. Ai sensi dello stesso *articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.

3. Ai sensi del medesimo *articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, può essere, altresì, conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.

Art. 2

Segretariato generale.

1. Il segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'*articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico previsto dall'*articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307* e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'*articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. ~~In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.~~

~~{3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere, altresì, conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.}~~

Art. 2

Segretariato generale.

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'*articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, opera alle **dirette** dipendenze del Ministro. Il

<p>Segretario generale assicura il coordinamento e la unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.</p>	<p>Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.</p>
<p>2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.</p>	<p>2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.</p>
<p>3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:</p>	<p>3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:</p>
<p>a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che periferici, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;</p>	<p>a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;</p>
<p>b) coordina le attività delle direzioni generali centrali e periferiche, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p>	<p>b) coordina le attività delle direzioni generali, centrali e regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p>
<p>c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovregionale;</p>	<p>c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovregionale;</p>
<p>d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;</p>	<p>d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;</p>
<p>e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;</p>	<p>e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;</p>
<p>f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;</p>	<p>f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;</p>
<p>g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del</p>	<p>g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del</p>

<p>Codice;</p> <p>h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;</p> <p>i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento;</p> <p>l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministri;</p> <p>m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'<i>articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni;</p> <p>n) coordina le attività internazionali, anche avvalendosi di un apposito osservatorio;</p> <p>o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;</p> <p>p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>q) coordina il Servizio ispettivo.</p> <p>4. Il Segretario generale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali, offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle relative attività, per l'individuazione degli strumenti giuridici</p>	<p>Codice;</p> <p>h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;</p> <p>i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice;</p> <p>l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro;</p> <p>m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;</p> <p>n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;</p> <p>o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;</p> <p>p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>q) coordina il Servizio ispettivo.</p> <p>4. Il Segretario generale svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali.</p>
--	---

adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, per la predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonché dei modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; coordina la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

6. Il Segretariato generale si articola in 22 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e centrali nonché gli Ispettori; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.

Art. 3

Uffici dirigenziali generali centrali.

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;

b) Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza dello stesso.

6. Il Segretariato generale si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati dieci dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale.

Art. 3

Uffici dirigenziali generali centrali.

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;

~~b) Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;~~

<p>c) Direzione generale per i beni archeologici;</p> <p>d) Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee;</p> <p>e) Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;</p> <p>f) Direzione generale per gli archivi;</p> <p>g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;</p> <p>h) Direzione generale per il cinema;</p> <p>i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.</p> <p>2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'<i>articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 23 giugno 1993, n. 202</i>, e successive modificazioni.</p> <p>3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.</p> <p>4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.</p>	<p>c) Direzione generale per le antichità;</p> <p>d) Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee;</p> <p>e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;</p> <p>f) Direzione generale per gli archivi;</p> <p>g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;</p> <p>h) Direzione generale per il cinema;</p> <p>i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.</p> <p>2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'<i>articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 23 giugno 1993, n. 202</i> e successive modificazioni.</p> <p>3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.</p> <p>4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.</p>
--	--

Art. 4

Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

1. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

b) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a tal fine predisponendo gli appositi piani di

Art. 4

Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.

1. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonché di qualità e standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

formazione di cui all'*articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;

c) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che periferiche, anche su proposta dei relativi dirigenti;

d) esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società Ales S.p.a.;

e) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, e successive modificazioni;

f) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, e successive modificazioni, dell'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, successive modificazioni, dell'*articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni;

g) svolge i compiti di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni;

h) svolge le attività relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

i) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line (siti web, portali) nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche,

b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso *on-line*, quali siti *web* e portali, nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;

c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* e successive modificazioni;

d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39* e successive modificazioni, dell'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300* e successive modificazioni, dell'*articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* e successive modificazioni;

e) svolge i compiti di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* e successive modificazioni;

f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

g) rileva il fabbisogno finanziario del

statistiche, studi, rapporti.

3. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.

Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *h)*, ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;

l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati

forniti dagli uffici competenti;

n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società Ales S.p.A. ed AR.CU.S S.p.A.;

o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;

r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera *n)*, svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari;

s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modificazioni.

3. Presso la Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da

essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 5

Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

1. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale.

2. Il Direttore generale in particolare:

a) cura, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento, agli organi competenti;

b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in attuazione delle direttive del

Art. 5 (articolo soppresso)

Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di analizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

f) svolge attività di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari con riferimento anche ai servizi aggiuntivi;

g) provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'*articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* e successive modificazioni;

h) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

i) coordina le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari;

l) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su AR.CU.S s.p.a..

3. Presso la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 6

*Direzione generale per i beni
archeologici.*

1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;

c) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

Art. 6

Direzione generale per le antichità.

1. La Direzione generale per le antichità svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento **proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;**

b) concorda con la **Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee** le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni di interesse archeologico;

c) autorizza il prestito **di beni di interesse archeologico** per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, **anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3;**

d) **salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o),** delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti **i beni di interesse archeologico** dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del codice;

f) elabora, su proposta dei direttori generali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;

g) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;

i) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale;

l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

f) elabora, **anche su proposta dei direttori regionali**, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione **dei beni di interesse archeologico**;

g) **anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3**, dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni **di beni di interesse archeologico** e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto **beni di interesse archeologico**, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di **beni di interesse archeologico**;

~~{i) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale;}~~

l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e

pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'*articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363*;

p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)* e 82, del Codice;

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per i beni archeologici esercita la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

pecuniarie previste dal Codice, **secondo le modalità da esso definite**, per la violazione delle disposizioni in materia di **beni di interesse archeologico**;

n) **adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;**

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata **di cose o beni nel settore di competenza**, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)* e 82, del Codice;

p-bis) **predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;**

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per le antichità **esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e**

4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per i beni archeologici si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 7

Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

1. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualità ed alla tutela paesaggistica, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici;

c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle

Pompei e di Roma.

4. La Direzione generale per le antichità costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale per le antichità si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, rimane ferma la dipendenza funzionale dei detti Istituti dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7

Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

1. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per

<p>determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;</p> <p>d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni paesaggistici;</p> <p>e) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 di beni rientranti nel settore di competenza;</p> <p>f) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale;</p> <p>g) adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice;</p> <p>h) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;</p> <p>i) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;</p> <p>l) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 3, del Codice;</p> <p>m) propone al Ministro, d'intesa con la Direzione regionale competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;</p>	<p>l'innovazione, il bilancio ed il personale;</p> <p>b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;</p> <p>c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;</p> <p>d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;</p> <p>e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3;</p> <p>f) salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>g) anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3, dichiara il rilevante</p>
--	--

n) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

o) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;

p) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

q) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio;

r) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea;

s) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

t) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

u) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

v) esprime alla Direzione generale per

interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

h) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di cose o beni nel settore di competenza, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

l) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;

m) predisporre ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

n) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

o) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le

il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

z) coordina ed indirizza le attività del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'*articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237*, il cui ordinamento interno e le relative modalità di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento.

3. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

successive determinazioni del Ministro;

p) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

q) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;

r) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

s) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;

t) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

u) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;

v) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte

salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

z) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

aa) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

bb) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

cc) coordina le attività volte alla realizzazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237;

dd) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

ee) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il

polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze.

4. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, rimane ferma la dipendenza funzionale dei detti Istituti dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 8

Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

1. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.

2. In particolare, il Direttore generale:

Art. 8

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

b) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice;

c) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V del Titolo I della Parte Seconda del Codice;

d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);

e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione, rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

l) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'*articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363*;

m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)* e 82, del Codice.

n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

o) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici esercita, per il settore di competenza, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

4. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per i beni

per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione;

g) cura la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici si articola in undici uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;

m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice più volte richiamato;

n) svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;

o) cura le attività inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre, esposizioni od eventi, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.

	<p>3. L'attività di valorizzazione degli uffici periferici del Ministero si conforma alle direttive e alle determinazioni del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.</p> <p>4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.</p> <p>5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p>
<p style="text-align: center;"><i>Direzione generale per gli archivi.</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Direzione generale per gli archivi.</i></p>
<p>1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul</p>	<p>1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul</p>

territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;

f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;

g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, **anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3;**

d) **salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o),** delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;

f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;

g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

l) **anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3,** dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni

<p><i>m)</i> esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;</p> <p><i>n)</i> coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;</p> <p><i>o)</i> irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;</p> <p><i>p)</i> adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;</p> <p><i>q)</i> adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'<i>articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363</i>;</p> <p><i>r)</i> adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;</p> <p><i>s)</i> decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.</p> <p>4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica</p>	<p>previste dalla normativa fiscale;</p> <p><i>m)</i> esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;</p> <p><i>n)</i> coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;</p> <p><i>o)</i> irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;</p> <p><i>p)</i> adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;</p> <p><i>q)</i> adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'<i>articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363</i>;</p> <p><i>r)</i> adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;</p> <p><i>s)</i> decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.</p> <p>4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica</p>
--	---

sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni.

6. La Direzione generale per gli archivi si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e gli Istituti speciali e centrali; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 10

Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279* e successive modificazioni, ed è **responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.**

6. **La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, rimane ferma la dipendenza funzionale dei detti Istituti dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.**

Art. 10

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

1. La Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle **direzioni** regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, **sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione**

<p>b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;</p> <p>d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;</p> <p>f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;</p> <p>h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la</p>	<p>generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;</p> <p>b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;</p> <p>c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3;</p> <p>d) salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera o), delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;</p> <p>e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;</p> <p>f) anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 3, dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;</p> <p>g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;</p> <p>h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la</p>
---	--

<p>violazione delle disposizioni in materia di beni librari;</p> <p>i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;</p> <p>l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;</p> <p>m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;</p> <p>n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della <i>legge 17 ottobre 1996, n. 534</i>;</p> <p>o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;</p> <p>p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'<i>articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363</i>;</p> <p>q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;</p> <p>r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del codice.</p> <p>3. La Direzione generale per i beni librari,</p>	<p>violazione delle disposizioni in materia di beni librari;</p> <p>i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;</p> <p>l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;</p> <p>n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della <i>legge 17 ottobre 1996, n. 534</i>;</p> <p>o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;</p> <p>p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'<i>articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363</i>;</p> <p>q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;</p> <p>r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice.</p> <p>3. La Direzione generale per le</p>
---	---

gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e successive modificazioni.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'*articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633*, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni.

7. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in 9 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali, nazionali e centrali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e successive modificazioni.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'*articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633*, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla **Biblioteca nazionale centrale di Roma**, sulla **Biblioteca nazionale centrale di Firenze**, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni, **ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.**

7. **La Direzione generale per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore **si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, rimane ferma la dipendenza funzionale dei detti Istituti dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.**

Art. 11

Direzione generale per il cinema.

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, esercita la vigilanza ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19*, sulla fondazione La Biennale di Venezia, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;

e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e successive modificazioni.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della

Art. 11

Direzione generale per il cinema.

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

c-bis) esercita la vigilanza su Cinecittà Holding S.p.A.;

d) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;

e) esprime alla Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa

Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.

4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per il cinema si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 12

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla

di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.

4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 12

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla

Fondazione La Biennale di Venezia;

e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e successive modificazioni;

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del *decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2006, n. 233*.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'*articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492*, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni.

6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in 3 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di

Fondazione La Biennale di Venezia;

e) esprime alla Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, **ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.**

6. **La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.**

sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Capo II - Organi consultivi centrali

Art. 13

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre

Capo II - Organi consultivi centrali

Art. 13

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale **centrale** competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre

amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721*, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.

7. Il termine di durata del Consiglio

amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, **eletti da tutto il personale**, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. **Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.**

7. Il termine di durata del Consiglio

superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale **già** in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla **Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.**

9. Il Consiglio superiore ed la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 14

Comitati tecnico-scientifici.

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;

g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento

9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 14

Comitati tecnico-scientifici.

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;

g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, **dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per il tramite dei**

in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta.

3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili

direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta **con le modalità di cui alla lettera b).**

3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili

amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

<p style="text-align: center;">Capo III - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p><i>Istituti centrali e dotati di autonomia speciale.</i></p> <p>1. Sono istituti centrali:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) l'Opificio delle pietre dure;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;</p> <p style="padding-left: 40px;">e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;</p> <p style="padding-left: 40px;">f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'<i>articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368</i>;</p> <p style="padding-left: 40px;">g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.</p> <p>2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli <i>articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805</i>, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della <i>legge 23 agosto 1988, n. 400</i>.</p> <p>3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:</p>	<p style="text-align: center;">Capo III - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p><i>Istituti centrali e dotati di autonomia speciale.</i></p> <p>1. Sono istituti centrali:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) l'Opificio delle pietre dure;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;</p> <p style="padding-left: 40px;">e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;</p> <p style="padding-left: 40px;">f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'<i>articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368</i>;</p> <p style="padding-left: 40px;">g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.</p> <p>2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:</p>
--	---

<p>a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;</p> <p>b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;</p> <p>c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;</p> <p>d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;</p> <p>e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;</p> <p>f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;</p> <p>g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;</p> <p>h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;</p> <p>i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;</p> <p>l) il Centro per il libro e la lettura;</p> <p>m) l'Archivio centrale dello Stato.</p> <p>4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalità di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975</i>, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata <i>legge n. 400 del 1988</i>.</p>	<p>a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;</p> <p>b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;</p> <p>c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;</p> <p>d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;</p> <p>e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;</p> <p>f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;</p> <p>g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;</p> <p>h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;</p> <p>i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;</p> <p>l) il Centro per il libro e la lettura;</p> <p>m) l'Archivio centrale dello Stato.</p> <p>4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, non disciplinati dal presente articolo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di organizzazione dei singoli istituti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988.</p>
--	---

5. Con decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 gli istituti indicati ai commi 2 e 3 e gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

6. Il conferimento degli incarichi di direzione degli Istituti di cui al presente articolo è disposto secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 maggio 2007. Il relativo contratto è stipulato tra il dirigente ed il Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

Capo IV - Amministrazione periferica

Art. 16

Organi periferici del Ministero.

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

b) le soprintendenze:

1) per i beni archeologici;

2) per i beni architettonici e paesaggistici;

3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;

c) le soprintendenze archivistiche;

5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.

Capo IV - Amministrazione periferica

Art. 16

Organi periferici del Ministero.

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

b) le soprintendenze:

1) per i beni archeologici;

2) per i beni architettonici e paesaggistici;

3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;

c) le soprintendenze archivistiche;

<p>d) gli archivi di Stato;</p> <p>e) le biblioteche statali;</p> <p>f) i musei.</p> <p>2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.</p> <p>3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.</p>	<p>d) gli archivi di Stato;</p> <p>e) le biblioteche statali;</p> <p>f) i musei.</p> <p>2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.</p> <p>3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.</p>
<p>Art. 17</p>	<p>Art. 17</p>
<p><i>Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.</i></p>	<p><i>Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.</i></p>
<p>1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.</p> <p>2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione,</p>	<p>1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale; queste ultime, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.</p> <p>2. L'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al Presidente della regione,</p>

<p>sentito il segretario generale.</p> <p>3. Il direttore regionale, in particolare:</p> <p>a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;</p> <p>b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;</p> <p>c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;</p> <p>d) dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;</p> <p>e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;</p> <p>f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi</p>	<p>sentito il Segretario generale.</p> <p>3. Il Direttore regionale, in particolare:</p> <p>a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il Segretario generale, avocazione e sostituzione;</p> <p>b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;</p> <p>c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;</p> <p>d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; .</p> <p>e) detta, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;</p> <p>e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale;</p> <p>f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi</p>
--	---

conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

g) propone al direttore generale competente, sentite le Soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione, o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnati dalle proprie valutazioni. Su indicazione del direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

h) autorizza le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

m) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate alle Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi ai sensi dell'articolo 44 del

conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

h) autorizza le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali ~~appartenenti a soggetti pubblici~~, ai sensi degli articoli 55, 56, **57-bis** e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel

<p>Codice;</p> <p><i>n)</i> esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;</p> <p><i>o)</i> richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;</p> <p><i>p)</i> propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 3, del codice;</p> <p><i>q)</i> propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'esercizio dei poteri sostituitivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;</p>	<p>territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;</p> <p><i>n)</i> esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;</p> <p><i>o)</i> richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;</p> <p><i>o-bis)</i> adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;</p> <p><i>o-ter)</i> provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;</p> <p><i>o-quater)</i> stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i>, del Codice;</p> <p><i>p)</i> propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;</p> <p><i>q)</i> concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano</p>
--	--

<p>r) propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;</p> <p>s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite dai competenti organi centrali;</p> <p>t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);</p> <p>u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;</p> <p>v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;</p> <p>z) predispose, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;</p> <p>aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni</p>	<p>paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;</p> <p>fr) propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;</p> <p>s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Segretario generale;</p> <p>t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni fdelle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere f-a) b), c), d), e) ed f);</p> <p>u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;</p> <p>v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;</p> <p>z) predispose, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;</p> <p>aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni</p>
--	---

culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione;

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice;

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la

culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;**

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore **e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale,** l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice;

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la **Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale,** nonché la

<p>qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonché la direzione generale competente per materia;</p> <p>gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;</p> <p>hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).</p> <p>4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere c), d), i), l), u), bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.</p> <p>5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.</p> <p>6. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali non generali sotto numericamente indicati, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento:</p> <p>a) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>b) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>c) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;</p>	<p>direzione generale competente per materia;</p> <p>gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;</p> <p>hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i);</p> <p>4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere f e), d), i), l), u) f, bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.</p> <p>5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.</p> <p>6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:</p> <p>a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p>
---	--

<p>d) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in 12 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>e) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in 13 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>f) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>g) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in 16 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>h) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>i) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in 10 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>l) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>m) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>n) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>o) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali;</p> <p>p) direzione regionale per i beni</p>	<p>d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in otto uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in tredici uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>p) Direzione regionale per i beni</p>
---	--

culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;

q) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in 17 uffici dirigenziali non generali;

r) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali;

s) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali.

Art. 18

Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici.

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri definiti dalle competenti direzioni centrali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) provvedono all'acquisto di beni e

culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;

q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale;

r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;

s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 18

Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici.

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis);

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) provvedono all'acquisto di beni e

<p>servizi in economia;</p> <p>e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;</p> <p>f) amministrano e controllano beni dati in consegna;</p> <p>g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;</p> <p>h) istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale;</p> <p>i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata;</p> <p>l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;</p> <p>m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e</p>	<p>servizi in economia;</p> <p>e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;</p> <p>f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi;</p> <p>g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;</p> <p>h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;</p> <p>i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;</p> <p>l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;</p> <p>m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e</p>
--	---

<p>pecuniarie previste dal Codice;</p> <p><i>n)</i> istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente l'esercizio del diritto di prelazione;</p> <p><i>o)</i> esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al Codice;</p> <p><i>p)</i> esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.</p>	<p>pecuniarie previste dal Codice;</p> <p><i>n)</i> istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g), l'esercizio del diritto di prelazione;</p> <p><i>o)</i> esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice;</p> <p><i>p)</i> esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;"><i>Comitati regionali di coordinamento.</i></p> <p>1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.</p> <p>2. Il Comitato esprime pareri:</p> <p><i>a)</i> obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;</p> <p><i>b)</i> a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.</p> <p>3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera <i>a)</i>. Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera <i>b)</i>.</p> <p>4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;"><i>Comitati regionali di coordinamento.</i></p> <p>1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.</p> <p>2. Il Comitato esprime pareri:</p> <p><i>a)</i> obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;</p> <p><i>b)</i> a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.</p> <p>3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera <i>a)</i>. Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera <i>b)</i>.</p> <p>4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del</p>

bilancio dello Stato.

Art. 20

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 404 della medesima legge n. 296 del 2006, le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale sono rideterminate in riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, lettera f), e comma 408, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 21

Norme finali e abrogazioni.

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

bilancio dello Stato.

Art. 20

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella Tabella B, in profili professionali e fasce retributive.

Art. 21

Norme finali e abrogazioni.

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

TABELLA A

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia	32
Dirigenti di seconda fascia	216*
Totale dirigenti	248

* di cui n. 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA A

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

**DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA**

Dirigenti di prima fascia	29
Dirigenti di seconda fascia	194*
Totale dirigenti	223

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

**DOTAZIONE ORGANICA POSIZIONI
ECONOMICHE**

Posizione economica	Dotazione organica
C3	2.919
C2	2.352
C1	1.219
B3	7.846
B2	3.459
B1	3.429
A1	1.820
Totale	23.044

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA	Dotazione organica
III	5.502
II	14.695
I	1.035
Totale	21.232